

Si rileva, innanzitutto, che tra le sotto-componenti da prendere in considerazione per valutare la componente 8 manca il parametro della “carnosità” delle guance, e ciò già indica che detto parametro appare di per sé privo di valore identificativo.

Inoltre, il riferimento allo “schiacciamento” del video causato dal miglioramento della qualità dell’immagine non è pertinente, posto che tale profilo è stato dedotto dai consulenti della Difesa in relazione al confronto tra il video dell’Istituto Luce - quello cioè utilizzato da tutti i consulenti per l’analisi fisionomica - e i video cc.dd. “Masi”, che non sono stati utilizzati in questa indagine⁴⁰⁵.

Appare del tutto assorbente la considerazione che lo stesso consulente Potenza ha specificato durante il suo esame che la formulazione del suo giudizio di dissomiglianza è da ritenersi in parte inficiata dal fatto che il capo del soggetto ripreso è rotato verso destra⁴⁰⁶.

Per tali motivi, appare da condividere il giudizio di **non comparabilità** espresso dal consulente dell’Accusa.

Sulla bocca (componente 11)

La difformità tra le valutazioni conclusive date sulla componente “bocca” (simile per i consulenti della Procura, non comparabile per quelli della Difesa) è dovuta principalmente al differente giudizio sulle sotto-componenti 11.2 (bocca nel suo insieme), 11.4 (labbro inferiore) e 11.5 (rima della bocca - apertura delle labbra tra le labbra).

L’ing. Tessitore ha valutato le componenti come simili, specificando che *“nel complesso, in entrambi i soggetti la grandezza della bocca appare media, con direzione rettilinea e il labbro inferiore leggermente carnoso”*⁴⁰⁷.

Al contrario, i consulenti della Difesa hanno criticato tale conclusione, affermando che *“la similitudine rilevata ai punti 11.2 e 11.4 non è dirimente per poter parlare di similitudine”*, non riguardando *“elementi fortemente caratterizzanti”*⁴⁰⁸; dirimente sarebbe invece la dissomiglianza riscontrata dai consulenti della Difesa sulla sotto-componente 11.4 per cui *“il labbro del soggetto anonimo risulta più estroflesso, più prominente rispetto a*

⁴⁰⁵ Sul punto, cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 36 e 37.

⁴⁰⁶ Trascrizione ud. 14.1.2022, pag. 12: CONSULENTE POTENZA - *“Sebbene diciamo da un lato il fotogramma sia stato leggermente schiacciato, dall’altro il limite di questo giudizio, bisogna essere onesti, è legato anche al fatto che c’è una certa rotazione del capo verso la destra e quindi diciamo consente di formulare questa dissimiglianza, se mi è consentito, questo aspetto dissimile in... Diciamo lo poniamo all’attenzione del nostro consesso anche se diciamo ci sono dei limiti”*.

⁴⁰⁷ Integrazione consulenza tecnica Procura generale, pag. 18.

⁴⁰⁸ Relazione di consulenza tecnica difesa Bellini, pag. 48-49.

quello del BELLINI. (...) Nella foto 2 delle segnaletiche di Bellini il labbro inferiore appare notevolmente meno estroflesso⁴⁰⁹.

Orbene, si deve primariamente sottolineare che le immagini allegate nella tabella valutativa della Difesa appaiono inidonee a qualsiasi tipo di comparazione. Infatti, pur essendo le stesse di quelle utilizzate dai consulenti della Procura generale, esse appaiono nella relazione della Difesa di qualità molto inferiore; inoltre si tratta solo di alcune delle fotografie messe a disposizione dalla Procura, per cui si deve ritenere che i consulenti della Difesa abbiano anche mancato di effettuare l'esame complessivo delle fotografie dell'imputato presenti in atti.

Diversamente, il giudizio di somiglianza della bocca espresso dall'ing. Tessitore è confortato da tre fondamentali sotto-componenti simili, apprezzabili anche dal confronto con altre fotografie del Bellini, in cui la caratteristica della marcata estroflessione del labbro inferiore è ben evidente e assolutamente paragonabile a quella del soggetto del filmato.

Pertanto, si deve concludere per un giudizio di **somiglianza** su tale componente.

Sul mento (componente 12)

Il giudizio di dissomiglianza tra la componente dei due volti fornito dai consulenti della Difesa è dovuto alla presenza sul mento del soggetto ripreso nel video della c.d. "fossetta mentoniera", che sarebbe invece assente nelle immagini di Bellini.

Secondo l'ing. Tessitore, invece, la linea scura che si intravede nel *frame* preso in esame non corrisponde ad una fossetta mentoniera, ma ad una linea scura (striatura) dell'immagine, tipica della riproduzione della pellicola analogica originale⁴¹⁰.

Su questa affermazione hanno replicato i consulenti della Difesa che nel video elaborato dall'Istituto Luce non sono presenti, per effetto degli algoritmi di miglioramento, le striature che caratterizzavano i video "Masi"⁴¹¹.

Tuttavia, anche in questo caso i consulenti della Difesa si sono richiamati ai video "Masi", che non ha però costituito oggetto di analisi.

⁴⁰⁹ Ivi, pag. 49.

⁴¹⁰ Sul punto, cfr. trascrizioni ud. 17.12.2021, pag. 49: CONSULENTE TESSITORE – *Perché quello che diciamo può confondere è questa zona più scura sulla parte diciamo più giù del mento, ma bisogna tener conto che qui comunque c'è la qualità dell'immagine e quindi se ci fosse stata una fossetta, ci sarebbe dovuto essere un qualcosa di più evidente sulla parte del mento.*

⁴¹¹ Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 10.

In secondo luogo, appare inspiegabile la contraddizione in cui essi sono incorsi: dopo avere riscontrato l'asserita presenza della fossetta mentoniera sul mento dell'anonimo, incredibilmente hanno espresso un giudizio sulla sotto-componente **15.20**, ovvero proprio la fossetta mentoniera, classificandola come non presente in entrambi i soggetti⁴¹².

La discordanza tra i due giudizi sulla medesima sotto-componente lascia davvero perplessi, apparendo però difficile sostenere che su un profilo, ritenuto così rilevante dagli stessi consulenti della Difesa, si possa essere casualmente incorsi in un errore tanto grossolano.

Sul collo (componente 13)

Nell'esaminare il collo, i consulenti della Difesa hanno espresso un giudizio di dissomiglianza rilevante, posta la mancanza della fossa giugulare, ben evidente, invece, nel soggetto ripreso nel fotogramma, e la non comparabilità della sotto-componente 13.2 (prominenza laringea, c.d. pomo d'Adamo). Al contrario, nella relazione dei consulenti della Procura si legge che *"sebbene il collo nel complesso risulti simile, non rilevando la presenza di elementi caratterizzanti (pomo d'Adamo), è stata attribuita una valutazione cautelativa di non comparabile"*⁴¹³.

Orbene, appare lecito chiedersi se nel caso di questa componente, di fronte ad affermazioni di somiglianza poco rilevanti (come hanno ben sottolineato anche i consulenti della Difesa, infatti, la riscontrata mancanza del pomo di Adamo non rappresenterebbe un elemento distintivo, bensì *"dati comuni al 70% circa della popolazione"*⁴¹⁴), qualora non si possa propendere per un giudizio di similarità, si può forse giungere a un giudizio di rilevante dissomiglianza?

In particolare, la rilevanza della divergenza tra le componenti dei soggetti posti a confronto deriverebbe dall'assenza della fossetta giugulare.

Tuttavia, tale conclusione è posta in serio dubbio dalla sussistenza di fotografie ritraenti Paolo Bellini nelle quali, per contro, la fossetta giugulare risulta visibile. Tali fotografie erano nel patrimonio conoscitivo delle parti, in quanto depositate nel fascicolo processuale e sicuramente maggiormente idonee per effettuare un confronto in relazione a detta sotto-componente.

⁴¹² *Ivi*, pag. 52.

⁴¹³ cfr. Integrazione di Relazione di C.T. della Procura generale, pag. 19.

⁴¹⁴ Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 50.

Al contrario, le fotografie utilizzate a tal fine ed allegate nella tabella dei consulenti della Difesa ne contengono una che ritrae Bellini con un maglione a collo alto ed un'altra con il collo coperto dall'ombra. situazioni queste che evidentemente nascondono la predetta fossetta.

Inoltre, una fotografia in cui appare immediatamente apprezzabile la contestata sotto-componente è stata pretermessa dai consulenti nella valutazione di tale caratteristica ed è stata, invece, ampiamente utilizzata per supportare altre valutazioni, favorevoli alla Difesa: tra l'altro, emerge *ictu oculi* che, quando è stata allegata per valutare la componente 13, la fotografia è stata tagliata, eliminando proprio la regione del collo, in cui si intravede la fossetta giugulare.

D'altra parte, appare importante sottolineare che non vi è alcun riferimento nelle Linee Guida nazionali o internazionali alla sotto-componente "fossetta giugulare", dovendo intendersi questa caratteristica fisica come troppo variabile – legata com'è a fattori esterni quali luce, inquadratura, posizione, ecc. - per poter assurgere ad elemento di valutazione in sede di confronto tra volti, operazione che, si ricorda, deve essere quanto più oggettiva possibile.

Non può condividersi la tesi difensiva, espressa durante la discussione, secondo la quale le linee guida avrebbero una valenza meramente interna e sarebbero prive di una vincolatività giuridica. Diversamente, le linee guida in un determinato ambito di materia scientifica, pur non avendo un carattere esaustivo, prescrivono dei canoni di comportamento che discendono da consolidate massime di esperienza e che, per ciò stesso, rappresentano in un determinato momento la miglior scienza ed esperienza di quel settore.

Sulle linee facciali (componente 15)

E' necessario premettere che i consulenti della Difesa sembrano essere incorsi in un errore materiale nella compilazione della tabella valutativa delle componenti.

A pag. 52 della Relazione essi valutano la componente 15 (linee facciali) come *simile*: tuttavia, nella descrizione sintetica delle caratteristiche scrivono che *"anche se condivisi i risultati rilevanti nella consulenza della Polizia Scientifica, si ritiene che la presenza di 13 punti non comparabili rispetto ai soli 5 simili non consentano di poter dare una valutazione complessiva di similitudine"*.

A fronte di ciò, si ritiene che i consulenti abbiano voluto valutare le componenti come tra loro dissimili. In ogni caso, sul punto preme fare chiarezza circa le sotto-componenti 15.15

(Figura 13) e 15.20 (Figura 14), sia perché esse sono state oggetto di notevole (e forse deliberata) confusione durante l'esame dibattimentale dei consulenti, sia perché una delle due ha costituito un elemento fondamentale per il riconoscimento (identificazione olistica) operato dall'ex moglie di Bellini, Maurizia Bonini.



Figura 13 - Sotto-componenti della componente 15 valutate come simili dai consulenti della Procura Generale, in particolare la 15.15 (solco mentolabiale).



Figura 14 - Le frecce indicano la posizione della sotto-componente 15.20 (fossetta mentoniera), assente in entrambi

M

La sotto-componente 15.15 indica il c.d. **solco mentolabiale**, il quale è stato valutato dai consulenti di entrambe le parti processuali come simile⁴¹⁵.

La sotto-componente 15.20 è, invece, la c.d. **fossetta mentoniera**, che è stata classificata nelle relazioni dei consulenti di entrambe le parti processuali come non presente⁴¹⁶. Invero, su questa specifica sotto-componente, come si è già anticipato analizzando la componente del mento, i consulenti della Difesa hanno fornito versioni discordanti, valutandola come non presente nella relazione scritta, come dissimile in riferimento alla componente del mento (componente 12)⁴¹⁷; infine, durante il dibattimento, il consulente Potenza ha annoverato tra gli elementi di «*grande rilievo*» ai fini di un giudizio conclusivo di non compatibilità tra i soggetti confrontati anche «*l'assenza della fossetta mentoniera del Bellini che sembra invece apprezzarsi in corrispondenza della regione centrale del mento per quanto riguarda l'anonimo*»⁴¹⁸. **Non vi è chi non veda come sia stata ingenerata una grande confusione terminologica e concettuale tra le due sotto-componenti.**

Nonostante la confusione creata sul punto anche nel corso del controesame dell'ing. Tessitore⁴¹⁹, è possibile eliminare ogni dubbio circa le valutazioni delle sotto-componenti, nel senso che la caratteristica **15.15** (solco mentolabiale) è da ritenersi certamente presente in entrambi i soggetti e, come si dirà, tra le caratteristiche fondamentali riconosciute da Maurizia Bonini per identificare il soggetto nel video nella persona dell'ex marito Paolo Bellini; la caratteristica **15.20** (fossetta mentoniera), al contrario, è assente in entrambi i soggetti, posto che la zona più scura sulla parte inferiore del mento che si ha modo di apprezzare sul volto del soggetto di interesse è, in realtà, una linea scura (striatura) dell'immagine tipica della riproduzione della pellicola analogica originale⁴²⁰.

⁴¹⁵ Integrazione Relazione di C.T. Procura generale, pag. 20 e relazione C.T. Difesa Bellini, pag. 52.

Si tenga presente che è questa la caratteristica che la testimone Maurizia Bonini ha definito in termini atecnici "fossetta", riconoscendo l'ex marito nel soggetto ripreso nel video Polzer (cfr. Trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 45: SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE - Senta, signora Bonini, vede quel signore con i baffi e con la catena, a destra nell'immagine? Si può esprimere su questa persona? TESTIMONE BONINI MAURIZIA - Sembra mio marito. È Paolo. È Paolo perché ha qua la ... qua questa fossetta qua. Nonché a pag. 82, rispondendo a domanda della difesa, «c'è un particolare del mento, questa fossetta che ha che ce l'ha in tutte le foto, anche precedenti»).

⁴¹⁶ Cfr. pag. 52 consulenza dif e pag. 20 integrazione consulenza PG.

⁴¹⁷ Si riportano le valutazioni date dai consulenti della Difesa in cui scrivono: "si rileva nel soggetto, presente all'interno del fotogramma estrapolato dal video, la fossetta mentoniera assente nelle immagini relative a Bellini" (cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 49).

⁴¹⁸ Trascrizione ud. 14.1.2022, pag. 12.

⁴¹⁹ In particolare, trascrizione ud. 17.12.2021, da pag. 46 a 49.

⁴²⁰ Sul punto, vedi anche deposizione di Tessitore che ha confermato che «quello che probabilmente diciamo può confondere è questa zona più scura sulla parte più giù del mento, ma bisogna tener conto che qui comunque c'è la qualità dell'immagine e quindi, se ci fosse stata una fossetta, ci sarebbe dovuto essere un qualcosa di più evidente sulla parte del mento» (cfr. trascrizione ud. 17.12.2021, pag. 49).

Sulla cicatrice (componente 16)

Al fine di valutare i risultati delle consulenze tecniche delle parti occorre, infine, prendere posizione sulla componente che nella consulenza della Procura generale è stata classificata come **dissimile spiegabile**, mentre in quella della difesa come **dissimile rilevante**.

La componente fisica oggetto di divergenza tra le parti è una **cicatrice** tra il labbro inferiore e il mento che, mentre è ben evidente sul volto di Bellini ancora oggi, non emerge dall'analisi del volto del soggetto ripreso alla stazione.

Orbene, se entrambe le relazioni sono concordi nel non rilevare la cicatrice sul viso del soggetto di interesse, diverse sono state le valutazioni conclusive.

L'assenza della cicatrice è stata valutata dai consulenti della Difesa come una dissomiglianza rilevante che, unita alle valutazioni sulle altre componenti, in particolare la riscontrata dissomiglianza sulla fossetta giugolare, porta a concludere per un giudizio di *assoluta incompatibilità* tra il soggetto di interesse e l'odierno imputato⁴²¹. Al contrario, la consulenza della Procura generale ha definito la difformità come spiegabile affermando che è possibile che nel fotogramma del soggetto di interesse la cicatrice ci sia, ma non sia visibile, anche a causa della qualità del video. Per confermare questa ipotesi, l'ing. Tessitore ha spiegato che durante l'attività di comparazione delle immagini sono state analizzate altre fotografie di Bellini, in particolare tre foto-segnalamenti (**Figura 15, Figura 16 e Figura 17**).

Dalla visione di queste fotografie è emersa la peculiare circostanza che, pur queste raffigurando certamente Bellini ed essendo certo che egli, all'epoca come oggi, avesse la cicatrice, in nessuna di queste la cicatrice è visibile, pur essendo tra l'altro le fotografie di qualità superiore al video raffigurante il soggetto in stazione.

Si riporta il passaggio dell'esame del consulente Tessitore che affronta questo profilo:
CONSULENTE TESSITORE – *Si. Intanto che cosa significa dissimile e spiegabile e perché è stato introdotto? Come dicevo prima, l'accertamento di confronto del volto è fatto su immagini, questo significa che alcune volte degli elementi pur essendoci sul soggetto non sono magari visibili nell'immagine per una serie di motivi. Nel caso specifico, noi sapevamo che Bellini Paolo aveva una cicatrice vicino al labbro come per esempio si vede abbastanza evidentemente nella fotografia sulla destra e quindi quello che ci siamo chiesti quando abbiamo fatto questo tipo di accertamento è: siccome non veniva rilevata questa cicatrice*

⁴²¹ Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 53 e 71.

nei fotogrammi analizzati, se questo potesse essere il frutto del fatto che noi non stavamo analizzando il Bellini in vivo ma stavamo guardando un'immagine di un soggetto. E allora per fare questo abbiamo intanto notato che per esempio già tra la foto che vede al centro [Figura 3, Fotosegnalamento 15.2.1981], signor Presidente, che è più vicina temporalmente al fotogramma del soggetto d'interesse perché è dell'81 e lì, da foto-segnalamento già risulta che lui avesse una cicatrice, rispetto a quella a destra [Figura 2, Fotosegnalamento 2.2.1982] è del tutto evidente che la cicatrice si vede molto, molto di più a destra piuttosto che in quella a sinistra.

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – Che è al centro diciamo.

CONSULENTE TESSITORE – Che è al centro.

SOSTITUTO PROC. GENERALE - In queste tre fotografie, quella al centro...

CONSULENTE TESSITORE – È quella temporalmente più vicina e quindi ...

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – Dove la ...

CONSULENTE TESSITORE – Dove la cicatrice c'è.

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – C'è ma non si vede?

CONSULENTE TESSITORE – E non si vede praticamente. In più ...

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – Almeno io non la vedo, poi se c'è qualcuno che ha la vista più acuta...

CONSULENTE TESSITORE – Allora, diciamo che questo discorso poi è stato approfondito attraverso la visione di ulteriori foto-segnalistiche del Bellini. E se andiamo alla slide 13 [Figura 15, Figura 16, Figura 17], qui è ... Come vede, il Presidente, qui è del tutto evidente che queste immagini hanno una ottima qualità anche rispetto a quella del filmato che stiamo analizzando. Qui sappiamo che Bellini in tutti e tre questi foto-segnalamenti ha la cicatrice ma in nessuno di queste è praticamente questo segno.

SOSTITUTO PROC. GENERALE, DOTT. PROTO – Un segno particolare.

CONSULENTE TESSITORE – Quindi, signor Presidente, quel che abbiamo concluso è che è possibile che quella cicatrice nel fotogramma analizzato ci sia ma non sia visibile. Quindi noi abbiamo rilevato in maniera oggettiva che c'è una difformità quindi perciò diciamo dissimile però poi lo classifichiamo come spiegabile perché dall'analisi del materiale a disposizione, c'è una spiegazione del perché non sia visibile quella cicatrice. Questo è un po' il flusso logico che abbiamo seguito nell'analisi. (...) Dove per qualità si intendono molte cose. Abbiamo usato il termine qualità perché qui significa per esempio anche banalmente

la luce o piuttosto...insomma qualità in senso complessivo perché come vede ci sono immagini di ottima qualità e non si vede questa cicatrice⁴²².



Impronte della mano sinistra

Figura 15 - Fotosegnalamento effettuato in data 10.1.1988 a Reggio Emilia



Figura 16 - Fotosegnalamento effettuato in data 11.1.1988 a Firenze

⁴²² cfr. Trascrizioni ud. 17.11.2021, pag. 95-96.

Pertanto, secondo il consulente dell'Accusa, più che di assenza sicura della cicatrice sul volto del soggetto di interesse e conseguente rilevante difformità tra i due volti comparati, sarebbe più opportuno parlare di non rilevabilità dell'elemento distintivo e conseguente impossibilità di fornire un giudizio di compatibilità totale, potendo però concludersi per un giudizio di **compatibilità o sostegno forte (+2)** all'ipotesi accusatoria che si tratti del medesimo soggetto, atteso che la circostanza dell'assenza o meglio non visibilità della cicatrice non inficia la possibilità di concludere in tal senso.

La Corte di Assise, sulla base di tali congrue ed ineccepibili osservazioni, ritiene del tutto condivisibile la conclusione cui è pervenuto l'ing. Tessitore, apparendo incongruo pervenire ad una valutazione di dissomiglianza rilevante di fronte ad un dato di partenza così inaffidabile, in quanto estremamente variabile sulla base delle diverse fotografie fruibili.

Né appare dirimente la tesi difensiva secondo la quale, il miglioramento del video avrebbe dovuto eliminare le zampe di gallina, così come era avvenuto per la cicatrice.

Tale accostamento, infatti, appare erroneo, posto che si tratta di due componenti del volto diverse ed anche diversamente influenzate dalla luminosità e dalla qualità dell'immagine. Ne consegue che non necessariamente la presenza di una nell'immagine deve comportare anche la presenza dell'altra, come dimostrano le altre fotografie prodotte di Bellini, che evidenziano le zampe di gallina e non la cicatrice).



Figura 17 - Fotosegnalamento effettuato in data 21.5.1991 a Albinea

Handwritten signature or mark.

2.6. Il metodo antropometrico

Come già sopra osservato, i consulenti della Difesa hanno condiviso il metodo di indagine seguito dall'ing. Tessitore (analisi fisionomica) e su questo si sono confrontati.

Per vero, all'udienza del 14.1.2022, il consulente della Difesa Alessandro Perri ha riferito di aver svolto un secondo tipo di indagine per il confronto fisionomico, i cui risultati supportano quanto emerso in sede di analisi fisionomica.

Questa metodologia, c.d. **fotoantropometria**, consiste nell'individuare sui volti dei punti di riferimento (in genere riferiti a punti di *repere*); le distanze (o i rapporti tra le distanze) tra i diversi punti di riferimento sono poi confrontate tra le immagini facciali in esame al fine di determinare il livello di similarità o dissimilarità dei volti⁴²³.

Nel caso specifico, Perri ha spiegato di non essersi limitato ad effettuare un confronto tra le misure dirette, ma di aver ragionato sulle proporzioni del volto, così da cercare di minimizzare l'eventuale errore dovuto all'inquadratura.

Il calcolo metrico è stato dunque effettuato come *“rapporti relativi tra le grandezze, misurate tra i punti, al fine di evitare fenomeni di variazione di scala o di dimensione dell'immagine”*⁴²⁴.

Come l'indagine fisionomica, l'analisi antropometrica ha permesso ai consulenti della difesa di giungere a un giudizio di incompatibilità tra Bellini e il soggetto nel filmato.

Orbene, come da definizione, *“l'antropometria fotografica è un approccio metrico al confronto delle immagini facciali. Vari punti di riferimento dei tessuti molli sono identificati sul viso e le linee sono sovrapposte alle immagini nella posizione determinata dei punti di riferimento. Le distanze tra i vari punti di riferimento vengono quindi confrontate tra le due immagini facciali per determinare il livello di somiglianza o dissomiglianza. Questo può essere determinato semplicemente dall'ispezione visiva o confrontando i rapporti delle distanze tra i punti di riferimento”*⁴²⁵.

⁴²³ In questi termini, Linee Guida Confronto Fisionomico - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato - Servizio Polizia Scientifica, pag. 7; analogamente, nel Best Practice Manual for Facial Image Comparison redatto dall'ENFSI, a pag. 48, si legge *“photo anthropology is a metric approach to facial image comparison. Various soft tissue landmarks are identified on the face and lines are overlaid onto the images at the determined location of the landmarks. The distances between the various landmarks are then compared between the two facial images to determine the level of similarity or dissimilarity. This may be determined simply by visual inspection or the ratios of the distances between the landmarks may be compared”*.

⁴²⁴ Cfr. Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 55.

⁴²⁵ Traduzione di quanto riportato nel Best Manual Practice redatto da ENFSI (pag. 48), che qui si riporta nella sua versione originale: *“Photo anthropology is a metric approach to facial image comparison. Various soft tissue landmarks are identified on the face and lines are overlaid onto the images at the determined location*

Ciò posto, continuando sul Best Manual Practice, “*sebbene la foto-antropometria sia descritta come una tecnica metrica, è di natura soggettiva. I punti di riferimento sono spesso localizzati a occhio, il che può causare problemi quando le immagini sono limitate in termini di risoluzione e illuminazione e possono avere una scarsa ripetibilità tra individui diversi. Anche la soglia per ciò che costituisce una misurazione simile o dissimile è arbitraria poiché altri fattori come l'angolo della telecamera, la risoluzione, l'espressione e la posa possono introdurre differenze nelle proporzioni facciali dello stesso individuo. Studi empirici hanno dimostrato che questa tecnica è inaffidabile con scarsa ripetibilità. La foto-antropometria non è consigliata per FIC quando si utilizzano immagini incontrollate*”⁴²⁶.

Come spiegato anche dall'ing. Tessitore⁴²⁷, l'elevata caratterizzazione della foto-antropometria come strumento soggettivo è dovuta principalmente al fatto che il metodo presuppone l'individuazione di punti specifici (c.d. punti di repere) sul volto da analizzare, individuazione che, essendo fatta manualmente dall'operatore, comporta un rilevante margine di errore nella misurazione delle distanze tra i punti individuati, specialmente nelle immagini di scarsa qualità.

Inoltre, è di ostacolo all'ottenimento di un risultato attendibile anche l'angolazione della macchina di ripresa che, essendo di volta in volta diversa, influenza le differenze tra le misurazioni tra una immagine e l'altra.

Infine, una volta ottenute le due misurazioni, nel caso in cui queste dovessero, anche per i predetti motivi, risultare non uguali, si pone il problema di decidere *quando* la differenza tra le due misurazioni è rilevante in termini di difformità.

CONSULENTE TESSITORE - «*Una volta che ho ottenuto le due misurazioni, diciamo 0,8 da una parte e 0,82 dall'altra, questa differenza, perché verranno sempre diversi, ogni volta che io faccio una misurazione viene diversa, come faccio a capire se quello 0,02 è significativo cioè è dettato dal fatto che non sono gli stessi soggetti o è semplicemente dettato dal fatto che è una piccola differenza di misurazione? Cioè è sufficientemente diverso quello 0,02? Ora, esistono dei metodi per provare a capire quale dovrebbe essere una soglia [di rilevanza dello scarto] ma per capire quale dovrebbe essere una soglia bisognerebbe avere una popolazione di riferimento cioè un certo numero abbastanza grosso di altri confronti*

of the landmarks. The distances between the various landmarks are then compared between the two facial images to determine the level of similarity or dissimilarity. This may be determined simply by visual inspection or the ratios of the distances between the landmarks may be compared”.

⁴²⁶ Best Manual Practice, ENFSI, pag. 48.

⁴²⁷ cfr. Trascrizioni ud. 17.11.2021, pag. 108.

presi nelle stesse condizioni, di tutti dover fare le misurazioni e i confronti, da questo stimare statisticamente quale dovrebbe essere una soglia, insomma una cosa molto complicata»⁴²⁸.

Questi elementi rendono il metodo antropometrico uno strumento di comparazione soggettivo, a differenza del metodo morfologico che, tramite la scomposizione dei volti in componenti e sotto-componenti, riesce a fornire risultati più affidabili, essendo l'operatore guidato nell'analisi degli elementi evidenziati sulla base della *check-list* predisposta da comitati scientifici.

A differenza di quanto sostenuto dai consulenti della Difesa, tale metodo non sarebbe dunque indicato per la comparazione fisionomica, nemmeno quando associato ad altri metodi di attività.

Ciò posto in via generale, si osserva che l'analisi antropometrica dei consulenti della Difesa appare non supportata da riferimenti scientifici per i seguenti motivi.

Un primo profilo di criticità è rappresentato dalla scelta dei punti di repere che, stando a quanto riportato nella relazione dei consulenti, sono stati individuati sulla base di "*quelli che in letteratura sono distintivi per l'accertamento*"; tuttavia, non è poi stato riportato alcun riferimento bibliografico, ma si è rimandato ad un'immagine ritraente un volto sintetico in cui sono evidenziati dei punti (**Figura 18**).

La stessa immagine è stata reperita su Internet, tramite una semplice ricerca sul motore *Google* e scaricata da una fonte aperta, un articolo di una rivista *web*.

In ogni caso, nell'immagine trovata sul *web*, nella sua versione originale e non tagliata come quella allegata nella Relazione della Difesa, sono riportati 33 punti per il profilo frontale e 19 punti per quello laterale.

I consulenti della Difesa hanno invece individuato solo 15 punti per il profilo frontale e 11 per quello laterale. Orbene, questa prima attività di selezione dei punti lascia emergere il carattere soggettivo e discrezionale di questo tipo di analisi.

⁴²⁸ *Ivi*, pag. 109.



Figura 18 - “Punti ideali da identificare per il riconoscimento facciale”

Altro profilo di criticità è costituito dal riferimento (unico) ad una pubblicazione a riprova dell'affidabilità del metodo: la pubblicazione citata (*“A New Experimental Approach to Computer-Aided Face/Skull Identification in Forensic Anthropology* - Ricci Alessio, Marella Gian Luca, MD, and Apostol Mario ALEXANDRU, MD - *The American Journal of Forensic Medicine and Pathology* - vol. 27, Number 1, March 2006⁴²⁹), oltre ad essere piuttosto risalente nel tempo, non ha in realtà come oggetto l'uso della foto-antropometria per il confronto forense di volti rappresentati in immagini, bensì un *“nuovo approccio alla comparazione volto-cranio, assistita da computer, ai fini di identificazione personale nell'antropologia forense”*⁴³⁰ di persone sospettate di essere scomparse.

In questo scenario, le due immagini poste a confronto (volto e radiografia del cranio) presentano caratteristiche evidentemente differenti rispetto alle immagini oggetto dell'attività di consulenza richiesta nel presente procedimento, soprattutto per la qualità e la posizione.

2.7. Considerazioni finali

Alla luce della precedente analisi, la Corte di Assise ritiene condivisibili le congrue e motivate conclusioni cui è pervenuto il consulente della Procura generale, ing. Tessitore, le

⁴²⁹ Relazione di C.T. Difesa Bellini, pag. 54.

⁴³⁰ Nell'abstract dell'articolo citato si legge infatti: *“The present study introduces a new approach to computer-assisted face/skull matching used for personal identification purposes in forensic anthropology”* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16501348/>.

M

quali si dimostrano corrette alla luce della migliore scienza ed esperienza del settore di riferimento al momento della decisione.

Per contro, sono state esposte le ragioni per le quali non sono condivisibili le osservazioni dei consulenti della Difesa, il cui elaborato non va esente da alcune contraddizioni e incongruenze, che sono state via via evidenziate.

In particolare, sono state spiegate le motivazioni che inficiano il giudizio di sussistenza di due componenti dissimili rilevanti, operato dai consulenti della Difesa (la cicatrice e la fossetta giugolare) e impongono, invece, di convalidare la tesi del consulente dell'Accusa.

Dunque, si deve ribadire quanto già osservato in premessa con l'ordinanza che ha respinto la richiesta di espletamento di una perizia *ex officio*, dovendo ritenersi che la Corte di Assise, attraverso l'accurato ed esaustivo contraddittorio tecnico, avesse a propria disposizione tutti gli elementi per assumere una decisione quale *peritus peritorum*.

In definitiva, la tesi espressa dal consulente della Procura generale fonda il giudizio di sostegno forte alla tesi accusatoria sul riscontro di ben **9 componenti simili** (e sia pure con 9 elementi non comparabili ed una componente reputata dissimile spiegabile), tre delle quali afferiscono alle componenti del volto (si consideri che, al riguardo, sono reputate sufficienti 2 sole corrispondenze).

Occorre ricordare che non si è pervenuti ad un giudizio di sostegno molto forte all'ipotesi che si tratti del medesimo soggetto - che costituisce il grado più elevato di riconoscimento positivo -, mancando elementi di carattere spiccatamente distintivo, ma di un giudizio di **sostegno forte**, il quale comunque si traduce in una valutazione di compatibilità tra l'uomo raffigurato sul binario 1 (uno) della stazione di Bologna e la persona di Paolo Bellini.

Dunque, non si è pervenuti ad una conclusione in termini di certezza, anche perché la qualità delle immagini non lo permetteva, ma comunque si tratta di un giudizio di elevata verosimiglianza della corrispondenza.

In altre parole, è altamente probabile che l'uomo raffigurato al binario 1 (uno) della stazione di Bologna il 2 agosto 1980 fosse Paolo Bellini.

Si tratta, allora, di un rilevante indizio a carico dell'imputato, che deve essere necessariamente combinato con gli altri elementi indiziari di segno analogo, primi fra tutti quello costituito dalla caduta dell'alibi e la prova della sua falsità a seguito della deposizione della *ex coniuge*.

M

2.8. La rilevanza del c.d. confronto olistico: il riconoscimento di Maurizia Bonini.

Un altro elemento di primaria importanza si aggiunge alle risultanze della consulenza fisionomica della Procura Generale; scaturisce anch'esso dalla deposizione di Maurizia Bonini.

Si tratta del riconoscimento effettuato dalla testimone dell'ex marito nel video più volte citato.

Come sottolineato dal consulente tecnico della Procura generale, il c.d. riconoscimento olistico nella letteratura scientifica è considerato come strumento avente un elevato grado di attendibilità laddove esso provenga da un familiare, come avvenuto nel caso di specie.

Il C.T. Tessitore ha osservato in ordine a tale metodologia quanto segue: *“Comparare con il metodo olistico due volti significa sfruttare quel processo naturale con il quale il cervello umano identifica le persone ed in cui tutte le caratteristiche del volto sono valutate simultaneamente. Tale processo è estremamente accurato quando il volto è familiare (ad esempio amici, colleghi, celebrità), ma può essere estremamente inaccurato quando il volto appartiene a una persona non familiare [Bruce et al. 2001]”*⁴³¹.

Nella memoria tecnica della Procura generale, depositata a seguito dell'audizione dei consulenti di parte, sono stati citati alcuni studi effettuati sul riconoscimento di soggetti da parte di familiari e non familiari, il cui esito avrebbe confermato l'elevato grado di attendibilità del riconoscimento ove effettuato da persone familiari e ciò anche in ipotesi di carente risoluzione delle immagini⁴³².

La ragione di ciò è facilmente intuibile, posto che il familiare o la persona che ha (o che ha avuto) con l'interessato un rapporto di assidua frequentazione non solo conserva il ricordo dei tratti somatici dello stesso in modo più nitido, ma è in grado di riconoscere la predetta persona sulla base di un esame globale delle sue caratteristiche somatiche, come delle sue movenze, dei suoi atteggiamenti e di altri aspetti talora ad altri impercettibili.

Al riconoscimento effettuato dalla Bonini occorre attribuire massima attendibilità per diversi ordini di motivi.

Occorre premettere che Maurizia Bonini conosceva fin da giovane Paolo Bellini, con il quale aveva convissuto per un rilevante periodo; lo ha frequentato assiduamente anche quando era latitante, avendo trascorso con lui un periodo in Brasile ed anche diversi periodi

⁴³¹ Relazione C.T. Procura generale, pag. 58.

⁴³² Nella memoria tecnica si riportano i seguenti testi: Bruce - Henderson e a. 2001; Johnston - Edmonds 2009; Roark - O'Tool 2003.

in Italia, una volta che vi rientrò sotto mentite spoglie.

In secondo luogo, nel corso della sua deposizione la signora Bonini ha fatto cenno ad alcuni particolari e caratteristiche del volto dell'imputato (ad es. la presenza di una cicatrice nella parte sinistra del mento; le modalità con cui portava i capelli; la più volte citata fossetta mento-labiale), denotando un'approfondita conoscenza dei tratti somatici dell'ex marito, oltre che una conservata capacità mnemonica.

Più in particolare, ella ha posto a base del riconoscimento del volto dell'ex marito uno specifico tratto fisico ed un ulteriore oggetto tipizzante, quali la conformazione della fossetta mento-labiale e il fatto che l'uomo raffigurato indossasse un crocefisso appeso alla catenina d'oro.

In modo ancora più efficace, la donna ha fatto esplicito riferimento alle movenze dell'uomo che cammina sul primo binario:

TESTIMONE BONINI MAURIZIA - *Sembra mio marito, è Paolo. È Paolo perché ha qua la ... Qua, questa fossetta qua e qua, comunque si vede, avrà i capelli più indietro ma comunque è lui. Anche nella foto immagine che è stata passata nel telegiornale, lo riconosco ancora meglio che nel movimento (...) Ho detto che è Paolo ed è riconoscibile da parte mia molto la parte inferiore del viso perché in alto qui ha i capelli indietro, che di solito li aveva avanti, mentre nella foto dei giornali dove c'è l'immagine, ha i capelli più naturali, più suoi⁴³³.*

Si tratta di profili tutti che avvalorano il giudizio di attendibilità del riconoscimento, ancorandolo a parametri obiettivi.

Quanto alla credibilità della Bonini, si rimanda alle osservazioni di cui al Cap. 5.

In definitiva, il riconoscimento fotografico dell'imputato da parte della ex coniuge, oltre a rivestire di per sé una forte valenza probatoria e persuasiva, avvalora per altro verso anche le conclusioni assunte nella consulenza fisionomica della Procura generale; il solo intreccio di tali fattori probanti, induce già a ritenere altamente probabile che l'uomo ritratto sul binario primo della stazione ferroviaria di Bologna, il mattino del 2 agosto 1980, fosse Paolo Bellini.

Vedremo che questo nucleo centrale di prove si arricchisce di molti altri elementi probatori convergenti fino all'univocità del giudizio finale.

⁴³³ Trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 45.

2.9. Il crocefisso

Secondo la tesi dell'Accusa a rafforzare le conclusioni della consulenza fisionomica e del riconoscimento da parte di Maurizia Benini concorrerebbe un ulteriore elemento di giudizio, costituito dal fatto che l'uomo ritratto sul primo binario della stazione felsinea portava al collo una catenina d'oro cui era legato un crocefisso.

Proprio per tale motivo in data 10.7.2019, nel corso della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di Maurizia Bonini, vennero sequestrati due crocefissi⁴³⁴, ritenendo che uno di essi potesse essere quello indossato dall'uomo del video.

È stato quindi conferito uno specifico incarico tecnico ai consulenti del Servizio Centrale della Polizia Scientifica in ordine ai crocefissi.

Anche la Difesa di Bellini ha incaricato i propri consulenti tecnici e fornito una propria consulenza.

Prima di passare all'esame delle risultanze di tali accertamenti, appare importante evidenziare come le tesi delle parti divergano su un tema preliminare, ovvero quello della prova dell'appartenenza dei due crocefissi sequestrati a Paolo Bellini.

I difensori dell'imputato hanno osservato che l'attuale abitazione di Maurizia Bonini non è la stessa ove risiedeva ai tempi con Paolo Bellini; che, inoltre, in un passaggio di un'intercettazione ambientale, Maurizia Bonini affermava di ricordare che, dopo il divorzio, Paolo Bellini si fosse recato a prelevare i propri effetti personali dall'abitazione.

In realtà, una simile asserzione non appare capace di escludere che Bellini potesse avere lasciato nella vecchia residenza qualcosa che gli apparteneva e che poi la Bonini abbia portato con sé quando ha traslocato nella nuova abitazione.

Infine, i difensori hanno posto l'accento sul fatto che Maurizia Bonini aveva affermato, nel corso di un'altra conversazione intercettata, che Paolo non aveva mai indossato un crocefisso e ciò era stato confermato anche dalla nipote Daniela Bellini.

Si tratta, per vero, di una lettura un po' affrettata e parziale del contenuto delle conversazioni intercettate, nel corso delle quali, invece, emergono anche degli elementi di segno contrario.

In particolare, nell'intercettazione ambientale eseguita poco dopo la descritta perquisizione del 10.7.2019, Maurizia Bonini discuteva con i propri interlocutori - dapprima la nipote Daniela e poi il figlio Guido - proprio dei due crocefissi:

⁴³⁴ La perquisizione fu eseguita dalle ore 7,15 alle 9,45 del giorno 10.7.2019; cfr. i verbali in atti

D. Bene, mamma ... ti volevo dire che ... il mio crocefisso, che secondo me era del papà, sottilino, giallo ... con una punta di ... di rubino. E allora ... cosa gli hai detto direttamente a lui? Io gli ho detto che ...inc.. ... oro giallo piatto, maschile ...

M. Cioè ... quello che han portato via ... quella croce lì secondo me ... non so di chi era. Se era sua o se era di ...

D. Ma cos'era? Oro bianco? O giallo?

M. Oro giallo.

D. Oro giallo, ma ...

M. Cioè una è di Ma ... una è del battesimo ... o della comunione di Matteo. Quello ho detto ... quello... quello era di mio nipote, son sicura, perché gliel'ho regalata io. Non so ... o battesimo, o comunione ... però di Matteo. Che adesso ha vent'anni. L'altro non lo so che crocefisso è.

D. Mamma, ma che cazzo ...

M. Però Paolo ... perché Paolo c'ha una catena no?

D. Ma Paolo non l'ha portato mai il crocefisso ...

M. C'ha una catena al collo e una medaglietta ... c'ha una medaglietta ...

D. Sì però ... eh.

M. m'ha detto che ... perché si vede in una foto. Dopo, quella lì la portava sempre Paolo ... ce l'aveva sempre al collo.

D. Però ... in quell'Ottanta lì ... che andavano di moda quelle catene grosse, con uomini con crocefissi .. lui portava ... io non l'ho mai visto Paolo con un crocefisso.

M. No ..

D. Chissà ..

M. ... crocefisso no.

D. Mai portato infatti.

M. Aveva però quella catenina lì che dev'essere ..inc.. vecchia.

D. Però ... che tu sappia ..

M. Eh.

D. Non ha mai portato in vita sua un crocefisso al collo?

M. No no. No.

D. Se cercano un crocefisso vuol dire che questa persona qua, fotografata a Bologna aveva ...

M. Sì.

D. ... un crocifisso al collo.

M. Secondo me sì. Eh ... non lo so. Io non lo so poi ... perché quella foto che c'ha Paolo ... nella foto c'ha sempre avuto quella ... quella catenina, di queste qua ... di quelle proprio di una volta ... con un nodo e c'era la medaglietta. Che non so che medaglietta sia. Dev'essere una medaglietta della Madonna, però. E l'ha sempre portata quella lì ... non se l'è mai tolto ... però ... forse ha portato anche un crocifisso. Forse ... sennò ... quello lì che han portato via. Non vorrei che fosse uno di quelli ...

D. Dei tuoi amici?

M. Sì ... quel ... non quello di Matteo ... l'altro. Che ne han portati via due, guarda...⁴³⁵.

Nell'intercettazione di cui al progr. 2, sempre in data 10.7.2019, la nipote Daniela torna sul tema:

D. Sì, però io non mi ricordo Paolo quando ero bambina di averlo mai visto con un crocifisso al collo ... inc..

M. No, c'ha una catenina. Ce l'ha nella foto, si vede bene ...

D. Sì ..

M. È una catenina che c'ha un nodo qui, proprio un nodo per ... per accorciarla, sai ... e poi

D. Ma voglio vedere quella foto lì ... come si chiama? Incriminante, quindi ...

M. Ma non ce l'ha quello lì. Quella ... della foto lì del giornale, ... inc ... senza catenina.

D. E allora perché cercano una catenina?

M. Può darsi che si veda ... nelle foto che hanno loro ... di quel tipo lì. Quella che era sul giornale, sembra senza catenina. Poi io ho detto: beh, non è lui, perché non ha la catenina. C'ha sempre la catenina al collo⁴³⁶.

Inoltre, il tema riemerge poco dopo; si riporta il seguente passo:

G. Perché alla Silvia le han portato via i crocefissi di Medjugorje?

M. Tutti. Tutti ...

G. Anche a te?

M. Sì. Due.

G. Ma perché?

M. A Matteo ... anche a Giuliano. Anche la catena del collo ... tutto.

⁴³⁵ Cfr. progr. 1 del 10.7.2019, trascrizioni pagg. 102, 103 e 104.

⁴³⁶ Cfr. trascrizione, pagg. 112.

G. *Ma perché?*

M. *Cercano un crocifisso. Ma sai che quello che han preso che secondo me è di Paolo? Dei due che mi hanno preso a me ... uno dei due ...*

G. *Ecco perché mi han chiesto se avevo delle catene ... delle catenine ...*

M. *Uno dei due, secondo me è di Paolo.*

G. *... inc ... mi ha detto ... no no, questo qua è proprio ...inc.. ... assolutamente.*

M. *Uno dei due ... secondo me è di Paolo.*

G. *Ah, i crocefissi dici?*

M. *Perché lui c'ha una catenina al collo. Nelle foto. E secondo me quello là è un crocefisso. E fa: "Che cos'è signora questo qua?". Secondo me .. inc ... perché lui l'ha sem ... quella catenina lì l'ha sempre portata. Qui c'ha un nodo ... c'ha un nodo ... infatti si vede il nodo. Era ... sai quei nodi perché era lunga? Ha fatto un nodino lì per accorciarla. "E quella lì che cos'è?". È una medaglietta. È una medaglietta. Si vede, che è rotonda ... si vede che non ha il crocefisso. È una medaglietta, è rotonda ...*

G. *Eh ...*

M. *Però può darsi che il filmino ... a Giuliano han portato via tutti i filmini ... c'era quel filmino là? A Giuliano hanno preso tutti i filmini del mare, dove c'è anche Paolo ...*

G. *Cioè, quindi c'ha più roba Giuliano che noi? Immagino ...*

M. *Sì ... sì ...*⁴³⁷

Va premesso che l'opinione di Daniela Bellini non pare potersi valorizzare, perché la donna, così come non ha ricordato la vacanza al Passo del Tonale, non può ricordare un particolare così specifico, ovvero ciò che portava lo zio al collo nel 1980, quando aveva 9 anni appena.

Quanto a Maurizia Bonini, i passi della conversazione sopra riportati ne attestano ancora una volta l'assoluta buona fede, perché nelle immagini che gli inquirenti le avevano mostrato la donna non aveva notato che l'uomo raffigurato portasse al collo una catenina - che, invece, vi era, come si evidenzia nel video e nei *frame* da esso estrapolati-, così ella si era illusa che quell'uomo non fosse Paolo, perché lui invece portava sempre la catenina al collo.

In ogni caso, emerge una prima indicazione importante, proveniente da una persona assolutamente deputata a rispondere su tale profilo, è cioè che Bellini indossasse sempre una catenina d'oro al collo e l'uomo raffigurato nel video ne porta una.

⁴³⁷ Cfr. trascrizione, pagg. 115 e 116.

Nelle conversazioni sopra riportate, all'inizio la Bonini pareva escludere che Bellini avesse mai avuto un crocefisso, dopodiché, in uno sforzo di memoria, nella donna iniziava ad affiorare il ricordo che Bellini in passato avesse portato, oltre ad una medaglia, anche un crocefisso.

Emergeva in lei, subito dopo, il dubbio che addirittura uno dei due crocefissi sequestrati dalla Polizia nella sua casa appartenesse proprio a Bellini; nel proseguimento della conversazione la donna pareva quasi convinta di ricordare ciò, posto che ripeteva spontaneamente per ben tre volte al figlio Guido che uno dei crocefissi poteva essere di Paolo.

In realtà, la Bonini non ha dissipato del tutto questo dubbio, perché l'espressione da ella utilizzata (*"uno dei due, secondo me è di Paolo"*), con l'uso dell'espressione "secondo me", lascia intravedere ancora delle incertezze.

Anche nel corso della sua deposizione in dibattimento Maurizia Bonini ha confermato la predetta circostanza, aggiungendo dei particolari ulteriori, ad es. che Paolo aveva iniziato a portare il crocefisso nella catenina subito dopo il matrimonio con lei:

AVV. FIORMONTI - Senta ma perché suo marito normalmente portava una catenina, aveva una catenina al collo?

BONINI MAURIZIA - Sì, portava una catenina. Aveva un nodo allora, sì però quando ce l'ha ... La catenina Avvocato, è una catenina.

AVV. FIORMONTI - Sì, questo l'abbiamo capito. BONINI MAURIZIA- Non è un viso. Vorrei che non fosse quel viso.

AVV. FIORMONTI - Ha detto che portava un nodo. Che c'era, alla catenina c'era qualcosa oltre alla catenina o era senza ... Diciamo così, né crocifissi né madonnine né altri oggetti sacri attaccati? BONINI MAURIZIA - Ne aveva ... Delle volte c'era subito una ... Negli anni '70 aveva una madonnina, poi ha avuto anche il crocifisso dopo, appena sposati.

AVV. FIORMONTI - Questi crocifissi a cui lei si riferisce, chi è che li ha tenuti durante questi anni? BONINI MAURIZIA - Guardi, di quelli che hanno trovato ... Se si riferisce a quello che hanno trovato in casa mia, mi sembra che fosse quello il suo perché era fatto un po' a scooby-doo però ... Mi pare che fosse quello (cfr. trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 85).

Si riporta un altro passo della stessa testimonianza:

SOST. PROC. GENERALE, DOTT. PROTO - Ho capito. Perché lei ne parla con suo figlio di questa cosa qui, G. è Guido. L'ultima cosa che le chiedo io, poi le fa una domanda il mio collega, il dottor Palma, è questa: sempre un'intercettazione, a pagina 115, siamo nel giorno

10 luglio quindi il giorno della perquisizione, lei commenta con suo figlio Guido il sequestro di un crocifisso e dice: "Uno dei due secondo me è di Paolo, mi ha detto no, questo proprio qua assolutamente", uno dei due - ribadisce lei - secondo me è di Paolo". Lei può confermare questa affermazione che fece con suo figlio nel corso di questa intercettazione?

TESTIMONE BONINI MAURIZIA - Sì, sì, la confermo perché l'altro mi sembra era del battesimo di mio nipote o di un ... Sì, era piccolino l'altro sì.

SOST. PROC. GENERALE, DOTT. PROTO - Esatto perché poi glielo abbiamo chiesto anche noi, contestandole questa conversazione, dice: "Confermo che uno dei due crocifissi era di Paolo" (cfr. trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 95).

Si noti, però, come anche in queste ultime dichiarazioni, quanto all'attribuzione di appartenenza di un crocifisso all'imputato, permanga l'impiego di espressioni palesanti profili di dubbio ("mi sembra", "mi pare che", ecc.).

Secondo la consulenza tecnica eseguita dal Servizio Centrale della Polizia Scientifica, i crocifissi sequestrati nell'abitazione di Maurizia Bonini, che presentano una lunghezza rispettivamente di 30 mm. e 25 mm., sono entrambi compatibili con la lunghezza del crocifisso portato dal soggetto ripreso nel filmato girato Polzer, che è stata stimata oscillare tra un minimo di 19,44 mm. e un massimo di 30,57 mm. (cfr. relazione, pagg. 53, 54).

I consulenti tecnici della difesa di Paolo Bellini hanno sostanzialmente affermato di condividere il metodo di stima usato dall'ing. Tessitore e i risultati conseguiti nell'analisi del crocifisso indossato dal soggetto ripreso nel filmato Polzer e nella stima delle loro dimensioni.


Nonostante ciò, i CCTT della difesa si sono poi soffermati diffusamente sull'asserito margine di errore in cui la stima del consulente dell'Accusa poteva essere incorso, producendo una serie di calcoli, fortemente censurati nella metodologia da parte della Procura generale.

In realtà, il profilo anzidetto appare superfluo, non aparendo necessario prendere posizione su esso, perché, come osservato, non può esservi certezza che uno dei due crocifissi in sequestro appartenesse all'imputato.

Ciò che, però, si deve sottolineare è il fatto che nelle riflessioni espresse ad alta voce subito dopo la perquisizione, ma anche nelle dichiarazioni pubbliche rese dopo avere meditato su tale circostanza, **Maurizia Bonini ha ricordato in modo chiaro non solo che Paolo in passato indossava una catenina d'oro, senza mai toglierla, ma anche che per un certo periodo di tempo aveva applicato ad essa un crocifisso.**

Si tratta di due aspetti che ancora una volta accomunano Paolo Bellini all'uomo raffigurato nel video Polzer, il quale indossa entrambi i monili.

Allora, vi è un ulteriore rilevante e convergente indizio, che si aggiunge al profilo dell'acclarata compatibilità fisionomica tra Bellini e tale uomo e al riconoscimento operato dalla *ex* coniuge, arricchendo il quadro complessivo con l'introduzione di un elemento caratteristico della persona di Paolo Bellini.



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few cursive strokes.

CAP. 3 - L'INTERCETTAZIONE AMBIENTALE NELL'ABITAZIONE DI CARLO MARIA MAGGI

3.1. Un'indicazione provvidenziale

Come anticipato, tra gli elementi di prova per così dire "nuovi" a carico di Paolo Bellini, si annoverano un'intercettazione ambientale disposta presso l'abitazione di Carlo Maria Maggi e l'episodio dell'incontro avvenuto il 12 ottobre 1990 tra l'imputato e Sergio Picciafuoco.

Appare opportuno trattare l'intercettazione ambientale in questa fase, perché essa si risolve, anzitutto, in una conferma della presenza di Bellini alla Stazione il giorno 2 agosto 1980, salvo poi aggiungere anche profili ulteriori.

Per contro, appare opportuno trattare il tema dell'incontro con Picciafuoco nella parte finale, poiché esso presuppone una più approfondita conoscenza della storia personale dell'imputato.

La predetta intercettazione ambientale venne disposta in un altro procedimento.

Nel corso delle indagini preliminari sono stati acquisiti tutti gli atti del procedimento penale relativo alla strage di Piazza della Loggia (Brescia, 28 maggio 1974).

In quest'ultimo procedimento erano stati acquisiti gli atti relativi alla più recente indagine sulla strage di Piazza Fontana, tra i quali vi erano alcune intercettazioni ambientali disposte dalla autorità giudiziaria di Milano nell'abitazione di Carlo Maria Maggi.

Nel presente processo assume particolare rilievo un'intercettazione ambientale eseguita presso l'abitazione del dott. Carlo Maria Maggi il 18 gennaio 1996.

La Procura generale ha acquisito il reperto contenente l'audio e la trascrizione già disposta nel diverso procedimento penale; ha poi disposto una nuova trascrizione, nominando C.T. il dott. Michele Ferrazzano, che perveniva a risultati sostanzialmente analoghi, salvo alcune lievi divergenze.

La Procura generale ha prodotto i decreti autorizzativi dell'intercettazione ambientale.

Quanto all'utilizzabilità in questo diverso procedimento, sono sicuramente soddisfatti i presupposti dell'art. 267 c.p., posta la natura e la gravità dei reati per cui si procede.

Si tratta di un dialogo intercorso nell'abitazione privata di Carlo Maria Maggi all'ora di cena, tra lo stesso Maggi, la moglie Imelda e il figlio Marco in orario serale.

Appare opportuno riportarla integralmente, anche per consentirne una più agevole comprensione di insieme.

soggetto A: Voce Femminile Imelda
soggetto B: Voce Maschile Marco Maggi
soggetto C: Voce Maschile Carlo Maria
soggetto D: Voce Maschile Lorenzo

A: mangiamo?

B: mangiamo...

C: ... (inc.) ... sai com'è..., che Ustica è stato... un episodio di guerra fredda come ha detto questo

la strage di Bologna è stato un tentativo di confondere le acque capisci?! Per fare dimenticare

A: Sì ... Dove c'è scritto Che ... Su tutti i giornali ben pensanti...

B: E i tuoi cosa dicono?

A: Eh?

B: E tu quello che sai?

A: Eh...?

B: (inc.)

C: Lo so perché... è così eh... **Ma in pratica già qua nei nostri ambienti... erano in contatto con il padre di sto' aviere... e dicono che portava una bomba, ecco! lo pensavo che (inc.) duecento... era alla stazione...**

SOGGETTO A: Ma tanto non...

SOGGETTO C: non so, sono andato a parlare a Bologna.

SOGGETTO A: è stato Zorzi, ma mi sa che ci sia ...

SOGGETTO C: Volevo dirtelo oggi ...

SOGGETTO A: va bene.

SOGGETTO A: Cosa è successo in appello?

Voci sovrapposte

B: Ora c'è l'appello... (Inc.)

A: Eh?

C: La cassazione ha ... l'ha ... l'ha rimandato e in appello ..., e in appello l'hanno....assolto...

A: E tu niente?

C: Sì... E quindi è definitiva è venuto fuori che l'hanno assolto, insomma... in primo

A: Ci sarà la cassazione, adesso...

C: La cassazione...no, non fa l'appello...

A: E poi ha...

B: è venuto fuori ..., in primo grado l'ergastolo, in secondo grado...

C: È stato assolto! Poi... hanno ricorso in cassazione ... e allora ... e lo hanno assolto di nuovo!

B: si è così...

A: ah ecco ecco...

B: sì, sì, sì la televisione (inc.)

C: non credo secondo me l'hanno condannato...

A: (Mah... no, mah... è finita adesso...)

C: (Una volta, così...)

A: adesso ultimamente adesso, ha detto che è stato assolto... (inc.)

C: e adesso non lo so mah... (inc.) ... la Mambro e il Fioravanti...

A: Marco...Marco...

B: ... quindi sta dicendo che la Mambro e Fioravanti hanno fatto (inc.) a Bologna?

C: Sì, sicuramente... Sono stati loro...

A: ascoltami...

C: **Eh... intanto lui dei soldi...**

A: Taci, perché...

Pausa

C: neanche che lo comprino i genitori del Silvano perché scrive anche la Braghetti, che lo adora...

B: ma i genitori del Silvano non sono impegnati, cioè...

C: strano... io ero convinto

B: (inc.)...

C: No...

B: più che altro.. , cioè lei dovrebbe (inc.) (la scuola, la roba, le cose)...

C: Mah uno fa sempre quel che gli dice...ma...

B: (inc.) ste robe qua...

SOGGETTO C: Non è finita., può sempre...sempre lei...infatti...

B: (inc.) finita... (inc.)

C: Ecco...appunto...

B: (inc.) ...notte...

Pausa- voci sovrapposte

Nel sottofondo del dialogo si può udire una televisione accesa, mentre sta andando in onda un servizio del telegiornale in cui parla della nota vicenda di Ustica.

Maggi prendeva spunto da tali notizie per affermare: «... *Sai com'è..., che Ustica è stato... un episodio di guerra fredda come ha detto questo qua; perché la strage di Bologna è stato un tentativo di confondere le acque, capisci? Per fare dimenticare Ustica*».

A quel punto il figlio Marco dimostrava interesse ad approfondire l'argomento della strage di Bologna, avanzando degli interrogativi (MARCO: *E i tuoi cosa dicono? MAGGI: Eh? MARCO: E tu quello che sai?*). Maggi rispondeva, fornendo alcuni dati di estremo interesse per il presente processo: “*Lo so perché ... è così eh ... Ma in pratica già qua nei nostri ambienti... erano in contatto con il padre di sto' aviere ... e dicono che portava una bomba, ecco! Io pensavo che ... (inc.) duecento ... era alla stazione, c'era perfino ...*”.

La trascrizione peritale disposta nel procedimento milanese diverge da quella operata dal consulente tecnico nominato dalla P. G. per il solo fatto che al posto della parola “duecento” vi è quella “cento”.

Infine, sempre sollecitato dal figlio che lo interrogava sugli autori della strage della stazione di Bologna, Maggi affermava di essere sicuro del coinvolgimento di Fioravanti e Mambro (MAGGI: *Sì sicuramente IMELDA: Marco! Ascoltami... MAGGI: “Sono stati loro...”*).

Egli probabilmente stava commentando la decisione della Corte di Cassazione⁴³⁸ che aveva confermato la condanna dei predetti.

Subito dopo, aggiungeva un dettaglio di natura economica: “*Eh ... intanto lui ha i soldi*”⁴³⁹.

La consecuzione stessa del discorso e l'uso del pronome maschile non lasciano margine a dubbi sul fatto che quest'ultima asserzione fosse da porre in correlazione con la figura di Fioravanti.

Interveniva poi la moglie di Maggi e zittiva quest'ultimo, probabilmente per impedire che rivelasse al giovane figlio ulteriori particolari sulla strage.

⁴³⁸ Era stata da poco emessa la sentenza della Cassazione del 23.11.1995, che aveva confermato le condanne di Mambro e Fioravanti irrogate con la nota sentenza della Corte di Assise di appello di Bologna del 16.5.1994.

⁴³⁹ Il dott. Ferrazzano ha invece trascritto “*Eh... intanto lui ... dei soldi*”, precisando che tra le parole “*intanto lui*” e “*dei soldi*”, si percepisce un fonema monosillabico”.

Si tratta di un elemento di ulteriore riscontro al giudicato di condanna per la strage di Bologna formatosi nei confronti di Giuseppe Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro, posto che le parole utilizzate da Maggi non solo non lasciano spazio a dubbi circa il coinvolgimento dei predetti esponenti dei NAR, ma confermano ulteriormente che gli artefici della strage agirono anche per una finalità di natura economica, posto che l'accostamento dei "soldi" alla strage non appare interpretabile in altro senso se non in quello di ritenere che Fioravanti avesse ricevuto un compenso in denaro per l'orribile compito svolto.

Appare opportuno osservare che si tratta di un'intercettazione carpita in un ambito domestico e perciò stesso riservato, ciò che induce ad attribuire alla dichiarazione la massima genuinità, dovendo escludersi che in una simile situazione Maggi potesse mentire al figlio.

In secondo luogo, le predette asserzioni provengono da un soggetto particolarmente qualificato a riferire su dette circostanze.

Occorre ricordare che Carlo Maria Maggi, deceduto il 26.12.2018, è stato un componente di primo piano del gruppo neofascista eversivo *Ordine Nuovo*, nell'ambito del quale, oltre ad essere un ideologo, era stato il responsabile della cellula veneta.

Come si è osservato nella parte II, egli è stato condannato in via definitiva quale mandante della strage di piazza della Loggia a Brescia del 1974, insieme a Maurizio Tramonte⁴⁴⁰.

Nel presente processo il suo nome è emerso in diverse circostanze; in particolare, il teste **Vincenzo Vinciguerra** all'udienza del 26.5.2021 ha riferito in merito ai suoi contatti con esponenti dei servizi segreti, al progetto di uccisione di Mariano Rumor elaborato dallo stesso Maggi e all'incontro avvenuto a Barcellona tra Delle Chiaie e Maggi.

Tale radicato coinvolgimento nell'ambito del panorama del terrorismo di estrema destra, storicamente e giudiziariamente accertato, fa di Maggi una persona altamente qualificata a riferire su determinati fatti, in quanto conoscitore privilegiato delle trame eversive di quell'epoca.

Come si è avuto modo di vedere nella prima parte della presente trattazione, gli esponenti di *Ordine Nuovo* erano a conoscenza del progetto della strage di Bologna, non solo per quanto attiene alla componente veneta - come emerso dalla testimonianza di Giovanni Tamburino e dalle deposizioni all'epoca rese da Vettore Presilio e Aldo Del Re - ma anche attraverso la compagine romana, poste le relazioni strette esistenti tra Fioravanti, Signorelli e Semerari, emerse in questo, come in altri processi.

⁴⁴⁰ Cfr. sentenza Corte d'Assise di Appello di Milano del 22/7/2015, 39/15, irrevocabile il 20/6/2017

Dunque, Maggi ha offerto in detta conversazione alcuni formidabili elementi che a parere della Corte alludono alla figura di Paolo Bellini, accostandolo in modo inequivocabile alla strage.

Il primo tra essi è l'aver riferito della presenza tra gli autori della strage di un "aviere", al quale addirittura ha attribuito il ruolo di trasportatore della bomba; il secondo, è di avere anche fatto cenno al "padre" di tale aviere (*"Ma in pratica già qua nei nostri ambienti ... erano in contatto con il padre di sto' aviere... e dicono che portava una bomba, ecco!"*).

I due profili, anche attraverso la loro combinazione, richiamano alla mente la figura di Paolo Bellini, perché, da un lato, questi era appassionato di volo ed aveva ottenuto il brevetto per pilotare, e, dall'altro, il padre di lui, *ex* paracadutista della Folgore, era sicuramente collegato ad ambienti della destra eversiva e dei servizi, come poi si avrà modo di osservare, nel commentare alcune importanti dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame e nel trattare la relazione esistente tra Aldo Bellini ed Ugo Sisti.

È improbabile che all'epoca vi fossero altri personaggi esponenti della destra eversiva che pilotassero aerei, perché una simile circostanza sarebbe senz'altro emersa; in ogni caso, è certamente da escludere che vi fosse qualcuno, oltre a Bellini, ad avere al contempo il brevetto da pilota ed anche un padre in costante contatto con la destra eversiva o con i servizi segreti.

Appare anche importante sottolineare come Maggi, nello spiegare al figlio le cause della strage di Bologna, abbia posto in diretta correlazione la strage con il disastro di Ustica (... *"Sai com'è ..., che Ustica è stato... un episodio di guerra fredda come ha detto questo qua; perché la strage di Bologna è stato un tentativo di confondere le acque, capisci? Per fare dimenticare Ustica"*).

Tale correlazione non è affatto nuova ed è emersa anche in questo processo per voce di Vincenzo Vinciguerra, il quale, all'udienza del 4.6.2021 (cfr. trascrizione, pag. 134), dopo avere parlato della falsa pista creata ad arte nell'ambito dell'inchiesta afferente Ustica per far convergere le attenzioni degli inquirenti su Marco Affatigato, ha poi riferito quanto segue:

TESTIMONE VINCIGUERRA - No, Presidente, io le informazioni le ho avute sulla responsabilità degli autori materiali. Poi io ho fatto un'analisi storica, un'analisi politica, per cui sono arrivato ad esempio alle conclusioni, che non era in previsione un colpo di Stato, c'era la difesa disperata in quel momento, perché se si parla del caso di Ustica e scoppiava un pandemonio - va bene? - di difendere l'interesse degli Stati Uniti e della NATO. Ma consideri il Partito Comunista aveva, diciamo, allentato, non rotto, i rapporti con

l'Unione Sovietica dopo l'invasione dell'Afghanistan, parliamo del dicembre del '79. Se si fosse saputo che aerei americani, aerei NATO, avessero abbattuto un aereo nostro, nel nostro cielo, il riavvicinamento PC - Mosca contro la NATO sarebbe stato immediato. È una sola delle conseguenze, una sola delle conseguenze che potevano esserci. Quindi io faccio le analisi storiche.

PRESIDENTE - Quindi la Strage diventa un modo per eludere questo tipo di ...?

TESTIMONE VINCIGUERRA - Presidente, dopo la Strage di Bologna, di Ustica se ne ricominciò a parlare nel 1986, sei anni dopo. La Strage di Bologna ha offuscato, ha offuscato tutto ciò che riguardava Ustica.

Un analogo accostamento tra le vicende di Bologna e di Ustica è emerso nel corso dell'esame di Paolo Bellini.

Questi non ha inizialmente ricordato una frase che il padre gli disse poco tempo prima di morire, ovvero che la strage di Bologna era stata concepita per “coprire” la vicenda di Ustica. La Procura generale allora gli ha contestato quanto aveva riferito nel verbale di interrogatorio reso il 18.11.1999 davanti alla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna, verbale poi acquisito agli atti del dibattimento a seguito della contestazione ai sensi dell'art. 503 c.p.p. L'imputato ha allora ricordato e confermato l'episodio (cfr. trascrizione ud. 26.11.2021, pag. 72).

Secondo l'Accusa, nella conversazione ambientale anzidetta Maggi lasciava intendere ai propri familiari che la fonte della sua conoscenza sulla strage fosse costituita proprio dal padre del citato “aviere”. Dunque, non può costituire una mera coincidenza il fatto che anche il padre di Bellini avesse collegato il disastro aereo di Ustica del giugno 1980 alla strage della stazione, avvenuta soltanto poco più di un mese dopo, attribuendo alla seconda lo scopo di distogliere l'attenzione dal primo dal punto di vista mediatico.

Un simile accostamento con la tragedia di Ustica potrebbe essere ritenuto in contraddizione rispetto al fatto che l'attentato terroristico fosse stato concepito molti mesi prima rispetto alla sua attuazione concreta, tema che ha permeato anche questo processo, così come i precedenti.

Infatti, come già ricordato nel capitolo che attiene alle premonizioni della strage (cfr. Parte II, Cap. 3), vi furono diverse anticipazioni in questo senso⁴⁴¹.

Il tema attiene al movente della strage, il quale, per quanto si è avuto modo di osservare

⁴⁴¹ Il riferimento corre alle dichiarazioni rese da Vettore Presilio al giudice Tamburino e alle dichiarazioni rese da Aldo Del Re.

nella Parte III, che attiene al tema dei mandanti della stessa, non pare possa esaurirsi nella mera affermazione di un'esigenza di distogliere i riflettori dalla vicenda di Ustica, dovendo invece ricercarsi nella sfortunata combinazione tra diverse concause, quali la volontà di riprendere la c.d. strategia della tensione in un momento di apparente stabilizzazione della politica italiana, l'idea di provocare un attentato terroristico di vaste proporzioni al fine di dimostrare una pericolosità superiore a quella dei brigatisti rossi, la necessità di Licio Gelli di riaffermare una sua posizione di supremazia all'interno dell'ambiente massonico, ecc.

Appare, allora, plausibile ritenere che, sia pure dopo che una decisione di compiere la strage era stata assunta, gli avvenimenti di Ustica possano avere contribuito ad accelerare l'organizzazione della strage, già deliberata nelle sue linee essenziali, determinandone un'anticipazione oppure a confermare e rafforzare il proposito criminoso, aggiungendo una fortissima causale ulteriore a una azione divenuta improcrastinabile.

Come affermato dal teste Vinciguerra, infatti, se fosse stato reso di dominio pubblico che si era verificato un errore durante un'esercitazione militare da parte di forze della NATO o addirittura un'azione dolosa nell'ambito del territorio sottoposto alla sovranità dello Stato italiano, ciò avrebbe potuto avere delle ripercussioni politiche molto rilevanti nella politica interna.

Secondo l'Accusa potrebbe confortare una simile ricostruzione anche la constatazione che la prima erogazione del denaro volto a finanziare la strage sarebbe avvenuta nel mese di febbraio del 1979 (pari a 250.000 dollari) a favore di Federico Umberto D'Amato e, poi, vi sarebbe stata un'accelerazione nel mese di luglio del 1980, proprio in seguito alla strage di Ustica, con gli ulteriori versamenti a favore di Marco Ceruti (complessivamente un milione di dollari tra il 20 ed il 30 luglio) e l'ultima *tranche* di pagamento (146.000 dollari)⁴⁴² a Federico Umberto D'Amato, erogata con bonifico del 30.7.1980, a conguaglio dell'anticipo di 850.000 dollari annotato nell'appunto Bologna.

Su questo punto, pur restando l'asserzione plausibile, non vi sono però sufficienti riscontri probatori per delineare un percorso causale lineare. Il contesto storico-politico delineato è tuttavia in grado di comprendere, contemperare e assumere come tra loro compatibili queste molteplici indicazioni.

⁴⁴² Bonifico a favore di "Federico".

3.2. L'operazione di filtraggio del file audio da parte della polizia scientifica di Roma

All'udienza del 29.10.2021 il consulente della Procura Generale, Ing. Ferrazzano, ha deposto sulla trascrizione della conversazione ambientale di cui si è detto sopra.

All'esito è stata prodotta anche la relazione di consulenza in data 22.11.2019.

Va detto che l'analisi tecnica sul contenuto dell'audiocassetta è stata complicata da un'emergenza, verificatasi durante la fase delle indagini preliminari, ma che ha avuto riflessi anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Infatti, la Procura Generale consegnò alla Polizia Scientifica di Roma la cassetta contenente la predetta intercettazione ambientale, incaricandola di duplicare e filtrare l'audio della cassetta in cui era incisa la conversazione ambientale (cfr. il verbale in data 12.6.2020).

Scopo dell'incarico era di ottenere l'eliminazione o la riduzione dei rumori che si udivano nel sottofondo e che in qualche modo interferivano con la conversazione in corso, così da consentire di "decifrare" alcune parole non riportate nelle trascrizioni in quanto risultate incomprensibili.

Tra queste, desta grande rammarico la circostanza che non si sia potuto acclarare il nominativo che Carlo Maria Maggi ha riferito in seguito alla frase "*Era alla stazione, c'era anche ...*"; l'impiego stesso della congiunzione "anche", subito dopo avere ammesso la presenza di Fioravanti, Mambro e dell'aviere, lascia sussistere fondatamente il dubbio che il narratore intendesse fare ai propri famigliari un nome eclatante, di un soggetto di primo piano dell'eversione nera.

Dunque, l'incarico si limitava all'espletamento di un'attività di natura squisitamente tecnica, senza alcun margine di valutazione da parte della polizia scientifica, la quale nella fattispecie concreta assurgeva al ruolo di mero ausiliario dell'autorità giudiziaria e non di consulente tecnico di parte ai sensi dell'art. 359 c.p.p., come era avvenuto invece in altre circostanze nella stessa indagine.

Con la relazione del 12.10.2020 integrata, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio, da due ulteriori note del 16.10.2020 e 22.10.2020, la polizia scientifica partecipava che dalle operazioni tecniche compiute si era manifestata una difformità rispetto alla trascrizione della conversazione, posto che, all'esito del filtraggio audio, la parola in precedenza intesa e trascritta come "*aviere*", doveva essere invece intesa come "*corriere*".

Si tratta, anzitutto, di una conclusione assolutamente distonica rispetto a quelle assunte dal perito nominato dall'autorità giudiziaria milanese nel procedimento *a quo* e dal consulente nominato in questo processo dalla Procura generale, i quali tutti avevano

concordato sul termine “*aviere*”.

Ma ciò che appare ancora più sorprendente è il fatto che la conclusione della Polizia Scientifica trovi secca smentita alla luce dell’esperienza diretta dei componenti di questa Corte di Assise, posto che all’udienza del 29.10.2021 la predetta conversazione audio è stata ascoltata dapprima in aula, con ausilio di personale della polizia scientifica di Bologna e, subito dopo, dai soli membri della Corte in camera di consiglio, per un ulteriore ascolto effettuato tramite l’ausilio di cuffie.

Orbene, in tale ultimo frangente, tenuto anche conto che in quel passaggio specifico del dialogo il disturbo arrecato dal rumore di fondo è quasi inesistente, i giudici hanno potuto distintamente udire, anche in assenza di accorgimenti tecnici, che la parola pronunciata da Maggi era pacificamente “*aviere*” e non “*corriere*”.

Nonostante ciò, la predetta divergenza ha spinto la Procura generale a conferire in data 19.10.2020 l’ulteriore incarico di consulenza all’ing. Michele Ferrazzano, al fine di accertare se le operazioni di filtraggio dell’audio originario potessero provocare distorsioni delle vocali o delle parole pronunciate dai soggetti intercettati e se i *files* trasmessi contenessero la riproduzione integrale dell’audio registrato nella cassetta originaria, indicando eventuali difformità.

Al consulente veniva anche chiesto di procedere alla trascrizione del *file* audio relativo al telegiornale delle ore 20:00 andato in onda il 18.1.1996, nella parte contenuta nell’intercettazione originaria.

La descritta iniziativa della polizia scientifica romana, assunta senza esserne stata in alcun modo richiesta, ha provocato dal punto di vista processuale un rilevante appesantimento istruttorio.

Infatti, il CT della Procura generale, già escusso all’udienza del 29.10.2021 sul contenuto dell’incarico espletato, è stato risentito all’udienza del 3.11.2021 con specifico riguardo alla divergenza sopra descritta.

Inoltre, all’udienza del 22.12.2021 sono stati escussi i testimoni **Fabio Giampà, Stefano Delfino e Giacomo Rogliero**, ammessi dalla Corte *ex art. 506 c.p.p.* e, all’esito delle predette deposizioni, è stato risentito l’ing. Ferrazzano.

I testimoni Giampà, Rogliero e Delfino, tutti commissari in servizio presso la Direzione Centrale della polizia scientifica, sono coloro che si resero autori delle operazioni di filtraggio dell’audio della registrazione ambientale del 18.1.1996 e della diversa interpretazione della parola originariamente intesa come “*aviere*”, nonché firmatari delle tre relazioni in data 12,

16 e 22 ottobre 2020 indirizzate alla Procura generale.

Ci si deve domandare, anzitutto, perché – e per ordine di chi – tali funzionari della polizia scientifica, senza esserne onerati e richiesti abbiano assunto una simile iniziativa.

Appare singolare e forse anche paradossale, che i predetti tecnici della polizia scientifica, delegati unicamente dell'operazione di filtraggio volta a svelare quei vocaboli risultati incomprensibili nelle precedenti trascrizioni, abbiano, senza esserne richiesti, esaminato di iniziativa il contenuto della conversazione ambientale, arrivando addirittura a contraddire quello che era il fine investigativo dell'autorità delegante che mirava a rendere comprensibili altre parole ma non di riascoltare e trascrivere di propria libera iniziativa, strumentalizzando l'incarico, quello il cui significato era ed è pacifico.

Nel fare ciò, inoltre, essi si concentrarono unicamente su un passaggio del dialogo - appunto quello relativo alla parola "*aviere*" - tralasciando tutto il resto.

Il passaggio interessato dall'analisi dei tre ufficiali di p.g. costituiva un importante elemento scaturito dall'indagine svolta dalla Procura generale, posto che l'accezione "*aviere*" era stato ritenuto un elemento fortemente evocativo per identificare la figura di Paolo Bellini.

In secondo luogo, l'intervento dei predetti non era giustificato dall'opportunità di risolvere un punto controverso, posto che nessuno di coloro che aveva trascritto in precedenza l'intercettazione si era mai azzardato a porre in dubbio che la parola pronunciata da Maggi fosse stata "*aviere*".

I testimoni Giampà, Rogliero e Delfino, pure riconoscendo di non avere ricevuto alcun incarico sul punto, hanno riferito concordemente che, avendo appreso da **fonti aperte** che la frase "*il padre di stò aviere*" era quella più importante nell'ambito del discorso reso da Maggi, così avevano ritenuto opportuno esaminarla ed evidenziare così la difformità da loro riscontrata.

Ma tutto ciò appare tutt'altro che "ingenuo" o "casuale".

Secondo la Procura generale, nel corso dell'estate 2020, con l'approssimarsi dell'udienza preliminare del presente procedimento, sulla stampa era stato dato ampio risalto ad articoli che avevano riproposto la validità della tesi c.d. della "pista palestinese", la stessa alimentata negli articoli apparsi sul quotidiano "Il Borghese" a firma di Tedeschi (cfr. la prima parte della trattazione) e in qualche modo "sponsorizzata" anche da Licio Gelli e da Francesco Cossiga.

È sufficiente osservare che quella offerta dai testimoni escussi è una spiegazione assai poco appagante di quanto accaduto, se solo si considera che nell'ambito del dialogo intercettato emergevano in realtà anche altri profili di estremo interesse investigativo, quale ad es. quello relativo alla responsabilità di Fioravanti - Mambro o quello dell'asserita correlazione tra gli accadimenti di Ustica e di Bologna.

Né i testimoni paiono avere profuso le loro energie per analizzare parti della conversazione restate incomprensibili, opera che, questa sì, avrebbe potuto essere ritenuta in qualche modo consequenziale al lavoro di filtraggio e depurazione svolto.

Appare, poi, inverosimile che gli ufficiali di p.g. – senza tra l'altro ricevere l'ordine di un superiore gerarchico in tal senso – abbiano attribuito maggiore importanza a quanto appreso genericamente da “fonti aperte” in ordine agli sviluppi della nuova indagine sulla strage della stazione, piuttosto che alla precisa delega conferita dalla Procura generale.

Come deve reputarsi insolito che gli ufficiali non abbiano ritenuto di anticipare all'autorità delegante le conclusioni cui sarebbero pervenuti nella loro relazione, come sovente si verifica, agendo invece in totale autonomia, sottraendosi al vincolo di dipendenza funzionale dai magistrati inquirenti.

Ma ciò che, a parere della Corte, induce gli interrogativi più inquietanti è il contenuto stesso della frase che i tre tecnici hanno estrapolato, eseguite le operazioni di filtraggio e depurazione: non più “il padre di sto' aviere”, ma “lo sbaglio di un corriere”.

Occorre ricordare, infatti, che nell'ambito delle diverse varianti che caratterizzarono la c.d. pista palestinese (o teutonico-palestinese), si giunse da parte di alcuno ad ipotizzare che la strage fosse stata determinata dall'esplosione involontaria nella sala di aspetto (“lo sbaglio”, appunto) di un ordigno detenuto da un incaricato dei Palestinesi diretto altrove e solo in transito a Bologna (“un corriere” appunto).

La citata frase, senza alcun dubbio, evoca quella suggestione.

Anche tralasciando i predetti dubbi sull'iniziativa dei tecnici della Polizia scientifica, si deve evidenziare come lo stesso procedimento da essi seguito debba ritenersi scarsamente affidabile.

Come osservato, l'operazione delegata ai predetti tecnici aveva il precipuo scopo di “depurare” l'audio dell'intercettazione ambientale dal disturbo di sottofondo, cagionato dal rumore della televisione, che in quel momento stava trasmettendo il TG1 delle ore 20:00, in modo da consentire la percezione delle parole risultate incomprensibili.

I tre funzionari della polizia scientifica hanno dapprima acquistato uno specifico *software*, non nella disponibilità dell'Ufficio, pagando per esso un prezzo di circa 7.000,00 euro e ciò hanno fatto, secondo la loro testimonianza, proprio per espletare tale incarico.

Tramite detto *software* hanno poi generato il file c.d. *adaptive*.

In sostanza, come emerge dalle tre citate relazioni del 12.10.2020, 16.10.2020 e 22.10.2020 e dalle dichiarazioni dei testimoni all'udienza del 22.12.2021, nell'ambito di tale complessiva operazione, gli operanti hanno dapprima digitalizzato la registrazione ambientale del 18.1.1996, originariamente contenuta in una cassetta in forma analogica; hanno acquisito la registrazione del TG1 andato in onda alle ore 20:00 dello stesso giorno, digitalizzando anche questa; hanno posto su due canali diversi i due *files* così ottenuti; poi hanno ridotto il rumore sulla registrazione del TG1, per rendere ottimale l'ascolto dell'intercettazione ambientale; infine, hanno generato il *file* denominato *adaptive*, eliminando il rumore dovuto alla voce della conducente del TG.

Al termine di tali operazioni, all'ascolto del *file* così generato si ode distintamente Maggi pronunciare la parola "*corriere*" in luogo di quella "*aviere*", che era invece distintamente udibile nel *file* originale.

I tecnici hanno proceduto poi a confrontare le vocali della parola ottenuta nel *file adaptive* con le vocali contenute in un *data base* in uso alla stessa polizia scientifica e formato da migliaia di vocaboli, pronunciati da soggetti appartenenti ad aree geografiche diverse dell'Italia, estrapolati da trasmissioni radiofoniche, in particolar modo da Radio Radicale.

Secondo i predetti tecnici, l'operazione di misurazione avrebbe confermato la validità dell'operazione di filtraggio, in quanto le sole vocali "o" "e" ed "i" erano risultate compatibili con il confronto effettuato con le vocali contenute nel *data base*; per contro, la vocale "a" non era risultata compatibile, se non in percentuale minima. A ciò conseguirebbe che la presenza della vocale "o", al posto della "a", indurrebbe a ritenere compatibile con il termine "*corriere*", non con quello di "*aviere*", la parola pronunciata da Carlo Maria Maggi.

Secondo l'accusa, il metodo adottato dai tecnici della polizia scientifica sarebbe inaffidabile, per diversi ordini di motivi.

Anzitutto, nell'ambito delle operazioni sopra descritte, si rese necessario effettuare l'allineamento dei due *files* audio, posto che essi erano caratterizzati da una diversa ampiezza all'esito del processo di digitalizzazione. Come riferito dal teste Giampà, che eseguì l'operazione, la riduzione di ampiezza del *file* relativo al TG1 avvenne in modo manuale,

realizzando dei frammenti di 4 secondi, in modo da creare una corretta sovrapposizione con il *file* della conversazione ambientale.

Orbene, detta operazione compiuta manualmente non offre sufficienti garanzie per escludere che siano state erroneamente eliminate o modificate delle parti del *file* su cui si operava.

Inoltre, il testimone non ha saputo spiegare in modo preciso quale metodologia fu seguita per compiere l'operazione descritta, limitandosi ad affermare che l'allineamento manuale del pezzo del TGI con la traccia dell'intercettazione originaria era stato realizzato su spazi calcolabili in millesimi di secondo, con ciò lasciandosi spazio alla massima discrezionalità dell'operatore ed incrementando la probabilità di errori.

Per isolare la conversazione di Maggi dal rumore di fondo è stato utilizzato un determinato *software* (*Smartsabstracts* ver.1.2.0.869, che utilizza il *plug-ins* Acon Digital Reference Cancellor, fornito dall'azienda Oxford Wave Research).

Tuttavia, detto programma è stato utilizzato in modo uniforme su tutta l'estensione del *file* audio, senza tenere conto del fatto che alcune parti dell'intercettazione non erano caratterizzate da una sovrapposizione del rumore di fondo cagionato dal telegiornale, in modo da essere chiaramente udibile il dialogo tra gli interlocutori.

In altre parole, non per tutta la registrazione era necessario ridurre il rumore sottostante e, in particolare, per quanto attiene allo specifico passaggio in contestazione, la frase pronunciata non era per niente disturbata dal rumore, tanto che il semplice ascolto dell'audio originale ha permesso a tutti i giudici, togati e popolari, di percepire, senza alcun dubbio, che la frase pronunciata da Maggi fu "*il padre di stò aviere*".

Dunque, si affaccia in modo prepotente il dubbio che sia stata proprio l'intensità dell'operazione di filtraggio a comportare una modificazione della parola "*aviere*" in quella di "*corriere*".

Secondo il teste Fabio Giampà l'allineamento dei due *files* aveva evidenziato che, quando Maggi aveva pronunciato la parola "*aviere*", la conduttrice del telegiornale aveva pronunciato le parole "*ricongiungimento familiare*"; quindi, la vocale "a" di "*familiare*" si era assommata alla vocale "a" contenuta in "*aviere*", amplificandone l'effetto; una volta eliminata la parola "*familiare*", con l'operazione descritta, era stato possibile far risaltare la reale vocale riferita da Maggi, ovvero la "o", coniugabile quindi con la parola "*corriere*".

Il consulente della Procura generale ha osservato al riguardo come non sia stata data alcuna spiegazione circa la sorte della consonante "v", contenuta nella parola "*aviere*", dal

momento che all'interno delle parole "*ricongiungimento familiare*" essa non è presente, con la conseguenza che la percezione della stessa sarebbe dovuta emergere, non potendo risultare coperta.

Tuttalpiù, se fosse fondata quanto riferito dagli agenti della polizia scientifica, la risultante di tale allineamento avrebbe dovuto portare alla parola "*aviere*".

Invece, nel file *adaptive* la parola è divenuta addirittura "*corriere*", parola al cui interno vi sono la "c" e la doppia "r", risultato che non può affatto essere scaturito dall'asserita sovrapposizione tra le parole "*familiare*" ed "*aviere*". Si tratta di una considerazione quasi ovvia, che mette in luce i limiti della tesi illustrata dai tre tecnici, con le conseguenti perplessità su tutto il loro operato.

Ma nemmeno la parola "*sbaglio*" - che si ode dall'ascolto del file *adaptive* (l'intera frase sembra essere appunto "*lo sbaglio di un corriere*") - trova corrispondenza nell'eventuale sovrapposizione dei due termini ("*padre*" e "*sbaglio*").

Anche in questo caso, poi, se fosse vero che la frase pronunciata da Maggi è quella ritenuta dalla polizia scientifica, non si riuscirebbe a spiegare una divergenza così rilevante tra le due serie di vocali contenute nelle due frasi contrapposte.

Infatti, confrontando le due frasi si succedono le seguenti vocali:

"*lo sbaglio d'un corriere*": o, a, i, o, u, o, i, e, e;

"*il padre di sto' aviere*": i, a, e, i, o, a, i, e, e.

Si riscontrano, quindi, divergenze (quelle evidenziate in neretto) per quanto attiene alla prima vocale, alla terza, alla quarta, alla quinta ed alla sesta.

Né le relazioni, né le testimonianze dei tre tecnici hanno saputo spiegare il motivo di tali rilevanti divergenze, limitandosi a trattare solo quella relativa alla quart'ultima vocale ("a"), come se fosse l'unica divergenza presente, mentre così non è.

Tale conclusione, da un lato, mette in risalto l'irragionevole silenzio serbato dagli autori dell'iniziativa su un profilo così importante, dall'altro, accredita la tesi della Procura generale, secondo la quale le operazioni di filtraggio potrebbero avere provocato delle modificazioni incontrollate su tutto il file audio originale.

Del resto, corrisponde ad una notazione di comune buon senso che l'incidenza del rumore di fondo non avrebbe potuto stravolgere completamente il senso del discorso, come invece è avvenuto, trasformando la frase "*lo sbaglio d'un corriere*" in quella "*il padre di sto' aviere*".

Anche le diverse trascrizioni alternative ipotizzabili prospettate dai tecnici della scientifica (si tratta delle frasi: "*erano in contatto con il padre di corriere*"; "*erano in*

contatto con il padre di sto' corriere") appaiono inappaganti, vuoi per gli stessi motivi già esaminati, vuoi per il fatto che nella prima frase manca del tutto il suono corrispondente ad una particella ("sto") e che nella seconda si evidenzerebbe una sequenza di due "o" consecutive, che non solo non si ode nella conversazione, ma nemmeno è stata rilevata dai tecnici.

Quanto al confronto delle vocali contenute nella parola "*corriere*" con quelle contenute nel *data base* utilizzato dalla polizia scientifica, il comm. Delfino, che eseguì l'operazione, ha riferito che l'analisi interessò unicamente una porzione di audio in corrispondenza della pronuncia della parola "*corriere*", della durata di meno di un secondo.

La misurazione ha confermato quanto si percepisce dall'audio del file *adaptive*, laddove la vocale "o" è stata individuata con percentuale pari al 99% (cfr. relazione del 16.10.2002, pag. 9).

Tuttavia, resta oscuro il motivo per cui l'analisi non sia stata condotta anche su altre parti del *file* audio di maggiore durata, posto che sul punto i testimoni non sono stati in grado di dare una spiegazione plausibile.

L'Accusa ha anche osservato che la frase che è scaturita dal lavoro della polizia scientifica si pone addirittura in insanabile contrasto con il resto del discorso pronunciato da Maggi, nell'ambito del quale non si accreditava affatto l'ipotesi di un errore da parte di qualcuno, bensì si faceva cenno a delle precise responsabilità in capo a Mambro e Fioravanti per la strage.


In effetti, un simile esito avrebbe dovuto suggerire di estendere la "misurazione" eseguita anche ad altre parti del *file* audio, come del resto ha ritenuto l'ing. Ferrazzano, osservando che da ciò dipendeva l'affidabilità scientifica dell'analisi (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 22.12.2021).

I testimoni Rogliero e Delfino hanno riferito all'udienza di avere sottoposto alla citata analisi acustica anche il frammento di audio originale ove è ben udibile il termine "*aviere*", asserendo di avere effettivamente constatato che la vocale pronunciata da Maggi era la "a", ma ciò non era stato scritto nella relazione, in quanto si trattava di una misurazione eseguita sul *file* non ancora filtrato e, dunque, secondo loro non poteva ritenersi un dato attendibile.

Infine, non può escludersi la possibilità del verificarsi di un errore, che può avere occasionato la diversa percezione del contenuto del file "*adaptive*", come lo stesso teste Delfino ha affermato nella sua deposizione, quando ha detto che ogni misurazione porta con sé un margine di errore che si riflette sulla bontà del risultato finale.

Si tratta di un passo indietro dei funzionari che tuttavia non elide i fatti accertati sulla loro condotta.

Detto margine di errore può essere stato reso più rilevante dall'operazione di riduzione del rumore di fondo, che ha modificato la traccia audio come si evidenzia nel grafico contenuto nella relazione dell'ing. Ferrazzano del 5.11.2020, che si mostra:



Orbene, esaminando la terza versione (cioè quella corrispondente al file *adaptive*) si può notare che presenta delle importanti alterazioni della frequenza, che possono avere determinato la perdita di alcuni suoni.

Le osservazioni che precedono inducono a ritenere che il contenuto del *file adaptive* sia diverso da quello originale e che il dialogo abbia subito una rilevante modificazione, non essendo stato utilizzato un metodo tecnicamente adeguato e capace di escludere errori.

Il CT ing. Ferrazzano, nell'ambito dell'ulteriore incarico a lui conferito⁴⁴³, ha osservato che si era verificata una distorsione della parola percepibile nella versione del *file adaptive*, ottenuto dalla Polizia Scientifica a seguito dei diversi filtraggi dell'originale e che, inoltre, il ripetersi delle operazioni di filtraggio con il *software* descritto aveva comportato pure la cancellazione della vocale "a" contenuta nella parola "aviere".

Il CT, inoltre, ha rimarcato che si tratta di un'operazione non verificabile, posto che la stessa è stata eseguita per il tramite di un *database* a disposizione della sola polizia scientifica (cfr. relazione tecnica del 15.10.2020, pag. 7).

Si riporta il passaggio più significativo della sua relazione:

M

⁴⁴³ Cfr. la relazione tecnica del 5.11.2020, prodotta all'udienza del 19.10.2021.

“In altri termini, è assolutamente ragionevole che l’applicazione del filtro utilizzato abbia avuto lo scopo di rimuovere il rumore di fondo del TG1, come riportato nella relazione tecnica della Polizia Scientifica, ma nei fatti ha avuto un impatto anche nell’audio complessivo e in modo particolare sulla porzione di parlato del soggetto intercettato nell’intervallo temporale descritto. Usando una metafora, è come se per pulire il piano di una cucina si facesse uso di un detergente troppo aggressivo che finisce per intaccare anche il materiale del rivestimento.

Fatte queste doverose premesse, si rileva infatti che nella prospettazione di trascrizione realizzata dallo scrivente (e da altri due periti in epoche precedenti) risultava la trascrizione “STO AVIERE”. Si noti che la sequenza di vocali di “STO AVIERE” è la seguente:

“O A I E E”

mentre la sequenza di vocali della parola “CORRIERE” è:

“O _ I E E”

Si nota dunque che ciò che a seguito dell’applicazione del filtro “adaptive” risulta mancante (rectius, non rilevato dal sistema di machine learning utilizzato dalla Polizia Scientifica) è il suono della vocale “A” che invece è udibile a “orecchio nudo” sin dalla versione originale prima dell’applicazione di qualsiasi filtro migliorativo. Come si dimostrerà nel seguito, anche a seguito della sovrapposizione dell’audio del TG1, in corrispondenza della lettera “A” non vi è alcun suono di fondo e l’unico suono ha origine dalla bocca del soggetto intercettato, da cui deriva che l’algoritmo applicato potrebbe aver avuto una significativa influenza nella “distruzione”, ovvero nella “alterazione”, della frequenza della vocale A tanto da farla rendere non udibile nella versione del file b19 filtrata adaptive.wav: in altri termini, non essendoci altri suoni, il filtro utilizzato poteva impattare unicamente sulla voce del soggetto intercettato.

A sostegno di tale argomentazione, si evidenzia che il lavoro di riconoscimento vocale da parte della Polizia Scientifica nulla dice rispetto alle consonanti, derivando che la parola “CORRIERE” è compatibile rispetto alle vocali individuate, ma non offre alcuna garanzia rispetto alla parola udita, non essendoci alcuna analisi delle consonanti e rendendo dunque compatibili molte altre parole quali, ad esempio, limitandosi solo a delle professioni, “pompieri” o “portiere” (cfr. relazione citata, pagg. 8, 9, 10).

Dunque, non può condividersi quanto affermato dalla Difesa Bellini in fase di discussione, ovvero che si è di fronte a due impostazioni tecniche aventi pari dignità,

delle quali, anzi, si dovrebbe essere indotti a preferire quella seguita dai tecnici appartenenti alle Forze di Polizia, per la maggiore affidabilità dei suoi autori.

In realtà, l'impostazione seguita da tali tecnici impone doverose fondate conclusioni in ordine alla sua stessa affidabilità scientifica, posto che i tecnici non hanno spiegato alcuni passaggi fondamentali attraverso i quali sono pervenuti ad una determinata conclusione e, in ogni caso, sono state omesse in modo abbastanza sorprendente ulteriori verifiche che avrebbero potuto essere eseguite.

Né può ritenersi condivisibile l'ulteriore argomentazione difensiva, secondo la quale un procedimento tecnicamente corretto avrebbe dovuto prendere le mosse dall'effettuazione delle operazioni di filtraggio e solo dopo si sarebbe dovuta effettuare la trascrizione della conversazione, diversamente da come ha operato l'ing. Ferrazzano. A tale critica deve replicarsi che, in realtà, il rumore presente nel sottofondo non aveva impedito né all'ing. Ferrazzano, né prima di lui al consulente nominato dall'A.G. di Milano, di percepire e di trascrivere correttamente le parole pronunciate da Maggi, fatta eccezione per le poche parole che erano risultate incomprensibili e che si era in seguito cercato di decifrare, disponendo appunto il filtraggio.

Ne consegue che non vi era alcuna necessità di operare il filtraggio, se non per queste ultime parole.

In definitiva, non deve tenersi conto in alcun modo delle conclusioni cui sono pervenuti i tecnici della polizia scientifica di Roma.

Preme, invece, ribadire quanto già osservato in premessa, ovvero che dall'attento ascolto, per così dire "ad orecchio nudo", dell'originale del file audio emerge con estrema nitidezza che la frase controversa in realtà non è affatto disturbata dal rumore di fondo arrecato dal telegiornale, che in quel momento è quasi assente e comunque irrilevante. Pertanto, chiunque potrà constatare che le parole pronunciate da Maggi furono le seguenti: *"Ma in pratica già qua nei nostri ambienti ... erano in contatto con il padre di sto' aviare ... e dicono che portava una bomba, ecco"*. Si tratta di una constatazione che consente da sé sola di superare ogni dubbio sul contenuto della conversazione. Non sull'operato dei commissari della Polizia Scientifica.

3.3. Considerazioni conclusive

Posta la rilevante interferenza ingenerata da tale attività svolta di iniziativa da parte del personale della Polizia Scientifica di Roma, appare doveroso trasmettere alla Procura della

Repubblica in sede sia le relazioni tecniche del 12.10.2020; 16.10.2020 e 22.10.2020, sia le trascrizioni delle deposizioni rese Fabio Giampà, Stefano Delfino e Giacomo Rogliero all'udienza del 22.12.2021, non potendo escludersi a la perpetrazione del delitto di frode nel processo penale di cui all'art. 375, co. 1, lett. a), c.p., eventualmente aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 della stessa norma, stante la qualifica dei predetti tecnici, nonché del delitto di cui all'art. 372 c.p. per le affermazioni rese in qualità di testimoni. Per il resto, **l'intercettazione ambientale sopra esaminata costituisce un ulteriore e formidabile elemento indiziario a carico di Paolo Bellini, la cui persona risulta identificata per il tramite di un doppio riferimento personale, l'uno di tipo professionale (l'aviere) e l'altro di tipo familiare (il padre).** Detta prova non solo colloca l'imputato alla stazione ferroviaria felsinea quel giorno, ma gli attribuisce anche un ruolo di primo piano nella fase preparatoria e, in particolare, nel trasporto dell'esplosivo. Carlo Maria Maggi è deceduto nel 2018 e non può più confermare quanto all'epoca disse, né quale fosse la sua fonte informativa, anche se si deve fortemente dubitare che lo avrebbe mai fatto. Tuttavia, resta questa frase di estremo rilievo, pronunciata tra le mura domestiche, in un frangente un cui non vi era motivo di mentire. Si possono formulare delle ipotesi plausibili su come il dichiarante potesse avere appreso di tale partecipazione, come si avrà modo di osservare nel capitolo relativo alla figura di Sergio Picciafuoco, che con lui condivise la stessa cella per un significativo periodo di detenzione. Non senza dimenticare che Maggi, oltre ad essere un *leader* indiscusso della destra eversiva, è stato additato da alcuni testimoni come soggetto che vantava relazioni qualificate con esponenti dei servizi di *Intelligence*⁴⁴⁴. Dunque, era un uomo che aveva molte possibilità di apprendere notizie riservate su eventi coinvolgenti l'eversione di destra e che può indurre a ritenere che Maggi sapesse della strage ancor prima che si verificasse. Infine, il contenuto della intercettazione trova importanti elementi di riscontro in tutte le altre prove dirette o indirette che collocano Bellini alla stazione il giorno 2 agosto 1980 e, in modo particolare, nella testimonianza che un altro Maggi, di nome Gianfranco, rese nel 1983, quando narrò di avere appreso dal fratello dell'imputato che questi aveva materialmente trasportato l'ordigno a Bologna dalla Toscana.

⁴⁴⁴ Si richiama al riguardo la deposizione resa da Vincenzo Vinciguerra all'udienza del 26 maggio 2021 che ha riferito ad es. sui rapporti tra Maggi e Amos Spiazzi, soggetto operante per i servizi segreti, sull'incontro avvenuto a Barcellona tra Maggi e Delle Chiaie, sulla proposta avanzata da Maggi di assassinare Mariano Rumor, avvalendosi dell'infiltrazione di Cesare Turco, un ordinovista di Udine, tra gli uomini della scorta del predetto Ministro.

CAP. 4 - GLI SPOSTAMENTI DELL'IMPUTATO NEI GIORNI 1 E 2 AGOSTO 1980

4.1. La versione alternativa offerta da Bellini

Prima di passare a valutare la credibilità di Bonini Maurizia, occorre esaminare la versione offerta dall'imputato circa i suoi spostamenti il giorno 1 e 2 agosto 1980 ed altri aspetti ad essi collegati. Sebbene il tema delle dichiarazioni rese dall'imputato sui vari temi di interesse sarà trattato nella in un paragrafo dedicato, appare invece opportuno anticipare in questa sede i predetti aspetti, perché posti in stretta connessione con le risultanze delle prove sino a qui esaminate.

Nel corso dell'esame, protrattosi nelle udienze del 24.11.2021; 26.11.2021; 1.12.2021 e 3.12.2021, Bellini ha, anzitutto, negato ogni responsabilità per i gravi delitti a lui contestati, confermando le precedenti versioni dei fatti rese negli interrogatori degli anni '80 e sia pure aggiungendo alcune significative circostanze mai emerse prima.

Egli ha riferito di avere soggiornato presso l'Hotel *Due Spade* di Fidenza fino al giorno 1.8.1980 e di avere trascorso il pomeriggio dello stesso giorno presso l'ospedale di Parma, ove era ricoverato il fratello Guido, il quale era stato appena sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore dall'arto inferiore.

Secondo l'imputato, in tale occasione si accordò con il fratello Guido e la cognata Marina Bonini per portare con sé la nipote Daniela in vacanza per una settimana presso il passo del Tonale.

Tale decisione era stata assunta soprattutto per sollevare Marina Bonini dalla cura della minore, in modo che potesse accudire il marito in tale difficile momento. In base agli accordi assunti, la bambina doveva essere consegnata a Paolo Bellini il giorno 2 agosto 1980 verso le ore 6:00 del mattino nei pressi della stazione di Scandiano.

Bellini ha proseguito la narrazione, assumendo che trascorse la notte in ospedale con il fratello, giustificando tale scelta non tanto con il suo amore fraterno, quanto più per l'esigenza di risolvere una questione di carattere personale con il fratello.

Si trattava, secondo l'imputato, del tradimento da parte della moglie con suo fratello, anche questo è profilo emerso per la prima volta dopo che sono trascorsi 42 anni.

Egli si sarebbe allontanato soltanto la mattina presto verso le 3:00 per recarsi all'hotel *Due Spade* di Fidenza, del quale aveva le chiavi, per concessione dell'albergatore; poi, dopo un

breve (brevissimo) riposo e una doccia, ripartì per recarsi a Scandiano, ove giunse alla stazione verso le ore 6:00.

L'imputato ha riferito che il luogo dell'incontro non era affatto singolare, posto che, per andare a Rimini, avrebbe dovuto andare in quella direzione e la cognata dalla propria abitazione avrebbe percorso solo cinque chilometri in più.

Bellini ha anche ripercorso tutto il tragitto seguito da Fidenza a Scandiano: percorse la via Emilia, che attraversa prima Traversetolo, poi Quattro Castella, Puianello, Albinea e, infine, Scandiano.

Giunto alla stazione di Scandiano intorno alle 6:00-6:30, dopo avere atteso per alcuni minuti, decise di dirigersi verso la frazione di Canali di Reggio Emilia per andare incontro alla cognata, che infatti incrociò lungo il tragitto tra Scandiano e Canali, avendo poi preso in consegna in tale luogo la nipotina.

L'imputato imboccò quindi l'autostrada dal casello di Modena Nord con direzione Rimini, ove giunse verso le ore 9:00. Uscì al casello di Rimini Nord per recarsi al delfinario, luogo nel quale aveva appuntamento con la moglie ed i figli. Ripartì con questi ultimi verso la meta della vacanza, effettuando durante il tragitto una sosta a Verona per il pranzo.

La famiglia giunse al Passo del Tonale prima dell'ora di cena.

Bellini ha esplicitato che Maurizia Bonini in questo processo non ha confermato la versione che rese all'epoca a causa del rancore che porta nei suoi confronti.

Non ha saputo indicare un motivo specifico che abbia generato tale rancore, limitandosi a ricordare il suo **tradimento con il fratello Guido**, evento che determinò il suo allontanamento dalla moglie, che fu, infatti "*riconsegnata*" a suo suocero"⁴⁴⁵.

Bellini ha poi lucidamente osservato che l'astio provato dalla donna non era tale da impedirle di consegnargli la documentazione che le chiese prima del processo per dare la prova della sua innocenza, dopo la riapertura delle indagini.

Aveva, infatti, effettivamente chiesto a Maurizia Bonini di reperire delle fotografie che documentassero che aveva sempre indossato una medaglietta con l'immagine della Madonna ed una catenina legata con due nodi, a dimostrazione che lui i crocifissi non li aveva mai indossati. Ha ricordato che la medaglietta e la collanina erano andate perdute in un'estate, mente aiutava una donna in difficoltà.

⁴⁴⁵ Cfr trascrizioni ud. 26.11.21, pag.136

Bellini ha sottolineato che la necessità di confutare la tesi accusatoria era il motivo per cui aveva cercato di recuperare alcuni documenti: la copia della documentazione medica inerente il ricovero del fratello Guido; la raccolta di documenti nella cartella "Palestian Libian" presente nel suo p.c.; la copia della pagina dell'agenda Cavallini.

Ha chiarito che non gli bastava affermare che lui il 2 agosto 1980 era al Passo del Tonale, ma voleva anche smontare, con le sue prove, la tesi dell'accusa.

Quanto ai giorni precedenti la strage, dal 27 luglio 1980 al 2 agosto 1980, ha ricordato di essere stato in Svizzera; in Italia, fra Fidenza, Parma e anche Foligno, forse anche a Bologna presso l'albergo Regina, dove era solito pernottare.

Secondo l'imputato, il viaggio al Passo del Tonale era stato concordato tempo prima, ma non ha ricordato esattamente quando.

Venne prenotato tramite un'agenzia di viaggi, ma non ha ricordato quale.

La moglie l'aveva vista poco dopo il loro rientro dal Brasile (1979); infatti la stessa fu portata da Bellini al Capriolo presso la sua famiglia di origine. Dopo che scoprì il tradimento della moglie con il fratello, non affrontò l'argomento fino a quando vi fu il chiarimento con lo stesso, che avvenne la notte fra l'1 e il 2 agosto 1980 presso l'ospedale di Parma.

Quanto al motivo per cui tutta la sua famiglia lo aveva coperto fino all'interrogatorio del 9.3.1983, asserendo che Roberto Da Silva era persona diversa rispetto a Bellini, si è limitato a commentare che lo avevano fatto per fargli un favore.

L'imputato ha ricordato che **Luciano Ugoletti** gli fu presentato dal fratello con il cognome di *Stefani*; egli era il "compare" di Guido, nel periodo in cui commettevano le "spaccate" in Svizzera. La prima "spaccata" vi fu il 9.9.1979, data in cui gli uomini dormirono a Zurigo all'hotel *Leoneck*; seguirono i pernottamenti del 18.12.1979 al *Leoneck*; del 16.5.1980 al *Leonard*; del 4.7.1980 al *Leoneck* ed infine quella del 21.7.1980 sempre al *Leoneck*.

Ha ricordato che Ugoletti (da lui ancora conosciuto come Stefani) si recò anche a Foligno con Guido Bellini per effettuare dei sopralluoghi in vista della perpetrazione di furti.

Il vero cognome di Ugoletti lo apprese in seguito, "*dopo che è scoppiato quel bubbone di Reggio Emilia, l'83 in pratica*"⁴⁴⁶.

Bellini ha ricordato che Ugoletti-Stefani fu coinvolto anche nell'attentato nei confronti dell'avvocato Cataliotti il 10.6.1980.

⁴⁴⁶ Cfr. trascrizione ud. 1.12.2021, pag. 8.

Bellini, nel ripercorrere i propri interrogatori, fra cui quello del 1983, nel quale aveva negato di conoscere Ugoletti, perché così gli era stato chiesto di procedere dal padre e dal fratello, ha affermato che, se gli avessero mostrato una fotografia dell'uomo, avrebbe ammesso tranquillamente di conoscerlo.

Ha detto di non sapere dove Ugoletti dormisse a Bologna⁴⁴⁷ e di non conoscere **Triestina Tommasi**.

Ha altresì negato che Ugoletti potesse far parte del trio di Reggio Emilia evocato dal maresciallo Balugani (insieme a lui e Roberto Leoni), atteso che Luciano Ugoletti, dopo un lungo periodo di detenzione, fu liberato solo nel novembre 1976, quando egli era già latitante in Brasile.

Quanto alle rivelazioni di Gianfranco Maggi, l'imputato ha fermamente negato che Ugoletti avesse rivelato la sua vera identità e anche che Ugoletti fosse in carcere con lui a Reggio Emilia.

Pertanto, quanto affermato da Maggi non era credibile.

Egli non aveva mai sospettato che il fratello a sua volta avesse dei sospetti su Ugoletti e Bompani perché avevano fatto rivelazioni sul fatto che non fosse Roberto Da Silva. Nel periodo, tra l'altro, in cui il fratello avrebbe maturato tali sospetti, egli era in carcere (dal febbraio 1981 al 1986), pertanto non aveva più avuto contatti con lo stesso, deceduto nel 1982.

Ha riferito, infine, di non aver mai visto degli assegni a firma di Ugoletti nell'anno 1980.

Infine, ha confermato la conoscenza di **Cristina Borghini**, facendola risalire alla fine del 1975, inizio del 1976.

4.2. Confutazione

Come si è già avuto modo di osservare, la tempistica della ricostruzione offerta dall'imputato è stata sconfessata dalla *ex* coniuge, la quale ha collocato l'arrivo dell'imputato presso il delfinario di Rimini molto più tardi, verso l'ora di pranzo del 2 agosto.

Ciò, evidentemente, rende plausibile la presenza di Paolo Bellini alla stazione felsinea prima del fatidico orario (10,25), tenuto conto che per raggiungere Rimini alle ore 12,30-

⁴⁴⁷ Non conferma quanto dichiarato in sede di interrogatorio del 18.11.99, spiegando che la dichiarazione letta in aula andrebbe intesa nel senso che, essendo un dato a lui non noto, probabilmente sono stati gli organi inquirenti ad averglielo fornito (dove dormisse il fratello con Ugoletti a Bologna), perché, ribadisce, egli non c'è mai stato.

12,45, sarebbe stato sufficiente per ad un abile pilota come Bellini partire da Bologna poco più di un'ora prima.

All'udienza del 20.12.2021 la difesa di Bellini ha prodotto degli articoli di stampa⁴⁴⁸, da cui risulta che, dopo la strage, si verificò un rallentamento del traffico stradale, con il formarsi di "code" in entrata e in uscita da Bologna.

Ciò non esclude che Bellini sia partito per tempo da Bologna, evitando così il formarsi di tale traffico intenso.

Infatti, appare ragionevole ritenere che il rallentamento del traffico non si sia verificato subito dopo le 10:25, ma dopo che era stata messa in moto la macchina dei soccorsi e, quindi, dopo un significativo lasso di tempo dal verificarsi dello scoppio dell'ordigno.

Pertanto, Bellini avrebbe avuto tutto il tempo per andarsene indisturbato da tale luogo, recuperare la nipote e partire alla volta di Rimini.

Nel filmato realizzato da Polzer, l'uomo ripreso sul primo binario e riconosciuto dalla Bonini come l'odierno imputato, pare gesticolare in direzione di qualcuno.

Secondo l'Accusa si sarebbe trattato di segnali verso altri complici per sollecitarli ad abbandonare in fretta il luogo dell'attentato. In realtà, non vi sono sufficienti elementi in tali immagini per comprendere se ciò possa essere realistico.

Tuttavia, appare assolutamente plausibile ritenere che tutti coloro che facevano parte delle cellule coinvolte nell'attentato si siano allontanati prontamente dal luogo per non essere notati o riconosciuti da qualcuno.

Nondimeno, all'esito dell'istruttoria, appaiono inattendibili anche le altre circostanze riferite dall'imputato.

In particolare, è irragionevole l'affermazione secondo la quale egli avrebbe trascorso la notte tra l'uno e il due agosto 1980 presso l'ospedale di Parma per fare compagnia al fratello, per poi andare a riposarsi alcune ore nell'albergo di Fidenza, il cui titolare gli aveva lasciato le chiavi.

Si osservi, anzitutto, che questa circostanza è stata riferita per la prima volta nel dibattimento, posto che, invece, nell'interrogatorio reso in data **9.3.1983**, Bellini riferì all'A.G. di non ricordare ove trascorse la notte tra l'1 e il 2 agosto 1980, mentre ricordò assai bene di essere partito la mattina alle ore 6:00 circa da Scandiano, dove la cognata gli aveva consegnato la figlia.

⁴⁴⁸ Si tratta dell'Unità" del 3 agosto 1980

A seguito di contestazione sulla divergenza tra quanto riferito in sede di esame innanzi alla Corte d'Assise e quanto in precedenza sostenuto⁴⁴⁹, l'imputato ha risposto di non avere riferito nell'interrogatorio del 9.3.1983 che aveva pernottato presso l'ospedale di Parma, perché non voleva rivelare il motivo che lo aveva spinto a tanto.

Infatti, egli intendeva chiarirsi con il fratello circa i dubbi sulla paternità del figlio, anch'egli chiamato significativamente con il nome Guido, avendo motivo di ritenere che tra l'ex moglie e il fratello vi fosse una relazione, che egli aveva scoperto nell'estate del 1979 in Brasile, quando i due vennero sorpresi da lui mentre si baciavano.

Si tratta di una versione inattendibile sotto più punti di vista.

Anzitutto, non vi è alcun plausibile motivo per cui Bellini nell'interrogatorio del 9.3.1983 avrebbe dovuto tacere una circostanza che non aveva alcuna apparente importanza. Anzi, in quella sede egli avrebbe potuto sostenere tranquillamente di avere trascorso la notte in ospedale per dare assistenza al fratello per semplici motivi di assistenza, senza dovere aggiungere altro.

In secondo luogo, appare irragionevole ritenere che, dato anche il periodo di tempo trascorso dalla "scoperta" della tresca, egli avesse atteso così tanto per avere un "faccia a faccia" con il fratello, tanto più che quest'ultimo era stato sottoposto ad un grave intervento chirurgico e non era sicuramente nelle condizioni ottimali per affrontare un tema così impegnativo.

Sia consentito aggiungere che il descritto contegno, caratterizzato da una pacata conversazione tra fratelli, appare poco confacente a Bellini, il quale pochi anni prima, alla notizia - questa volta sicuramente attendibile (cfr. deposizione Bonini) - del tradimento da parte della moglie con un certo Lanzoni, aveva reagito in modo meno colloquiale, colpendo con raffiche di mitra il ristorante *Il Capriolo*.

In altre parole, qualora l'imputato avesse avuto il dubbio di una simile relazione, si deve essere portati a credere che la sua rabbia non avrebbe tardato ad esplodere.

Inoltre, per voce di Marina Bonini, è emerso che nella stanza di ospedale occupata dal marito era ospitato anche un altro degente, un giovane, dovendo quindi essere portati a ritenere che non potessero esservi all'intero della stanza le necessarie condizioni di riservatezza per potere affrontare una vicenda così imbarazzante.

Difficilmente, Guido avrebbe potuto essere condotto fuori dalla stanza, posto che era stato

⁴⁴⁹ Cfr. trascrizione ud. 1.12.2021, pagg. 117-118

appena operato ad una gamba e non poteva ritenersi in condizioni di deambulare.

Appare poi in stridente contraddizione con tali premesse l'idea stessa di trascorrere una serena vacanza di una settimana con la famiglia, senza che vi fosse stato un previo acceso confronto dialettico tra i coniugi in merito alla scoperta dell'asserita relazione e, in particolare, su quanto il fratello Guido avesse eventualmente ammesso la notte precedente alla partenza.

Secondo lo stesso Bellini, invece, la partenza per il viaggio fu del tutto tranquilla.

Se sul piano logico le affermazioni dell'imputato appaiono irragionevoli e frutto di un ripensamento postumo dettato da evidenti ragioni di convenienza processuale, sul piano delle risultanze istruttorie esse appaiono addirittura smentite dalle deposizioni dell'ex coniuge e della cognata dell'imputato.

Infatti, Marina Bonini nella sua seconda deposizione (cfr. trascrizione ud. 10.12.2021), sicuramente più lucida della prima, ha riferito di non avere visto Paolo Bellini in ospedale quel giorno, il 1° agosto 1980 e che ella s'intrattenne fino a tardo pomeriggio con il marito; né apprese nei giorni successivi che Paolo si fosse recato dal fratello, non senza osservare che una simile circostanza le sarebbe stata senz'altro riferita dal marito.

Maurizia Bonini ha implicitamente confermato questa affermazione nella sua seconda audizione (10.12.2021), riferendo che l'imputato, giunto a Rimini con colpevole ritardo, non le disse di avere trascorso la notte in ospedale con il fratello. Si trattava di una circostanza che, qualora veritiera, Bellini non avrebbe mancato di riferire alla moglie.

Si deve ritenere assolutamente non corrispondente al vero che la decisione di portare con sé la nipote Daniela in vacanza fosse stata assunta con i genitori della bambina proprio durante il pomeriggio del primo agosto presso l'ospedale di Parma.

Ancora una volta l'asserzione è stata smentita da Maurizia e Marina Bonini, le quali hanno affermato che la decisione di portare Daniela in vacanza era già stata assunta in un momento precedente; in particolare, secondo la prima testimone, prima che ella si recasse in vacanza al mare a Torre Pedrera.

Dal canto suo, Marina ha ricordato di essere stata molto contrariata ad affidare la figlia al cognato, in quel momento ancora latitante e che era stata poi convinta dal marito Guido, prima che questi venisse ricoverato in ospedale. Ella aveva riferito tale circostanza anche nella sua prima deposizione (cfr. trascrizione ud. 21.7.2021, pagg. 126 e 129).

Secondo Maurizia Bonini, l'ex marito aveva prenotato la vacanza al Passo del Tonale presso un'agenzia di viaggi in epoca risalente alla seconda metà del mese di luglio 1980 (cfr.

trascrizione ud. 10.12.2021, pagg. 8-9). Nel corso della stessa deposizione, la Bonini, confortando le dichiarazioni della cognata Marina, ha chiarito che Paolo, all'atto della prenotazione della vacanza, aveva manifestato all'agenzia la necessità che la stanza dell'albergo fosse munita di tre lettini, di cui evidentemente uno destinato alla nipote Daniela (cfr. trascrizione ud. 10.12.2021, pagg. 32-33).

Dunque, già dalla metà del mese di luglio era stata deliberato che la nipotina sarebbe partita in vacanza con la famiglia dell'imputato.

Infine, come si è visto, l'imputato ha riferito che dopo avere lasciato il fratello in ospedale a Parma si recò a Fidenza presso l'albergo *Due Spade* per una breve sosta, prima di ripartire e andare a recuperare la nipote.

In realtà, detta affermazione lascia perplessi, perché mentre sarebbe risultato congruo recarsi direttamente da Parma a Scandiano, per contro Fidenza si trova nella direzione opposta rispetto al senso di marcia Parma - Scandiano e ciò avrebbe costretto Bellini ad effettuare un faticoso viaggio per andare e poi tornare da Fidenza, impiegando così diverse decine di minuti in più e con una complicazione, che non si addice ad un pianificatore meticoloso come Bellini.

Né appare credibile che egli avesse ancora con sé le chiavi della stanza dell'albergo, posto che dall'**annotazione** della Questura di Reggio Emilia del **19.3.1983** risulta che l'imputato lasciò la struttura il giorno 1.8.1980 e, dunque, quella notte non aveva più la disponibilità della stanza e certamente dormì altrove. Se, come afferma Bellini, egli avesse avuto ancora a disposizione le chiavi della camera, sarebbe risultato dal registro dell'albergo che aveva abbandonato la stanza il giorno successivo.

Marina Bonini ha riferito che la mattina del 2 agosto 1980 si recò all'ospedale di Parma, dopo avere accompagnato la figlia all'appuntamento a Scandiano. Tuttavia, detta località si trova in una direzione opposta rispetto a Parma e ciò avrebbe allungato di alcune decine di minuti il tempo di percorrenza del tragitto da Canali (ove la donna abitava) all'ospedale di Parma.

Tra l'altro, la teste ha chiarito di non essere una guidatrice provetta.

Nella memoria conclusiva, la Procura generale ha osservato che sarebbe stato certamente più congeniale che l'imputato stabilisse con la cognata un appuntamento lungo il tragitto tra Canali e Parma, senza costringerla a percorrere dei chilometri in più, senza averne egli alcun vantaggio.

Si deve osservare, però, che Marina Bonini, pure mostrando qualche incertezza, ha

ribadito più volte che l'incontro con Bellini avvenne a Scandiano e ciò ha confermato di ricordare anche Maurizia Bonini, a cui evidentemente lo aveva detto la prima.

Ciò che appare, invece, evidente è il tentativo da parte dell'imputato di far collimare la sua nuova versione circa la notte trascorsa a Parma con il ricordo della cognata di un appuntamento a Scandiano. In realtà, proprio la circostanza di avere fissato l'appuntamento a Scandiano, in una posizione così anomala e defilata rispetto alla strada per Parma, posta a sud-ovest rispetto all'abitazione della donna, induce a ritenere che Bellini non provenisse da nord, come ha inteso far credere, bensì da sud, cioè da Bologna, essendo tale posizione più congeniale per chi provenisse da quella parte.

Di scarso rilievo appare poi stabilire se Bellini fosse uscito dal casello di Rimini Nord o dal casello di Rimini Sud dell'autostrada A-14, pure osservando che per arrivare al delfinario era più comoda la seconda uscita.

Per contro, appare importante osservare che la scelta del delfinario di Rimini quale luogo di appuntamento con la moglie e la suocera era strategica.

Bellini ha riferito che non poteva recarsi presso l'albergo per il rischio che il personale dell'albergo o qualche cliente lo riconoscesse, essendo all'epoca ancora latitante.

In realtà, oltre al fatto che Bellini deliberatamente non preavvertì la coniuge del proprio ritardo, dovuto al fatto di avere partecipato alla strage, egli diede l'appuntamento in un luogo distante dall'albergo al fine di fare uscire la moglie e i due figli la mattina presto dall'albergo ed evitare poi che essi per la lunga attesa potessero ritornare indietro, così facendo capire agli altri parenti che vi era stato un ritardo della partenza per la montagna ed ingenerando dei sospetti.

D'altra parte, la presenza con l'imputato della piccola Daniela valse ad impedire alla coniuge ed alla suocera anche soltanto di immaginare un suo coinvolgimento nell'attentato, fugando ogni possibile dubbio.



CAP. 5 - LA CREDIBILITÀ DI MAURIZIA BONINI

5.1. La testimonianza

Enucleati tutti gli elementi di prova emersi in relazione a tale fase fondamentale del processo, si impone una valutazione sulla credibilità di Bonini Maurizia, la quale, con la sua deposizione, ha scardinato l'alibi a suo tempo concepito e, con il suo riconoscimento, collocato l'imputato alla stazione di Bologna nel giorno tragico.

Per quanto attiene al profilo della credibilità della dichiarante, è doveroso premettere che Maurizia Bonini ha manifestato in passato di avere una discreta attitudine a mentire.

Infatti, negli anni 1982 - '83 testimoniò più volte il falso davanti alle autorità, per proteggere il marito e la sua falsa identità, assumendo che non lo aveva più visto dopo che si era reso latitante e, addirittura che aveva avuto il figlio Guido da tale Roberto Da Silva, a cui tra l'altro il marito assomigliava.

Tale contegno merita di essere spiegato.

Si deve ritenere che la donna, all'epoca giovanissima, fosse in una situazione di totale assoggettamento al marito e, in sua assenza, alla ingombrante figura del suocero, il quale, come è stato più volte sottolineato, aveva il piglio del comando e un carattere autoritario e dominante. Si trattava di una famiglia di stampo patriarcale, dove anche le mogli dei figli dovevano fornire il loro apporto lavorativo gratuito in casa e nella gestione dell'albergo (sul punto, si ricorda la deposizione di Marina Bonini, che ha definito il suo lavoro con un'accezione quasi servile).

Lo dimostra il fatto stesso che la Bonini accettò supinamente di instaurare una fittizia causa di separazione, e di recarsi in Brasile per partorire il secondogenito, accettando tra l'altro di vivere per un certo periodo una vita non particolarmente agiata, presso una comunità religiosa, priva di denaro e di ogni riferimento.

Quando poi la copertura di Bellini venne smascherata, occorre ideare qualcosa per mettere al riparo Bellini da possibili accuse di coinvolgimento nella strage.

Così, dopo alcuni colloqui in carcere con l'interessato, sotto la direzione illuminata di Aldo Bellini, si stabilì che Maurizia riferisse agli inquirenti che Paolo il 2 agosto 1980 era giunto a Rimini verso le ore 9:30 del mattino, *“per stare nel sicuro”*.

Si deve ritenere che la donna abbia obbedito alle richieste del suocero, senza porsi troppe domande e senza sapere esattamente perché dovesse mentire su quel ritardo; ella ebbe dei

forti dubbi, ma escluse in cuor suo che Paolo potesse avere partecipato ad un eccidio di quella portata.

In definitiva, le dichiarazioni false della Bonini devono essere spiegate alla luce della relazione matrimoniale con Paolo Bellini ed alla particolare situazione che si era venuta a creare con la sua latitanza, dovendo ritenersi che la donna avesse mentito per aiutare Bellini e anche la propria famiglia.

Si deve osservare che la Bonini è stata risentita quaranta anni dopo, quando la sua situazione era ormai radicalmente mutata, essendo la sua relazione con Bellini cessata da tempo e non avendo più gli stessi motivi di un tempo per proteggerlo.

Certo, alla testimone è stato necessario un certo periodo di tempo per aprirsi del tutto alla verità, come si è osservato in precedenza, ma ciò deve attribuirsi più che ad un intento di aiutare ancora l'ex marito, a quello di salvaguardare i componenti della propria famiglia dalle conseguenze negative che avrebbero potuto derivare da questo processo.

Va messo in conto anche la paura che Bellini incuteva e tuttora incute, in relazione ai suoi precedenti.

Appare importante osservare come la testimone versasse nelle condizioni di cui all'art. 199 c.p.p. - posto che all'epoca della strage era coniuge convivente con l'imputato - e, nonostante ciò abbia voluto testimoniare. A parere della Corte tale opzione dimostra l'assoluta buona fede della donna.

Quanto ai rapporti con l'imputato, va osservato come non vi siano mai state vertenze di natura economica tra le stesse, che nemmeno l'imputato ha dedotto.

Tuttavia, secondo Bellini, la ex coniuge non è credibile per altro verso, essendo animata da un profondo risentimento nei suoi confronti a cagione delle sue nuove nozze.

Detta asserzione trova secca smentita, oltre che nella constatazione che i coniugi sono ormai da lungo tempo separati e che la Bonini non ha avuto più alcun rapporto con lui, in alcuni elementi obiettivi emersi nel corso del processo.

Infatti, dopo la riapertura delle indagini nei suoi confronti, l'imputato contattò i familiari attraverso alcuni messaggi *whatsapp*, allo scopo di acquisire degli elementi utili per imbastire la propria difesa in giudizio⁴⁵⁰.

In data 18.5.2019 Bellini scrisse a Maurizia Bonini, invitandola a chiedere a Marina Bonini di trovare documenti riguardanti la malattia del fratello Guido; in data 20.5.2019

⁴⁵⁰ Cfr. documenti prodotti all'udienza del 3.11.2021.

scrisse un messaggio anche alla cognata Marina con le stesse richieste; infine, in data 24.5.2019 chiese alla sorella Lucia se vi fossero novità da parte di Marina e Maurizia, così da sollecitare indirettamente queste ultime.

Nell'occasione, Bellini chiese alle parenti di inviargli delle proprie fotografie risalenti agli anni '80 e documentazione sanitaria inerente al fratello Guido, al fine di preparare la propria difesa in giudizio.

Orbene, dai messaggi scambiati con la Bonini emerge come tra gli *ex* coniugi intercorressero ottimi rapporti, come si trae dalle espressioni di cortesia utilizzate nella conversazione (tanto che l'imputato chiuse la conversazione con la frase: "*Comunque grazie tutto sommato bei ricordi*"), ma anche dal fatto stesso che la Bonini si mostrasse pronta ad aiutare l'*ex* coniuge, disponibilità contrastante con un atteggiamento di risentimento.

Ciò vale a disattendere quanto riferito da Bellini.

Per screditare sotto il profilo morale l'*ex* moglie, Bellini ha poi inscenato un abile *coup de théâtre*, che dimostra ancora una volta, se ve ne fosse bisogno, la straordinaria abilità di Bellini a dissimulare il vero per ottenere questo o quel risultato, dettata da uno innato spirito di autoconservazione.

Egli ha fatto leva sull'asserito tradimento da parte della moglie, avanzando il dubbio addirittura circa la paternità del figlio.

Sia sufficiente osservare come la presunta relazione intrattenuta con il fratello Guido sia stata negata fermamente dalla stessa Bonini, la quale, invece, ha ammesso la sua precedente relazione sentimentale con il Lanzoni, con ciò, a parere della Corte, dimostrando di non avere remore ad ammettere simili circostanze.

Appare poi ragionevole ritenere che l'esistenza di una simile relazione adulterina, dopo oltre 40 anni, sarebbe in qualche modo emersa all'interno del nucleo familiare; per contro, Marina Bonini ha riferito di non avere mai avuto sospetti di una relazione tra il proprio marito e la cognata ed ha, anzi, sempre manifestato un legame affettivo molto stretto con quest'ultima.

In definitiva, deve ritenersi che l'imputato abbia mentito in ordine alla circostanza di avere trascorso la notte prima della strage con il fratello Guido.

Tale iniziativa era funzionale:

- a fornire una spiegazione plausibile riguardo a cosa avesse fatto quella notte, non avendolo mai detto prima, escludendo in tal modo di essere stato in preparativi di qualche tipo prima della strage (ad es. accogliere altri componenti del commando terroristico e farli

alloggiare in un'abitazione all'uopo acquisita);

- a consolidare il proprio alibi in merito alle condotte avvenute il giorno successivo, fornendo una versione completa dei suoi spostamenti;

- ad evidenziare una certa improvvisazione nella decisione di portare con sé la nipote Daniela in vacanza, in modo da escludere un qualsivoglia elemento di preordinazione che potesse indurre a ritenere che, invece, anche tale decisione rispondesse ad un alibi precostituito.

Piuttosto, Maurizia Bonini ha manifestato più volte nel corso della sua deposizione, come nelle conversazioni ambientali intercettate, una comprensibile esigenza di recidere definitivamente ogni legame con l'ex marito ed ha sentito il bisogno di chiedere più volte perdono durante l'udienza per averlo coperto in passato, con un contegno che è parso alla Corte estremamente spontaneo e sincero.

La testimone ha spiegato in modo convincente le ragioni per cui in passato, anche in seguito alle istruzioni impartite dal suocero, aveva mentito alle autorità, sia perché all'epoca non poteva immaginare che l'ex marito avesse partecipato ad un crimine di tale gravità, sia perché arrivò a Rimini con la nipotina Daniela⁴⁵¹.

Così, pure avendo riconosciuto l'ex marito, si era "aggrappata" ad un dettaglio - quello della catenina d'oro, che non si vedeva nella prima fotografia da ella vista sui media - perché non voleva ammettere a se stessa la terribile verità⁴⁵².

Tale versione appare del tutto attendibile, poiché evidenzia il comprensibile timore per il possibile coinvolgimento dell'ex marito in un crimine ignobile, che avrebbe avuto ripercussioni disonorevoli su tutti i componenti del proprio nucleo familiare, additati come parenti di un assassino di vittime innocenti ed inermi.

⁴⁵¹ SOST. PROCURATORE GENERALE - *Quando lei fu interrogata il 12.11.2019, lei disse: "Purtroppo è lui". Può spiegare quel purtroppo? TESTIMONE BONINI MAURIZIA - Purtroppo è lui perché non credevo che avesse fatto una cosa del genere in quanto l'orario non combacia con quello che ho detto io, che l'ho visto dopo, l'avevo visto dopo in un articolo su internet e l'orario non è vero perché Paolo è arrivato più tardi ma siccome che c'era la Daniela in macchina, lo vedeva la Daniela, la Daniela c'era quindi non potevo immaginare in quanto... Poi dovevamo andare a fare una vacanza e... ed era a Bologna per altre cose perché sapevo che era a Bologna, aveva i mobili antichi con Ugoletti, tutto un insieme di circostanze che non... Ho detto una bugia"* (trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 45).

⁴⁵² SOST. PROCURATORE GENERALE -... *Nell'interrogatorio 12 novembre 2019 lei dice: "Nel corso dell'esame del 2 agosto mi sono attaccata 'ad una catenina' per non voler riconoscere Paolo nella persona ritratta nella fotografia". TESTIMONE BONINI MAURIZIA - Perché è un dolore eh. (omissis).... SOST. PROCURATORE GENERALE - Questo lei lo dice ed è questo che volevo far risaltare. "Questo in quanto il mio cuore rifiutava la possibilità che la persona ritratta fosse mio marito Paolo", la persona ritratta in quella fotografia. Conferma quello che ci ha detto il 12 novembre? TESTIMONE BONINI MAURIZIA - Confermo.* (trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 92).

Si tratta di un timore che è stato ben rappresentato nella testimonianza della figlia dell'imputato e che è forse anche alla base del silenzio serbato dalla nipote Daniela.

Appare importante osservare, inoltre, come il riconoscimento effettuato in privato durante la sua conversazione con il figlio, nella più volte citata intercettazione ambientale, rafforzi la genuinità della deposizione, avendo la testimone mantenuto la propria affermazione anche a dispetto della reazione rabbiosa da parte del figlio Guido e ciò attesta il convincimento della Bonini.

In definitiva, la testimonianza della Bonini non è sembrata animata da rancore, né da motivi di rivalsa verso l'imputato, dovendo escludersi la possibilità che abbia potuto imbastire un'accusa calunniosa nei suoi confronti.

Anzi, la testimone ha manifestato in certi momenti un senso di umana pietà verso Bellini e, oltretutto, lo ha concretamente aiutato nella fase precedente al processo, cercando per lui documenti e fotografie.

Pure manifestando nella fase delle indagini una certa titubanza, dettata dal timore che ella e i propri familiari fossero coinvolti in una vicenda così eclatante, nel corso del dibattimento Maurizia Bonini ha evidenziato una forte esigenza di volersi liberare dal peso che gravava sulla sua coscienza.

Quanto all'**attendibilità intrinseca**, le dichiarazioni dalla testimone sono state nel loro complesso caratterizzate da sufficiente precisione, tenuto anche conto della collocazione nel tempo dei fatti, da verosimiglianza, coerenza logica, ragionevolezza e spontaneità.

Non si ritiene che abbia inciso sulla sua spontaneità il fatto che nel corso delle indagini preliminari ella venne iscritta nel registro degli indagati per le affermazioni dubbie rese nel corso della sua prima audizione davanti alla Procura generale.

Anzi, si deve ritenere che la complessiva vicenda consolidi l'idea della credibilità della Bonini. Infatti, come si è detto, in veste di indagata ella ritrattò quanto detto in precedenza ed ammise che quello raffigurato nei fotogrammi poteva essere l'imputato.

Dunque, l'accusa nei suoi confronti era già stata archiviata.

A questo punto, per evitare guai con la giustizia e mettersi al riparo da ogni pericolo, ella avrebbe potuto presentarsi all'udienza dibattimentale ed avvalersi della facoltà di non rendere testimonianza, come era suo diritto. Invece, ella ha voluto testimoniare.

In merito alla divergenza tra le dichiarazioni rese dalla testimone all'epoca dei fatti e quelle rese in dibattimento, si richiama quanto già osservato sopra, essendo risultato evidente

che all'epoca menti, sostenendo l'alibi dell'imputato, in quanto era ancora innamorata di lui, oltre ad essere spinta dai suoi famigliari.

Vi è, infine, un ulteriore persuasivo aspetto che convalida la credibilità della testimone in merito all'orario di arrivo di Bellini a Rimini il giorno 2.8.1980.

Se fosse stato vero che Bellini era giunto a Rimini alle ore 9:30 quel mattino, non vi sarebbe nemmeno stato motivo per la donna di essere in dubbio sul fatto che il suo *ex* marito potesse essere la persona raffigurata al binario uno alla stazione di Bologna dopo le ore 10:25, perché allora avrebbe dovuto escludere aprioristicamente la sua presenza in tale luogo e non avrebbe nemmeno avuto senso interrogarsi se quell'uomo fosse Bellini o meno.

Per vero, ogni argomento resta assorbito nel fatto dell'avvenuto riconoscimento da parte della Bonini dell'imputato nel video di cui si è detto.

Tale dato smentisce in radice quanto riferito dalla donna in passato in ordine agli orari dell'incontro a Rimini e del successivo viaggio verso il passo del Tonale, posto che, se Bellini si trovava alla stazione ferroviaria di Bologna pochi minuti dopo le ore 10:25, è evidente che non poteva essere in viaggio per il passo del Tonale, come originariamente riferito.

Nel corso del dibattimento sono emersi poi ulteriori rilevanti elementi per confermare che si trattò di una consapevole menzogna, avendo la stessa testimone ammesso che attese diverse ore presso un bar di Rimini e che Bellini giunse "*molto tardi*" (prima ha parlato delle 11:30, poi addirittura delle 12:00, ma poi, avendo utilizzato detta espressione, si deve ritenere che fosse ancora più tardi), tanto che la madre, la quale l'aveva accompagnata, fece rientro alla pensione piuttosto tardi, mentre i famigliari stavano per terminare il pranzo, quindi verso le ore 13:15-13:20, posto che il pranzo si consumava verso le ore 13:00.

Tenuto conto che da Torre Pedrera al delfinario di Rimini vi era una distanza di circa sette chilometri, e considerato il consueto traffico che caratterizza la città balneare nella giornata di sabato durante le ferie estive, si deve ritenere che la madre della Bonini possa avere impiegato circa 30-40 minuti a rientrare all'albergo.

Si deve, pertanto, ritenere che Paolo Bellini giunse all'appuntamento al delfinario di Rimini verso le ore 12:30-12:45 e poco dopo ripartì alla volta della montagna.

Se si considera che occorre circa un'ora per recarsi da Bologna a Rimini in autostrada, si deve concludere che, quand'anche si fosse trovato alla stazione del Capoluogo Petroniano alle ore 10:30, Bellini avrebbe avuto tutto il tempo di allontanarsi dalla stazione, porre in essere ulteriori operazioni di accompagnamento dei complici nel luogo stabilito o disporre che Ugoletti le ponesse in essere, recuperare la nipote ove l'aveva lasciata e ripartire alla

volta di Rimini verso le 11:30 con la propria Volkswagen Golf (stando a quanto riferito dalla Bonini).

La sopradescritta tempistica è ulteriormente suffragata dall'orario di arrivo presso l'albergo, ovvero la sera, occorrendo circa 7 ore di viaggio in auto per andare da Rimini al Passo del Tonale. Ne consegue che, considerata una sosta per mangiare, appare altamente probabile che Bellini giunse al Passo del Tonale intorno alle ore 20:00 o forse addirittura dopo.

Quanto, infine, ai **riscontri obiettivi** della deposizione di Maurizia Bonini, si è già detto sopra come vengano in rilievo dal punto di vista generale l'intercettazione ambientale in data 11 luglio 2019 ore 15:35, le risultanze della consulenza fisionomica, ma anche, per aspetti più specifici, le testimonianze rese da Michele Bonini e Marina Bonini, il registro dell'hotel del Passo del Tonale e le deposizioni delle due *ex* dipendenti.

Per la verità, trattandosi di due versioni contrapposte, anche le numerose incongruenze in cui è incorso l'imputato nel corso del suo esame assumono un peso rilevante per accreditare la veridicità delle dichiarazioni della testimone, la quale, nella sua seconda deposizione, non ha mancato di censurare quelle che erano mere invenzioni di Bellini.

5.2. L'individuazione fotografica

Il tema della credibilità di Maurizia Bonini coinvolge anche l'individuazione che ella ha compiuto nel corso dell'udienza dibattimentale.

La giurisprudenza di legittimità insegna che l'individuazione-ricognizione fotografica è una manifestazione riprodotiva di una percezione visiva e rappresenta una modalità di estrinsecazione della dichiarazione (*"L'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riprodotiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 c.p.p. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice"*; Cass., Sez. 5, 10.07.2020, n. 23090).

Essa costituisce una prova c.d. atipica, sebbene accostata per diversi profili alla testimonianza, che può essere liberamente apprezzata dal Giudice.

In tal caso, la sua affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia - o come in questo caso il filmato - si dica certo della sua identificazione (cfr. Cass., Sez. 5, 24.11.2015, n. 9505; Cass., Sez. 5, 10.2.2009, n. 22612).

Si è già detto sopra della credibilità della testimone.

Quanto all'intrinseca attendibilità dell'individuazione, va osservato come essa possa dipendere da una serie di circostanze obbiettive, quali ad es. la durata del contatto tra il testimone e la persona da riconoscere, le condizioni di visibilità, la presenza di caratteristiche peculiari del soggetto da riconoscere, l'esistenza di ragioni che abbiano impresso nella memoria del ricognitore alcuni particolari ed altro. Per la verità, il primo elemento è destinato ad assumere rilievo quando il soggetto sottoposto all'individuazione non conosca il reo, mentre nel caso di specie si tratta di una persona estremamente qualificata ad effettuare l'individuazione, avendo avuto la stessa un rapporto di convivenza con la persona dell'imputato negli anni immediatamente precedenti ed anche in seguito.

Si è detto come il filmato ritraente il soggetto di interesse fosse dotato di una scarsa qualità dell'immagine e ciò può avere reso più difficile l'individuazione.

Occorre, tuttavia, osservare come la teste abbia riconosciuto con certezza l'ex marito durante il dibattimento e ciò ha fatto, tra l'altro, dopo avere effettuato un riconoscimento in privato della stessa immagine, resa pubblica dalla stampa e dalla TV.

In secondo luogo, il riconoscimento è stato dalla donna motivato sulla base di alcune caratteristiche esteriori (quali la fossetta nel mento, il crocefisso portato al collo, la pettinatura), come sulla base dell'analisi delle complessive movenze dell'individuo raffigurato⁴⁵³.

Ne consegue che all'individuazione cinematografica di Paolo Bellini da parte di Maurizia Bonini deve attribuirsi la massima attendibilità.

⁴⁵³ Si rimanda al riguardo, onde non ripetersi, a quanto già osservato al riguardo nel par. 2.8., relativo al c.d. riconoscimento olistico.

CAP. 6 - ALIBI FALSO ED ALIBI PRECOSTITUITO

La ritenuta attendibilità della testimone Bonini Maurizia consente di pervenire ad alcune significative conclusioni.

In questo processo, forse anche perché enfatizzati dai *mass media*, hanno assunto un ruolo di primo piano i temi relativi al video *Polzer* ed alla consulenza tecnica fisionomica svolta, rispetto ai quali tutte le parti hanno profuso un rilevante impegno istruttorio, indicando testimoni, producendo documenti e scritti difensivi. Non a caso i difensori di Paolo Bellini hanno affermato che il video anzidetto costituisce, in tesi di accusa, il primo anello della “catena indiziaria” concepita a carico dell’imputato. A bene vedere, invece, vi è un altro elemento indiziario caratterizzato da estrema efficacia, che precede logicamente ogni altro e che è di facile ed immediata constatazione. Si tratta della definitiva caduta dell’alibi che Bellini imbastì all’epoca, sapendo anche di potere contare sulla complicità del *clan* familiare.

Secondo la costante giurisprudenza *“L'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità”* (fattispecie in tema di omicidio, nella quale aveva trovato smentita l'ipotesi alternativa prospettata dall'imputato per giustificare la sua accertata presenza sulla strada che conduceva al luogo del delitto, nell'ora in cui questo era stato commesso; Cass., Sez. 5, 14.06.2019, n. 37317; in senso analogo, Cass., Sez. 1, 11.02.2014, n. 18118, che fa riferimento al momento in cui è fornita la mendace dichiarazione). La giurisprudenza di legittimità ha anche osservato che *“In un processo indiziario, la "causale" e l'alibi falso possono rivestire natura di indizio; la prima, in quanto costituisce elemento catalizzatore e rafforzativo di un quadro di indizi chiari, precisi e convergenti, posti a fondamento di un giudizio di responsabilità per la loro univoca significazione derivante anche dalla chiave di lettura offerta dal movente, il secondo, in quanto sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità”*; Cass., Sez. 5, 03.06.2015, n. 42576; *idem*, Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 51223). La Suprema Corte (Cass., Sez. 6, 19.02.2020, n. 15255) ha confermato che, a differenza dell'alibi “fallito”, può avere una valenza indiziante l'alibi “costruito”, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva, salvo restando che lo stesso va pur sempre valutato in relazione alla situazione processuale concreta ed in correlazione con gli altri elementi indiziari.

Orbene, venendo al caso di specie si è di fronte ad un alibi sicuramente preconstituito rispetto al delitto da commettere, studiato nel dettaglio ed indicativo di una malizia non comune, perché organizzato su due distinti livelli.

A ben vedere quello del crollo dell'alibi costituisce un elemento diverso rispetto a quello dell'accertata presenza di Bellini alla stazione il giorno 2 agosto 1980, nel senso che il primo potrebbe conservare una propria autonoma rilevanza, anche se non fosse stata provata la seconda. Certo la caduta dell'alibi è stata determinata anche dalle prove che collocano oggi Bellini alla stazione di Bologna, ma in primo luogo essa è conseguita ad una ritrattazione di Maurizia Bonini, la quale ha ammesso di avere mentito all'epoca per coprire l'ex marito, affermando che questi era giunto a Rimini in un orario incompatibile con la sua partecipazione alla strage.

Per dare concreta esplicazione al proprio alibi Bellini, con la regia dell'onnipresente padre, nell'interrogatorio davanti al G.I. di Bologna del 9.3.1983 sostenne di essersi recato a Rimini nelle prime ore del mattino del 2 agosto 1980 e di avere poi proseguito il viaggio con tutta la famiglia e la nipote Daniela verso il Passo del Tonale, rappresentando una situazione di tempo e di luogo incompatibile con la sua presenza alla stazione di Bologna nel fatidico momento. Egli fece in modo che le sue dichiarazioni fossero sorrette anche dalle dichiarazioni provenienti da persone del suo nucleo familiare (Maurizia Bonini e Rinaldi Eglia).

Come si è anticipato, nell'ideazione di Bellini vi era un duplice livello.

Il primo era costituito dalla programmazione di una vacanza in montagna di una settimana, a partire proprio dal 2 agosto, quindi in concomitanza con l'evento terroristico, in modo da potere raccontare, falsando gli orari e contando sull'appoggio dei famigliari, che il giorno della partenza non poteva essere a Bologna, essendo in viaggio.

Che si trattasse di una decisione assunta proprio in vista della strage è in qualche modo dimostrato dal fatto che Bellini non avesse mai assunto in precedenza un'analogha iniziativa di fare una vacanza con la propria famiglia⁴⁵⁴.

Si deve, poi, essere portati a ritenere che l'imputato, per garantire una migliore riuscita del suo piano e non destare sospetti nemmeno in ambito familiare, abbia taciuto alla coniuge che sarebbe giunto non nell'orario prestabilito (verso le ore 9:30), ma molto più tardi.

⁴⁵⁴ Cfr. la deposizione della figlia all'udienza del 21.7.2021.

Se la Bonini avesse saputo anticipatamente del ritardo, infatti, non si sarebbe recata al delfinario per aspettare per circa 2-3 ore con i bambini e con la propria madre. È possibile che la donna all'epoca abbia chiesto spiegazioni a Bellini, il quale però era soggetto piuttosto evasivo, come la stessa teste ha riferito; si può ipotizzare allora che egli abbia accampato una scusa e che la coniuge si sia accontentata di questo. Come osservato, Bellini nascose alla coniuge che sarebbe giunto in ritardo a Rimini e la fece andare in un posto lontano dall'albergo, anche per evitare che i familiari potessero capire che era giunto in ritardo e così avere dei sospetti su di lui.

Il secondo profilo dell'alibi era addirittura geniale, perché, attraverso un'opera di convincimento dei propri parenti, Bellini riuscì ad assicurarsi la partecipazione alla vacanza della nipote, accordandosi perché gli venisse consegnata al mattino presto del 2 agosto 1980.

Ciò costituiva per lui un'ulteriore garanzia, perché il fatto di avere con sé una bambina di nove anni, avrebbe impedito a chiunque di ipotizzare ragionevolmente che, mentre egli la teneva con sé, avrebbe potuto contribuire a compiere uno dei più gravi fatti di sangue della storia Repubblicana italiana. In tal modo, nemmeno i familiari avrebbero potuto mai sospettare che cosa l'imputato avesse fatto quella mattina. Si può ipotizzare che Guido Bellini sapesse che la presenza di sua figlia era strumentale al piano del fratello, ma probabilmente acconsentì ugualmente a mandarla, perché ebbe sufficienti rassicurazioni sul fatto che Daniela sarebbe stata affidata a qualcuno, mentre il fratello era impegnato altrove. Certo, la sola Maurizia Bonini avrebbe potuto avere qualche dubbio sull'entità di quel ritardo, ma probabilmente scartò aprioristicamente l'idea che Bellini potesse avere compiuto un atto di simile gravità, forse anche facendosi convincere dalla presenza con lui della bambina. Non avrebbe poi avuto alcun senso raccontare alla madre di Daniela del ritardo occorso da Bellini, posto che a quel punto tutto era andato bene e si poteva partire per la montagna; raccontare alla madre in seguito del ritardo avrebbe ingenerato inutili preoccupazioni e forse anche screzi, posto che Marina Bonini era stata in dubbio ad affidare la figlia a Bellini ed era stata necessaria un'opera di persuasione da parte di Maurizia Bonini. In conclusione, la caduta dell'alibi dell'imputato costituisce un indizio estremamente importante, capace da sé solo di autorizzare determinate conclusioni, se solo si pensa che, di fronte al suo manifestarsi in questo processo, l'imputato ha ribadito inutilmente le stesse circostanze ormai sconfessate dalle acquisizioni testimoniali, senza cercare di rendere una versione alternativa.



CAP. 7 - IL ROMPICAPO DELLA NIPOTINA DANIELA

A questo punto, si deve prendere posizione anche sul dibattuto tema della presenza con l'imputato della nipotina di nove anni.

Daniela non ha voluto testimoniare, ma dalle deposizioni della madre e della zia è emerso che ella non ricorda nulla. Non è una conclusione irragionevole, se si pensa che Silvia Bellini, di appena qualche mese più piccola della cugina (1971), ha detto di non ricordare nulla di tale vacanza.

Per contro, Maurizia e Marina Bonini hanno dimostrato di non ricordare così bene gli accadimenti, pure essendo pacifico che la mattina presto del 2 agosto 1980 la bambina venne consegnata a Bellini e rimase con lui finché non giunsero a Rimini.

A confermare tale *deficit* mnemonico milita il contenuto di un'intercettazione ambientale, nella quale Maurizia, Michela e la stessa Daniela, subito dopo la loro deposizione nel corso dell'indagine, discutono animatamente su questi temi.

Si riportano i passi della conversazione n. 219 del 2 agosto 2019 alle ore 15:35:

M. ..inc.... e cosa ti hanno domandato allora?

D. Se mi ricordavo di una vacanza da bambina e gli ho detto che non mi ricordo.

M. E poi?

D. E se voi mi avete chiesto se mi ricordavo e io gli ho detto no, sì me lo hanno chiesto ma io non mi ricordavo, come neanche loro si ricordavano. Tu non ti ricordi neanche uscendo da una porta se vai a destra o a sinistra

D. Poi gli ho fatto , mi hanno ... gli ho fatto ristampare il foglio perché avevano scritto .. mi fa : " Si ricorda di essere stata al Passo del Tonale?", gli ho detto : "No guardi , non mi ricordo" e in questo momento mi viene anche da chiedere , non mi ricordo dov' è, non so dov' è il Passo del Tonale , ti giuro, dov'è, in Trentino? Non mi ricordo...

D. loro mi hanno detto Passo del Tonale, no, io non mi ricordo il Passo del Tonale e di essere stata in montagna...

Le tre donne proseguono la conversazione, chiedendosi come Paolo Bellini potesse avere fatto ciò di cui è accusato, pure portando con sé una bambina di nove anni:

D. Come cazzo faceva alle nove ad essere a Rimini?

M. A Rimini ci è arrivato semmai a mezzogiorno, undici, undici e mezza.



D. Beh, scusami eh, allora io dov'ero alle dieci? In macchina da sola mentre lui era in stazione? (cfr. trascrizione intercettazione cit., pag. 11).

Nelle intercettazioni ambientali prodotte, Maurizia, Marina e la stessa Daniela discutono animatamente di come ciò possa essere stato possibile - ed a parere della Corte tale interrogarsi appare confermare l'assoluta buona fede delle stesse testimoni - che Paolo Bellini potesse avere fatto ciò di cui era accusato, pure portando con sé una bambina di nove anni.

Si deve essere portati a ritenere che Bellini, partendo molto presto da Scandiano o da altro posto vicino, si recò a Bologna con la nipotina in tempo utile per affidarla temporaneamente a qualcuno, così come congegnato anche da Maurizia Bonini, mentre egli si recava a svolgere il suo orribile compito.

Come già osservato, sulla base della testimonianza di Maurizia Bonini, quando l'imputato giunse a Rimini presso il Delfinario verso l'ora di pranzo, con lui vi era la nipotina Daniela; la bambina poi proseguì il viaggio e trascorse con la famiglia dell'imputato l'intera settimana di vacanza al Passo del Tonale, come emerge anche dai registri dell'albergo *Top Residence*.

Bonini Maurizia ha dovuto ammettere che Bellini era arrivato verso l'ora di pranzo: *"Paolo è arrivato più tardi ma siccome che c'era la Daniela in macchina, lo vedeva la Daniela, la Daniela c'era quindi non potevo immaginare in quanto... dovete chiederlo a lui dove ha messo la bambina perché mia cognata gliel'ha portata alle sei del mattino"* (trascrizione ud. 21.7.2021, pag. 45).

Al contempo, risulta provato che Bellini prelevò Daniela a Scandiano, come riferito da Marina Bonini, la quale accompagnò la bambina all'appuntamento con Bellini verso le ore 6:00 del mattino, prima di recarsi a trovare il marito Guido, ricoverato all'ospedale di Fidenza.

Ciò è stato confermato da Maurizia Bonini, la quale non era presente, ma ha riferito che questi erano gli accordi, tra essa, il marito e Marina Bonini.

Secondo la versione dell'imputato, egli si recò direttamente da Scandiano a Rimini, ma si tratta di una prospettiva smentita dalla deposizione della ex coniuge, in base alla quale Bellini arrivò a Rimini intorno all'ora di pranzo.

E, d'altra parte, il fatto dell'arrivo di Bellini a Rimini verso le ore 8:30 è ulteriormente smentito da due fondamentali risultanze dibattimentali: le risultanze della consulenza disposta dalla P.G. e l'individuazione dell'imputato da parte della ex coniuge nel filmato Polzer.

Ne consegue che l'imputato era sul luogo del crimine immediatamente dopo l'esplosione e non poteva essere a Rimini.

Ciò posto resta da spiegare perché la nipote venne condotta in montagna con la famiglia.

Ha riferito Maurizia Bonini che Daniela era molto legata a sua figlia Silvia, con la quale era cresciuta, ma questa era in realtà la motivazione che diede Paolo Bellini, il quale fu il vero artefice di questa idea, come riferito dalla stessa Bonini.

Detta opzione non è nemmeno da mettersi in relazione all'intento di sollevare Marina Bonini nel periodo in cui suo marito era ricoverato, come riferito dall'imputato, perché la donna non ne aveva bisogno. Ella aveva anche un altro figlio e, in ogni caso, in quel periodo viveva con i propri genitori che la aiutavano nella gestione dei figli.

In definitiva, fu l'imputato ad escogitare tale espediente e ciò avvenne verso la metà di luglio, quando venne prenotata la stanza presso l'hotel *Top Residence*, come riferito dalla ex moglie. In quel momento, egli già sapeva che avrebbe dovuto recarsi alla stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980 e cosa avrebbe dovuto fare.

Ne consegue che lo scopo perseguito dall'imputato era di procurarsi un ulteriore alibi, perché l'aver con sé la bambina avrebbe potuto costituire ulteriore ostacolo a ritenere che potesse essersi recato alla stazione.

Resta un solo interrogativo: dove venne condotta Daniela mentre Bellini si recò alla stazione?

Si tratta di un dubbio non così stringente, potendo avanzarsi più ipotesi egualmente plausibili, così come ha fatto la Procura generale nella propria memoria.

Non si vuole pensare, anzitutto, che Bellini abbia lasciato la bambina nell'auto parcheggiata per il tempo strettamente necessario per recarsi in stazione. Per quanto una simile sciagurata ipotesi possa apparire in linea con la personalità dell'imputato - uomo privo di ogni scrupolo pur di raggiungere i suoi obiettivi - essa apparirebbe troppo rischiosa, non tanto per l'incolumità della bambina, quanto piuttosto per la buona riuscita dell'impresa criminale.

Residuano, tuttavia, una serie di ulteriori ipotesi.

Bellini, partito molto presto da Scandiano, si recò a Bologna con la nipotina in tempo per affidarla a qualcuno, così come ipotizzato dalla stessa Maurizia Bonini, mentre si recava a svolgere il suo orribile compito. Avrebbe potuto essere un parente, un amico o un'amica, più adatta forse a stare in compagnia di una bambina.

Avrebbe potuto trattarsi di Aldo Bellini, padre dell'imputato e nonno della bambina, come ha ipotizzato Maurizia Bonini, la quale ha riferito di avere avanzato con la cognata Marina delle ipotesi (cfr. trascrizione ud. 10.12.2021, pag. 18; Bonini Maurizia: "*Che l'avesse addormentata, non so, che ci fosse stato suo padre da un'altra parte, perché non è per niente improbabile che suo padre fosse da un'altra parte a fare un cambio o uno scambio, non so*"), affermando che la bambina era cresciuta alla Mucchiarella ed aveva quindi un buon rapporto con il nonno (trascrizione, pag. 45).

Una simile ipotesi appare plausibile se solo si tiene conto della costante - e a volte ingombrante - presenza nella vita dell'imputato del padre Aldo, come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo.

Né si deve dimenticare che Aldo Bellini aveva concorso a consolidare l'alibi costruito a favore del figlio per la giornata del 2 agosto 1980, inducendo la Bonini a confermare davanti agli inquirenti la versione dell'ex marito circa l'orario di arrivo a Rimini. Inoltre, sulla base di alcuni accadimenti successivi - in particolare, la visita del Procuratore Sisti alla Mucchiarella del 3.8.1980 e l'organizzazione di un incontro tra l'imputato e personale dei Servizi che doveva avvenire poco più di una settimana dopo la strage (cfr. esame di Paolo Bellini) - si deve ragionevolmente ipotizzare che il padre dell'imputato fosse a conoscenza della partecipazione all'azione criminosa.

In questo senso, Aldo Bellini poteva costituire la persona ideale a cui affidare temporaneamente la nipotina, vuoi perché la bambina si sarebbe trovata a suo agio, vuoi perché con lui l'imputato non avrebbe dovuto ricorrere a sotterfugi o a menzogne per spiegare la sua necessità.

Secondo la P.G., Bellini avrebbe potuto consegnare temporaneamente la bambina anche a persone di fiducia, quali Luciano Ugoletti o Cristina Borghini.

Quanto a quest'ultima, mentre era sicuramente a Bologna la notte del 2.8.1980, non vi sono elementi per ritenere che ella vi fosse anche al mattino; inoltre, incaricare la donna dell'affidamento della minore avrebbe comportato il rischio che ella ne capisse il motivo, così divenendo una testimone scomoda.

Per contro, come si vedrà nei capitoli successivi, in base alle testimonianze rese all'epoca da Gianfranco Maggi, Dino Bartoli e Triestina Tommasi, Ugoletti era sicuramente presente a Bologna quel mattino, avendo dormito in loco.

In particolare, Triestina Tommasi nel verbale del 23 marzo 1982 disse con certezza che nella notte tra l'1 e 2 agosto 1980 Ugoletti aveva dormito nella sua pensione ed aggiunse di

avere ricevuto il mattino dopo una telefonata intorno alle ore 09:00 da un soggetto, successivamente identificato in Guido Bellini, che le disse di svegliare Ugoletti, probabilmente con la motivazione che doveva recarsi a Reggio Emilia a lavorare, anche se su questa la testimone non parve del tutto sicura.

Si trattò di una sorta di segnale convenzionale, che doveva avvertire Ugoletti di qualcosa?


Forse Guido assunse l'incarico di avvertire Ugoletti che sarebbe arrivata da Scandiano sua figlia accompagnata da Paolo, in modo che lui andasse a prenderla, magari nei pressi del parco della Montagnola, in prossimità del quale la Tommasi, quella mattina, lo perse di vista.

Ugoletti era una persona fidata per Bellini e, stando alla chiamata in reità di Gianfranco Maggi, addirittura partecipò con lo stesso alla strage della stazione, ricevendo un compenso di 100 milioni di lire; si può ragionevolmente supporre che l'ingaggio fosse stato rivolto a Bellini, posto che Ugoletti non vantava le stesse entrate, e che fosse stato lui a coinvolgere il deuteragonista.

Ma, tornando all'affidamento della nipotina, ci si deve fermare qui, trattandosi di una ricostruzione non suffragata da ulteriori elementi di conferma.

Per quanto interessa, si deve osservare che tutte quelle sopra prospettate sono ipotesi logicamente plausibili, in particolare quella coinvolgente Ugoletti e tanto basta per superare quella che appare un'*impasse* non irresistibile.

Sia consentito osservare che per un uomo come Bellini, sopravvissuto a difficoltà di ben altro spessore, quella di affidare una bambina per un'ora ad un conoscente costituiva una pura formalità.



m

CAP. 8 - LE INDAGINI SVOLTE NEI CONFRONTI DI BELLINI NEGLI ANNI '80

8.1. Le voci relative al coinvolgimento di Paolo Bellini nella strage e la stampa

L'emergenza di alcuni elementi nuovi, quali la caduta dell'alibi procurato a Bellini dalla sua cerchia familiare e gli altri che collocano l'imputato alla stazione di Bologna al mattino del 2 agosto 1980, consente oggi di riesaminare, in una luce davvero rinnovata, taluni spunti investigativi emersi nell'ambito del primo procedimento relativo alla strage.

Tali elementi, per lo più di natura dichiarativa, pure essendo fortemente suggestivi, furono ritenuti all'epoca non sufficientemente probanti, perché privi di riscontri, o addirittura inattendibili.

Si tratta quindi di riesaminare le testimonianze rese negli anni 1982-'83 da Triestina Tommasi, Elena Borghini, Sergio Vezzani, Gianfranco Maggi e Dino Bartoli, in alcuni casi attraverso i verbali acquisiti *ex art.* 512 c.p.p., in altri attraverso le deposizioni raccolte in dibattimento, sia pure con tutti i limiti conseguenti all'assunzione di prove orali a distanza di oltre 40 anni dagli accadimenti.

Prima di riesaminare i predetti atti di indagine, appare doveroso ricordare che, subito dopo la strage, il nominativo di Bellini divenne oggetto di voci sempre più insistenti, secondo le quali era coinvolto nella strage stessa, tanto che si scatenò uno spasmodico interessamento da parte della stampa reggiana, come emerge dagli articoli prodotti dalla difesa di Bellini.

Va detto che, all'indomani del gravissimo attentato, il nome di Bellini era circolato come soggetto aderente a movimenti della destra eversiva la cui posizione doveva essere oggetto di approfondimenti investigativi (cfr. sul punto la nota del Questore di Bologna in data 6.8.1980).

Già nei primi giorni successivi alla strage, era stata segnalata dagli investigatori la rilevante somiglianza fra il latitante Paolo Bellini e l'effigie ritratta in un *identikit* relativo ad un giovane visto allontanarsi dalla sala d'aspetto della stazione di Bologna pochi minuti prima dello scoppio della bomba; inoltre, serpeggiava in modo sempre più insistente la notizia, ripresa dalle cronache giornalistiche di Reggio Emilia nel marzo del 1982, che l'imputato avesse alloggiato presso un affittacamere vicino alla stazione ferroviaria di Bologna la notte prima della strage.

Quanto all'*identikit*, sono stati prodotti dalla Procura generale e dalla Difesa Bellini diversi documenti che lo riguardano⁴⁵⁵.

Di esso ha parlato anche il mar. Bocchino⁴⁵⁶ chiarendo che era stato ricostruito, attraverso la descrizione fornita dal testimone **Emilio Vettori** e riguardava un giovane che era stato visto allontanarsi pochi minuti prima dell'esplosione della bomba.

Il teste Bocchino ha ricordato che, quando gli pervenne la nota della Questura di Sciacca nel dicembre 1981, vi era allegata anche una fotografia di Da Silva; egli fu colpito dalla somiglianza della persona ivi raffigurata a quell'*identikit* fatto nell'agosto 1980.

La UIGOS di Reggio Emilia comunicò alla Questura di Bologna tale spunto investigativo e la Questura bolognese ne informò l'ufficio Istruzione di Bologna con nota del 15.9.1981; ad essa erano allegati l'*identikit* e la fotografia di Bellini.

In realtà, si trattava di piste investigative inconcludenti.

Infatti, l'*identikit* non condusse a risultati utili per le indagini, perché la ricognizione di persona effettuata in data 27.4.1983 da parte del teste Vettori non ebbe alcun esito.

Inoltre, nella descrizione apposta in calce all'*identikit*, si legge che il giovane visto allontanarsi dalla stazione indossava una maglietta a righe grigie e rosse, mentre l'uomo che è stato riconosciuto come Paolo Bellini nel video Polzer indossava una t-shirt azzurra.

Bellini ha riferito nel corso del suo esame che all'epoca fu vittima di una *combine* orchestrata ai suoi danni per incastrarlo.

Anche Maurizia Bonini ha riferito qualcosa di simile, facendo cenno al fatto che all'epoca Paolo fu vittima di una "soffiata" priva di fondamento, o almeno così credette.

Secondo Bellini, artefice della sua persecuzione investigativa fu il maresciallo **Rolando Balugani**, un poliziotto dai metodi non convenzionali, quanto efficaci, il cui padre era stato ucciso assieme ai fratelli dai nazifascisti nell'eccidio di Ciano e che si era messo alle costole di Bellini fin dal tempo delle sue prime scaramucce giovanili.

Appare importante osservare come Balugani, sentito anni dopo in qualità di testimone – cfr. **verbale di s.i.t. reso il 22.6.2004**⁴⁵⁷ davanti al P.M. dott. Melillo a Firenze – avrebbe spiegato che il suo interessamento verso Bellini era stato determinato dal fatto che a Reggio Emilia si erano verificati numerosi episodi violenti in un breve arco temporale (l'attentato all'avv. Vezzosi e ad un operaio di nome Pio Belli, altre sparatorie, ecc.), che apparivano

⁴⁵⁵ Cfr. i documenti prodotti alle udienze del 30.7.2021 e del 1.9.2021.

⁴⁵⁶ Cfr. trascrizione, ud. 28.7.2021.

⁴⁵⁷ Prodotto dalla Difesa dell'imputato all'udienza del 8.10.2021 a corredo della nota datata 6.10.2021.

inspiegabili nell'ambito della tranquilla realtà reggiana e che vedevano come principali sospettati Paolo Bellini ed altri componenti della sua famiglia.

Balugani aveva indagato in ordine a tali fatti e non aveva mai perso la speranza di trovare Bellini, nemmeno dopo che era divenuto latitante.

Egli continuò a svolgere delle indagini personali, perché era convinto che Bellini fosse stato a Bologna per un determinato periodo.

Giovanni Vignali, autore del libro dal titolo "*L'uomo nero e le stragi*", ha evocato nella sua deposizione la figura del mar. Rolando Balugani.

Il teste ha premesso che per le sue inchieste giornalistiche si avvale come fonte del mar. Balugani, il quale, oltre ad avere una memoria eccellente in ordine alle indagini da lui stesso svolte, vantava un consistente archivio di rapporti di Polizia, di atti di indagine e di provvedimenti giudiziari di interesse su Bellini.

Si riporta quanto riferito dal testimone riguardo alle rivelazioni che Balugani gli fece all'epoca, limitandosi ad osservare che, allorquando sia impossibile sentire la fonte dichiarativa perché deceduta, la testimonianza *de relato* è sempre utilizzabile.

PRESIDENTE – ... (omissis) ... Allora, veniamo a Balugani. Bellini considera Balugani un suo persecutore e quindi sostiene che Balugani fosse fazioso, ci fossero problemi di donne, di concorrenze in fatto di donne. Ecco, lei cosa ha verificato su Balugani? Chi è Balugani? Se le sue attività fossero basate su riscontri, dati oggettivi o se ci fosse un pregiudizio? Come gliel'ha raccontato il suo rapporto con Balugani, cioè perché Balugani indagava su Bellini? Perché ce l'aveva con lui? Perché si contendevano la donna? O per altre ragioni?

TESTIMONE VIGNALI – No, non credo ... No, non me l'ha raccontata così. Mi ha raccontato di essere stato per un lungo periodo impegnato a inseguire la figura di Paolo Bellini per provarne un suo coinvolgimento in atti, in reati, in atti delittuosi, sino alla famosa vicenda della notte prima della Strage alla Stazione di Bologna, in cui Balugani mi disse di avere avuto una informazione di tipo confidenziale, non mi ha detto da parte di chi, secondo cui questo brasiliano, Roberto Da Silva, in realtà Paolo Bellini, avrebbe dormito presso, la notte fra l'1 e il 2 di agosto, presso un affittacamere di nome Triestina Tommasi. Questa segnalazione che Balugani sostiene di avere dato, sosteneva di avere dato ai suoi superiori, lui diceva, lo diceva Balugani questo, avrebbe dato il "La" alla famosa perquisizione alla Mucciatella in cui due giorni dopo viene trovato di notte, di mattina presto, il Procuratore Capo di Bologna, Ugo Sisti, a casa del padre, nell'hotel del padre di Paolo Bellini, Balugani è stato processato per questa vicenda perché ha detto qualcosa a un giornalista, il quale ha

scritto un articolo, poi è stato assolto, per fuga di notizie, se non ricordo male. Balugani nei suoi racconti era molto, come dire, convinto che quello fosse stato il momento in cui gli era stato fatto un grande torto, in cui era stato...

PRESIDENTE – Ecco, ce lo racconti. Ce lo spieghi. Noi Balugani non lo possiamo sentire, e avremmo avuto molto interesse a sentirlo.

TESTIMONE VIGNALI – Sì, Balugani era convinto di avere trovato una pista che meritasse di essere seguita con maggiore attenzione, questa pista non ha esitato nulla, perché nel libro io cito anche la sentenza del Giudice Parmegiani, in cui si cita il riconoscimento della Triestina Tommasi in cui non riconosce Paolo Bellini, e però Balugani rimaneva convinto del fatto che quella sua intuizione meritasse un approfondimento maggiore, perché lui rimaneva convinto che la fonte che gli aveva dato questa informazione fosse una fonte affidabile. Io lì mi sono fermato, perché poi quando ho visto la sentenza e non conoscendo la fonte di Balugani non sapevo dove altro andare a cercare.

PRESIDENTE – Balugani era convinto che in qualche modo qualcuno, qualche circostanza o situazione l'avessero in qualche modo bloccato o gli avessero impedito di sviluppare questa sua intuizione investigativa? Che ci fossero stati interventi esterni?

TESTIMONE VIGNALI – Sì. Balugani era convinto intimamente di questo, ma non mi dava elementi, pezzi d'appoggio di questo, non mi dava prove. Sembrava un...

PRESIDENTE – Non ha citato persone?

TESTIMONE VIGNALI – No. Sosteneva genericamente di essere stato danneggiato nella sua indagine, ma era... Poteva essere uno sfogo, io non avendo davanti nulla che mi dimostrasse che aveva ragione non ho riportato questo dato nel libro ⁴⁵⁸.

Di fatto avvenne che Balugani aveva appreso da un'intercettazione telefonica tra Luciano Ugoletti e la sua ex convivente Marina Grassi che il primo, amico intimo di Bellini, alloggiava in quel periodo a Bologna ed individuò l'affittacamere presso cui dimorava.

Tuttavia, commise la leggerezza di fare alcune anticipazioni delle indagini in corso ad un giornalista della "Gazzetta di Reggio", tale Fanticini, a cui rivelò dell'affittacamere presso il quale dimorava Ugoletti; gli disse anche che sapeva che Paolo Bellini si recava spesso a trovare un alto ufficiale dell'esercito che era di stanza a Bologna.

Ciò provocò l'arresto del poliziotto per il delitto di rivelazione del segreto di ufficio e la vicenda non mancò di provocare una certa eco sulla stampa locale e nazionale.

⁴⁵⁸ Cfr. trascrizione ud. 17.12.2021, pagg. 62 e 63.

All'esito del processo, Balugani venne però assolto.

Si osservi, tuttavia, che proprio in seguito a tale rivelazione di Balugani e nell'ambito del procedimento in cui egli era imputato, i carabinieri individuarono ed interrogarono a Bologna l'affittacamere Triestina Tommasi, la quale in seguito venne risentita dai giudici bolognesi nel procedimento relativo alla strage.

Dunque, tutta la parte di indagine relativa all'audizione di Triestina Tommasi, di Sereno Vezzani e di Cristina Borghini, di cui si tratterà nei prossimi paragrafi, nacque dallo spunto investigativo del maresciallo Balugani.

Dall'interrogatorio reso il 13.3.1982⁴⁵⁹ da Balugani – appunto in qualità di indagato – emersero circostanze assai poco note, ma comunque utili alla ricostruzione della verità.

In particolare, il poliziotto riferì che Aldo Bellini gli aveva parlato della sua frequentazione con un certo ufficiale dell'esercito, che era stato suo *ex* comandante durante la guerra.

Egli aveva poi appreso che anche il figlio Paolo si recava a trovare tale ufficiale, che era di stanza a Bologna, anche con gli amici e che aveva con questi rapporti stretti.

Balugani disse di avere appreso ciò da **Maria Giuseppina Niro**, detta *Giusy*, una prostituta con la quale Paolo intratteneva una relazione sentimentale.

Stando a quanto riferito dall'imputato, anche il maresciallo di Polizia frequentava la donna, secondo uno schema caro alla tradizione del genere *gangster story*⁴⁶⁰.

Se *Giusy* era la confidente del maresciallo, allora è anche possibile che gli avesse raccontato altri particolari della vita di Bellini e che il poliziotto si fosse convinto, sulla base di tali rivelazioni, del suo coinvolgimento nella strage della stazione.

Sempre nel verbale di s.i.t. reso il 22.6.2004 davanti al P.M. dott. Melillo, Balugani definì Paolo Bellini come *“una persona fredda, cinica e sprezzante, ma anche dotata di grande carisma all'interno di un gruppo di giovani estremisti di destra o almeno simpatizzanti per l'estrema destra, del quale facevano parte anche Roberto Leoni e Luciano Ugoletti”*.

Si noti come tale credibile affermazione smentisca quanto asserito dall'imputato nel corso dell'esame circa l'estraneità di Ugoletti e di Leoni da vicende politiche.

Prendendo anche spunto dagli elementi emersi in questo processo, si può concedere che i due complici-amici di Paolo Bellini non fossero formalmente affiliati ad *Avanguardia*

⁴⁵⁹ Prodotto dalla Difesa dell'imputato all'udienza del 8.10.2021 a corredo della nota datata 6.10.2021.

⁴⁶⁰ Si vedano gli articoli di stampa, (tratti da “Il Resto del Carlino” e dalla “Gazzetta di Reggio”) prodotti dai Difensori dell'imputato all'udienza del 8.10.2021 a corredo della nota datata 6.10.2021.

Nazionale, ma certamente essi avevano in comune con l'imputato, oltre ad una spiccata predisposizione al crimine, anche un determinato orientamento politico verso la destra eversiva.

Non a caso il primo, all'epoca della strage della stazione, era l'angelo custode di Bellini e il secondo era sicuramente presente quando venne assassinato Alceste Campanile e, anzi, Bellini in epoca postuma affermò che uno dei due colpi mortali venne esploso proprio da lui.

È consapevole la Corte che le voci correnti nel pubblico non hanno e non devono avere diritto di cittadinanza nel processo penale, ove devono accantonarsi suggestioni di ogni tipo.

Sta di fatto, però, che c'era una volta un poliziotto ostinato e vecchia maniera che si era convinto della partecipazione di Bellini nella strage della stazione e al quale oggi si deve rendere onore.

8.2. A due passi dalla stazione di Bologna

Anche grazie all'iniziativa del mar. Balugani, nel corso delle indagini relative alla strage emerse che Paolo Bellini e Luciano Ugoletti avevano dimorato a Bologna, in vari periodi dell'anno 1980, presso un'affittacamere gestito da **Triestina Tommasi**, sito in via Borgo San Pietro n. 27, nelle immediate vicinanze della stazione di Bologna.

Sono stati prodotti in giudizio i verbali delle dichiarazioni rese in data **18, 19 e 23 marzo 1982** da Triestina Tommasi, da tempo deceduta. Il verbale del 23.3.1982 in realtà contiene anche le dichiarazioni di Cristina Borghini, in una sorta di confronto dialettico tra le due testimoni; esso, pertanto, deve ritenersi utilizzabile per la sola parte relativa alle dichiarazioni della signora Tommasi, posto che, invece, Cristina Borghini non è deceduta ed ha testimoniato nel processo.

In sostanza, la Tommasi dichiarò di conoscere Luciano Ugoletti, al quale sin dall'anno 1979 aveva affittato una camera del suo esercizio, aggiungendo che poi Ugoletti le aveva presentato un amico, qualificatosi come un "pilota" di voli internazionali, di origine brasiliana che aveva alloggiato presso la sua struttura in tre distinte occasioni, per più giorni.

Si riporta per esteso la prima deposizione resa dalla Tommasi ai carabinieri il **18 marzo 1982**:

"L'anno 1982, il giorno 18 del mese di marzo, in Bologna presso l'abitazione della signora Tommasi, alle ore 14,10 davanti a noi Brigadiere MURRU Giovanni appartenente al citato Nucleo è presente la citata signora meglio generalizzata in rubrica, la quale viene

sentita a sommarie informazioni testimoniali in riferimento ad alcuni nominativi - suoi clienti - che la signora avrebbe avuto in precedenza e che non risultano nell'apposito registro.

Alla domanda circa la mancata registrazione di UGOLETTI Luciano indicato su di una ricevuta datata 22.11.1979 rilasciata dalla Questura di Bologna per l'avvenuta registrazione in quelli Uffici, la Tommasi così risponde: "Premetto che ho iniziato l'attività di affittacamere verso la fine dell'anno 1979 - inizio dell'ottanta. In quel periodo ero coadiuvata da mio marito nella mia attività ma, nel mese di aprile 1980 lui è deceduto pertanto, mi sono trovata da sola ad affrontare tutte le difficoltà inerenti l'attività di cui è cenno.

Il nominativo indicato nella ricevuta prima detta l'ho conosciuto personalmente in quanto mi era stato mandato dalla signora MANDRIOLI che gestisce la pensione omonima di questa città sita in via Irnerio. Preciso che la Mandrioli era solita mandarmi clienti quando da lei era completa. Ritengo che lei non lo conoscesse e che sia stato un atto come tanti altri simili. In detto periodo era ancora in vita mio marito e mi sono meravigliata della mancata registrazione in quanto lui era preciso nelle sue cose. Anzi ora ricordo che l'Ugoletti non venne registrato perché, essendo stato riferito il suo nome alla Questura, consigliai a mio marito di non trascriverlo perché non lo ritenni opportuno.

Ugoletti Luciano è rimasto per circa un anno da me tenendomi impegnata una camera matrimoniale. Non sono in grado di riferire la data precisa della sua permanenza non essendo stato registrato.

Si assentava in prevalenza il Sabato e la Domenica. Due volte venne in compagnia di una giovane donna, bionda, alta, capelli lunghi e lisci, accento toscano, mi disse che era di Carrara. Anzi sono certa che la donna era di Carrara perché vidi i suoi documenti. Detta donna, alcune volte venne cercata telefonicamente da un uomo che si qualificò come suo marito. Le telefonate pervenivano sempre nelle ore notturne. In altre tre occasioni l'Ugoletti venne accompagnato da un'altra donna, che lui mi disse trattarsi della sua "preferita". Anche quest'ultima era bionda, dell'apparente età di anni 30 appena più anziana della prima. Questa doveva essere di Reggio Emilia, almeno così mi dissero loro entrambi. Le due donne di cui, parlo le riconoscerei certamente anche in fotografia. Non sono a conoscenza se Ugoletti disponesse di automezzi. Si era presentato come "INDUSTRIALE" del settore ceramico. Non aveva mai fatto uso del mio apparecchio telefonico. Veniva spesso un uomo sui 35 anni a trovare Luciano e mi disse che veniva da Reggio Emilia, per lavoro. L'uomo aveva le seguenti caratteristiche: basso di statura, robusto, capelli un po' sul biondo con

taglio regolare. Lo riconoscerei anche in foto. Questo telefonava da me per informare poi a Luciano del suo lavoro. Ricordo che venne anche l'ultimo giorno che andò via Luciano per aiutarlo a trasportare le valigie.

A.D.R.- Circa la presenza di un brasiliano in casa mia posso dire che Luciano, dopo diversi mesi che io gli avevo già affittato la camera, mi presentò un suo amico come nuovo cliente asserendo che si sarebbe trattenuto per una quindicina di giorni circa. L'amico di Luciano si presentò come "PILOTA" addetto alle linee internazionali. Dall'esame dei suoi documenti (passaporto) ricordo che era straniero e che venne trascritto nell'apposito registro qui presente. Non sono in grado di riferire il suo nome e, non ricordandolo, non posso nemmeno trovarlo registrato.

Circa il nominativo Da Silva nulla ricordo ma, dato che nel registro non figura detto nome, potrebbe aver fornito generalità non vere. Lo riconoscerei tuttavia se mi venisse presentato oppure vedendo le sue immagini fotografiche.

A questo punto l'Ufficio esibisce-mostra diverse foto alla signora tra le quali anche quella del presunto brasiliano e, dopo averle osservate attentamente, la Tommasi così si esprime: "Non sono certa ma trovo molta rassomiglianza con la figura del mio cliente, la foto che ritrae un giovane sui 28-30 anni, capelli neri e ricci e con baffetti (nella circostanza mi sembra che non avesse baffi). Il predetto restò quindici giorni circa in una cameretta con due letti a castello nello stesso stabile e stesso piano dove c'era l'Ugoletti. Entravano dallo stesso ingresso. Il presunto brasiliano aveva occupato una camera da solo. Non usciva mai o quasi, era riservatissimo e non riceveva visite da alcuno. Doveva uscire solamente per mangiare. Trascorrevva il tempo leggendo giornalini e sport. Ricordo che mi parlava della sua donna ma non ricordo se mi disse che era sposato. Penso proprio che non me lo disse. In una occasione mi disse che era contento perché doveva andare a casa sua e il viaggio coincideva col noto carnevale di "Rio", almeno così mi disse. Non era mai uscito insieme a Luciano. Non aveva mai effettuato o ricevuto telefonate. La seconda volta che venne si trattenne per dieci giorni circa poi, la terza volta penso solo sette giorni. L'intervallo dalla prima volta, alla seconda e poi alla terza, penso che siano passati pochi mesi. Quando ormai non era più mio ospite venne per trovare Luciano dopo avermi preannunciato la visita telefonicamente. Mi disse che il motivo per il quale non si era fatto più vedere, mi disse che era stato trasferito da Bologna per lavoro. Uno dei periodi in cui fu mio ospite era certamente nel periodo estivo in quanto lo ricordo sempre in canottiera o maglietta.

A.D.R. - Il presunto brasiliano parlava abbastanza bene l'italiano.

A.D.R. - Nessuna persona venne a trovarlo qua.

A.D.R. - Ho altre stanze in affitto in Bologna-San Donato-Via Ricci 4 che ho sempre degli studenti ospiti. Vi consegno spontaneamente, in fotocopia, il registro dei clienti unitamente ad una ricevuta ove si rileva il nominativo di Ugoletti Luciano".

Il giorno seguente, **19 marzo 1982** alle ore 19:10 la donna venne risentita, questa volta alla presenza del Sostituto procuratore di Reggio Emilia, dott. Giovanni Tarquini.

In tale occasione la donna confermò quanto riferito il giorno prima; chiari che le camere in cui esercitava l'attività di affittacamere erano tre. Confermò che Ugoletti era stato alloggiato presso di lei continuativamente per circa un anno e che denunciò il suo nominativo, come da ricevuta acquisita dalla Questura in data 22.11.1979.

Qualche tempo dopo, in inverno, Ugoletti le chiese se poteva affittare una camera ad un amico; ella rispose positivamente. Lo straniero poi alloggiò presso di lei altri due periodi, di cui certamente uno nel periodo estivo, ricordando di averlo visto in maniche corte all'interno della sua attività.

Anche quando non alloggiava da lei, egli veniva a trovare Ugoletti.

La Tommasi aggiunse che lo straniero era stato registrato solo la prima volta, ma poi non era stato più registrato e di ciò era certa.

Disse poi di non ricordare se il brasiliano fosse alloggiato presso di lei la notte tra il 1° agosto e il 2 agosto 1980; disse che Ugoletti era ancora alloggiato presso di lei, ma poi si corresse, dicendo che non ricordava bene.

Nell'occasione vennero esibite alla testimone alcune fotografie raffiguranti vari soggetti, ma anche quattro fotografie ritraenti Paolo Bellini; ella disse che lo straniero di cui aveva parlato era molto somigliante alla persona raffigurata in due fotografie, che ritraevano appunto Bellini.

Nel verbale del **23 marzo 1982** la testimone confermò con certezza che nella notte tra l'1 e 2 agosto 1980 Ugoletti aveva dormito nella sua pensione.

Aggiunse un particolare estremamente importante circa gli accadimenti della giornata del 2 agosto 1980, ovvero che ricevette una telefonata tra le ore 9:00 e le ore 10:00 da un soggetto, il quale le chiese di svegliare Ugoletti in quanto doveva partire per Reggio Emilia, ove dovevano trovarsi, non ricordava se per lavoro o altro. Secondo la testimone, si trattava dello stesso uomo di cui aveva già in precedenza parlato, di piccola statura, dal fisico tarchiato e dai capelli chiari, che talora telefonava da Reggio Emilia cercando Ugoletti.

Detto uomo venne in seguito identificato dalla stessa Tommasi in Guido Bellini⁴⁶¹.

Ella allora svegliò Ugoletti, il quale si preparò in fretta ed uscì, dirigendosi verso la stazione di Bologna. La Tommasi lo vide perché uscì dopo di lui, senza essere vista, in quanto intendeva recarsi alla stazione al fine di reperire clienti per la propria attività, cosa per la quale si vergognava di essere vista dal cliente. Ad un certo punto perse di vista Ugoletti nei pressi del parco della Montagnola; poi si recò alla stazione, ove restò, intrattenendosi a parlare con alcuni facchini e con un addetto all'ufficio del turismo.

Mentre si trovava in stazione l'ordigno esplose e fu un'esperienza terribile per lei.

Verso sera, all'ora di cena, ricevette diverse telefonate da una donna che chiedeva insistentemente notizie di Ugoletti, affermando che aveva appuntamento con lui a Reggio Emilia e che non si era presentato, motivo per cui era molto preoccupata per lui, in ragione di ciò che era successo a Bologna. La donna ritelefonò più volte e lei cercò di consolarla.

Come si vedrà la donna era Cristina Borghini.

Più tardi, verso l'ora di cena, rientrò Ugoletti e la Tommasi lo rimproverò per non avere chiamato la sua donna, che lo aveva insistentemente cercato nel pomeriggio, ma l'uomo non parve dare importanza al problema.

La testimone venne messa al corrente dagli inquirenti che Ugoletti aveva dichiarato che il 2 agosto non era a Bologna e che, anzi, dal mese di luglio non aveva più affittato la stanza presso il suo affittacamere. La testimone rispose che erano false entrambe le dichiarazioni di Ugoletti.

Negò anche quanto sostenuto da Ugoletti, ovvero che lei avesse mostrato un interessamento di natura sessuale verso di lui.

Triestina Tommasi venne risentita dal dr. Luzzia circa un anno dopo, in data **7 marzo 1983** e in quella sede ribadì le proprie precedenti dichiarazioni, aggiungendo alcuni importanti dettagli.

In particolare, disse che c'era un uomo che spesso telefonava per parlare con Ugoletti, il quale si recò presso il suo esercizio due o tre volte e in tali occasioni pagò il suo conto.

Una volta pagò lire 70.000, pari al costo dell'alloggio per un'intera settimana ed altre volte pagò per tre giorni. Si presentò come un collega di lavoro di Ugoletti; era un uomo di statura bassa, con i capelli castani un po' ondulati e molto tarchiato. Alla teste venne allora mostrata



⁴⁶¹ Cfr. il verbale di dichiarazioni del 7.3.1983.

una foto-segnalatica che raffigurava Guido Bellini ed ella lo riconobbe con certezza come l'uomo che andava a trovare Ugoletti e che gli aveva in alcune occasioni pagato il conto.

In definitiva, dal complesso delle dichiarazioni rese dalla Tommasi emerge che Luciano Ugoletti, persona strettamente legata a Guido Bellini, alloggiò per quasi un anno presso l'affittacamere di Bologna e che nello stesso luogo venne alloggiato per tre volte anche un suo amico straniero, per periodi variabili, di quindici giorni o di una settimana.

L'uomo si qualificò come brasiliano, pilota di linea, pur parlando un ottimo italiano.

La testimone ha riferito che gli pareva di ricordare che Ugoletti lo chiamasse "Roberto".

Grazie all'intermediazione di Ugoletti, divenuto ormai cliente abituale della Tommasi, lo straniero poté dimorare in quella pensione senza fornire le proprie generalità e senza che gli venissero rivolte domande imbarazzanti.

Come osservato, in sede di individuazione fotografica eseguita nel corso della sua escussione, la Tommasi riconobbe il soggetto in questione in Paolo Bellini, ma successivamente, nel corso di una ricognizione formale, non confermò detto riconoscimento.

Non si ha prova certa che la donna abbia subito pressioni, ma non è irragionevole crederlo, posto che Bellini era uno degli indagati per la strage e le dichiarazioni della Tommasi lo collocavano a Bologna per quindici giorni nell'estate del 1980 in un alloggio situato proprio vicino alla stazione.

Pure in assenza di una ricognizione personale da parte della Tommasi e senza necessità di valorizzare la sua prima individuazione del Bellini⁴⁶², appare evidente come l'uomo straniero descritto dalla testimone fosse Roberto Da Silva, *alias* Paolo Bellini, potendo ciò trarsi da plurimi e convergenti elementi di giudizio, quali: a) la descrizione dei tratti somatici offerta dalla testimone ben si adattava alla persona di Bellini; b) il fatto che lo straniero avesse lo stesso nome di battesimo e nazionalità del Da Silva e svolgesse la stessa professione; c) l'uomo frequentava persone vicine a Paolo Bellini, quali il fratello Guido ed Ugoletti e che risiedevano a Reggio Emilia.

Si tratta di osservazioni che vennero in passato già formulate dalla Corte d'assise d'appello di Bologna nella sentenza emessa in data 2 luglio 1985⁴⁶³, a conclusione del procedimento in cui Ugoletti era imputato per il delitto di favoreggiamento della latitanza di

⁴⁶² Cfr. verbale del 19.3.1982, in cui la testimone non si esprime in termini di certezza, ma parlò di forte somiglianza.

⁴⁶³ Si osservi che Ugoletti fu assolto in primo grado, condannato nel secondo grado ed assolto dalla Corte di Cassazione.

Roberto Da Silva, di cui conosceva la vera identità, per avergli reperito l'alloggio presso la signora Tommasi.

Si riporta un passaggio della sentenza: *“Né certo può omettersi di rilevare come l'assunto di Ugoletti di non avere conosciuto Paolo Bellini urti non solo contro l'accertata frequentazione, all'epoca in cui si trovava a Bologna presso la Tommasi, col di lui fratello Guido, ma soprattutto contro la constatazione del pernottamento a Foligno presso l'albergo Nunziatella, proprio nel periodo in cui vi dimorava, con il nome di Da Silva, anche Paolo Bellini. Laddove è significativo che l'Ugoletti si dedicasse con Bellini Guido ad attività illecita del commercio di mobili rubati, così come faceva Bellini Paolo. A questo punto supporre una separazione di questa attività è illogico quanto arbitrario, ed il viaggio a Foligno di Ugoletti si colora di contenuti che conducono a respingere anche la semplice supposizione che il soggiorno presso l'albergo Nunziatella sia stato casuale e che non conoscesse Bellini Paolo”*.

Dunque, nella sentenza era emerso tra i temi di prova che Ugoletti era stato ospite a Foligno presso lo stesso albergo in cui dimorava all'epoca Da Silva, dovendo condividersi con la Corte l'idea che non potesse trattarsi di una mera coincidenza.

La testimonianza di Triestina Tommasi assume rilievo decisivo proprio per confermare la presenza di Ugoletti a Bologna la mattina del 2.8.1980, oltre che per evidenziare che tra Ugoletti e Bellini vi fosse una relazione tanto stretta, tale da giustificare che il fratello del secondo si occupasse del pagamento della stanza occupata dal primo, quasi che la sua permanenza a Bologna costituisse un vantaggio per l'intera famiglia Bellini.

La deposizione della Tommasi appare munita dei necessari crismi di attendibilità soggettiva ed oggettiva, vuoi perché il suo racconto appare lineare, razionale e scevro da incongruenze, vuoi perché non sono emersi motivi di qualche natura per ritenere che la donna potesse avere motivi di risentimento verso Ugoletti o Bellini, ai quali, anzi, doveva essere grata per avere occupato, per lungo tempo, le stanze della sua attività.

L'idea che la Tommasi potesse avere un'attrazione di natura sessuale per Ugoletti appare più il frutto di una strategia ideata da quest'ultimo per screditarla, che un dato aderente alla realtà, posto che nel 1980 aveva 60 anni. Ella ben sapeva delle (plurime e ben più giovani) frequentazioni femminili dell'Ugoletti, perché vedeva le donne andare e venire nella sua pensione.

Che se poi anche avesse avuto un debole per Ugoletti, nulla cambierebbe, posto che la donna non riferì agli inquirenti alcun elemento indiziante nei confronti di Ugoletti o di

Bellini, ma unicamente che avevano alloggiato presso l'affittacamere e quali fossero le loro quotidiane abitudini.

In altre parole, non li accusò di alcun crimine, dovendo così escludersi in radice un suo intento meramente calunniatorio.

D'altra parte, la deposizione della Tommasi trova una significativa conferma nelle dichiarazioni rese in data 15.3.1983 da Gianfranco Maggi, il quale apprese dallo stesso Ugoletti che il 2 agosto si trovava alla stazione di Bologna insieme al suo amico brasiliano e in compagnia di altri (MAGGI: <<Dissi: "Ti credevo morto dopo quello che è successo a Bologna". Lui mi rispose: "c'è poco da scherzare perché al momento dello scoppio io ero proprio di fronte alla stazione insieme al mio amico brasiliano e di altre due persone">>).

Come emerge dalla meticolosa produzione documentale dell'Accusa, la presenza di Ugoletti a Bologna trova ulteriore conferma nella sentenza di proscioglimento in data 28.4.1992 resa dal Giudice Istruttore di Bologna nell'ambito del procedimento n. 1161/89 R.G.P.M., in cui si procedeva contro Ugoletti per il delitto di falsa testimonianza.

Infatti, Ugoletti venne sentito come testimone nei giorni 1 e 2 marzo 1983 e negò di avere alloggiato nella notte tra l'1 e il 2 agosto 1980 presso l'affittacamere della Tommasi, così come negò di conoscere Paolo Bellini.

Nei suoi confronti, quindi, venne emesso un mandato di cattura per il delitto di falsa testimonianza.

Tuttavia, il provvedimento restrittivo fu revocato dal Tribunale del Riesame in data 9.3.1983, sul presupposto che Ugoletti non potesse essere sentito come testimone, in quanto nei suoi confronti era pendente un procedimento penale per il reato di favoreggiamento della latitanza di Paolo Bellini, instaurato dalla Procura di Reggio Emilia nel 1982, la connessione con il quale imponeva l'applicazione dell'art. 348 *bis* c.p.p. all'epoca vigente.

Per lo stesso motivo, il Giudice Istruttore in seguito prosciolsse Ugoletti.

Ciò che, tuttavia, viene qui in rilievo è che, nella motivazione della sentenza, che è stata prodotta in questo processo, **il Giudice diede contezza del fatto che, sulla base della deposizione della Tommasi, doveva ritenersi certa la presenza di Ugoletti a Bologna la mattina del 2.8.1980.**

Anche Paolo Bellini all'epoca (1983) negò di conoscere Ugoletti.

Per contro, in questo processo l'imputato ha dichiarato, assai poco credibilmente, che all'epoca lo conosceva con il diverso cognome di *Stefani*; soltanto in seguito, dopo avere con lui ed altri eseguito dei furti in Svizzera (le "spaccate"), apprese la sua vera identità.

Si tratta di una dichiarazione priva di senso logico e smentita dalle risultanze dell'istruttoria.

Come riferito da Gianfranco Maggi (cfr. par. successivo), Ugoletti era strettamente legato a Guido Bellini e faceva parte di una banda che si occupava del furto di mobilia antica (in alcuni atti essa è denominata "banda Baroncini", dal nome di uno dei partecipi).

Appare, dunque, conseguente ritenere che egli ben conoscesse Paolo Bellini ed anche sapesse che le generalità di Roberto Da Silva erano di copertura.

Proprio a questo riguardo occorre osservare che, nella sua deposizione del 21.4.1983, Maggi riferì che Guido Bellini gli raccontò, tra le altre cose, che il fratello Paolo era adirato con Ugoletti, in quanto attribuiva a lui la leggerezza di avere riferito a Giorgio Bompani, altro componente della banda, la sua vera identità, così facendogli cadere la copertura: tutto era avvenuto dopo che, nel corso di un alterco in carcere durante una partita a pallavolo svolta all'esterno, Bompani aveva colpito con uno schiaffo Roberto Da Silva (si rimanda alla deposizione suddetta).

Pertanto, si deve ritenere che Luciano Ugoletti ben conoscesse l'identità dell'imputato, per il quale, anzi, in quel periodo di latitanza costituiva un punto di riferimento, occupandosi di procurargli un luogo ove dimorare e chissà cos'altro.

La circostanza che Guido Bellini di tanto in tanto si recasse a Bologna presso Ugoletti e si preoccupasse a volte di pagare la sua stanza lascia ragionevolmente supporre che vi fossero più persone che si occupavano della costosa latitanza di Paolo Bellini, per procurargli vitto, alloggio e denaro, anche tramite la perpetrazione di reati.

Infine, la testimone Tommasi conosceva Ugoletti con il suo vero cognome, che ella annotò in una ricevuta acquisita dalla Questura in data 22.11.1979.

E si deve ritenere che ella appellasse detta persona con il predetto cognome anche in presenza di Paolo Bellini, nei diversi periodi in cui era stato ospite presso l'affittacamere ed anche dopo quando era tornato a trovare Ugoletti.

Non si dimentichi che Ugoletti, pur di qualche anno più grande, era di origine reggiana (era nato a Baiso, ma aveva vissuto a Reggio Emilia) come i fratelli Bellini.

In definitiva, Bellini ha mentito su questo aspetto.

Egli non poteva più sostenere di non conoscere Ugoletti, perché i testimoni Tommasi e Maggi lo smentivano categoricamente, ma ha cercato di ideare un *escamotage*, quello dal falso cognome, per offrire una giustificazione al fatto di avere negato all'epoca di conoscere Ugoletti.

Più in generale, la negazione di avere alloggiato presso l'affittacamere e di conoscersi da parte dell'imputato e di Ugoletti, sia pure di fronte all'evidenza contraria, non può spiegarsi in altro modo se non come un'iniziativa volta a prendere le distanze da una situazione per loro fortemente indiziante, essendosi trovati a dimorare per lungo tempo, ed Ugolini sino al giorno precedente, in un luogo distante circa 200 metri dalla stazione ferroviaria bolognese.

D'altra parte, essi non hanno mai, né all'epoca né oggi, saputo fornire una spiegazione per giustificare la propria presenza *in loco*.

Anche di questo peculiare contegno occorre tenere conto.

8.3. L'alibi fornito da Cristina Borghini a Luciano Ugoletti

Sul medesimo tema di prova si innesta la testimonianza resa da **Cristina Borghini**, la quale all'epoca riferì – e ha sostanzialmente ribadito in questo processo – che Ugoletti la notte tra l'1 e il 2 agosto 1980 aveva dormito a Reggio Emilia e che la sera del 2 agosto lo incontrò a Reggio Emilia, per poi recarsi con lui a Bologna.

Occorre premettere che all'epoca Cristina Borghini intratteneva una relazione sentimentale con Sereno Vezzani, soggetto di origine reggiana in qualche modo legato alla banda che si occupava dei furti di mobili antichi e che era stato in carcere con Guido Bellini e con altri.

Tuttavia, ella aveva intenzione di troncare tale relazione, perché nello stesso periodo frequentava anche Luciano Ugoletti, che sarebbe in seguito divenuto suo marito.

Come si è già osservato, non è utilizzabile la deposizione che la Borghini rese in data **23.3.1982**, perché la testimone è stata sentita nel dibattimento e non è stato prestato il consenso della Difesa di Bellini ad utilizzare tale verbale.

Nel corso della sua deposizione del 3.9.2021 la testimone ha dimostrato di non ricordare gran parte degli accadimenti e, soltanto in seguito alle plurime contestazioni effettuate sulla base delle sue precedenti dichiarazioni del 23.3.1983, ha ricordato e sostanzialmente confermato la sua precedente versione dei fatti, assumendo che ciò che dichiarò all'epoca dei fatti corrispondeva a quanto era effettivamente avvenuto.

Dunque, attraverso il meccanismo delle contestazioni e delle conferme, la testimone ha confermato quanto disse all'epoca, che si può ricostruire nel modo che segue.

Ella si era recata in compagnia di Luciano Ugoletti per alcuni giorni in vacanza a Viareggio ed aveva fatto rientro a Reggio Emilia venerdì 1° agosto 1980, accompagnando

Ugoletti a casa della madre a Reggio Emilia, con l'accordo di rivedersi la sera del giorno successivo.

Posto che Ugoletti le aveva detto che si sarebbe recato a Bologna, il 2 agosto la donna telefonò più volte presso l'affittacamere di Triestina Tommasi, ove la teste sapeva che Ugoletti era solito alloggiare, ma non riuscì a rintracciarlo ed apprese, anzi, dalla signora Tommasi che il suo letto non era stato disfatto, traendo da ciò l'idea che non avesse dormito lì.

La testimone non ha ricordato se Ugoletti le disse qualcosa per spiegarle perché non fosse presente nella sua stanza a Bologna quel giorno. Allora, il Sostituto procuratore generale ha operato una contestazione alla testimone. Si riporta il passaggio della deposizione⁴⁶⁴:

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA - *non ricorda neanche cosa le disse in sostanza? Perché è un tema importante, stiamo parlando dell'alibi del 2 agosto.*

TESTIMONE BORGHINI - *Immagino cioè stiamo parlando di una cosa grave.*

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA - *Lei sta parlando di una cosa che per l'Ugoletti rappresenta l'alibi. Disse: "Dopo l'ultima telefonata che feci a Bologna, l'Ugoletti a sua volta mi telefonò spiegandomi che non mi aveva telefonato prima perché aveva dormito a casa di sua madre. Successivamente, quella stessa sera ci incontrammo a Piazzale Fiume e insieme partimmo con l'auto di Ugoletti da me guidata, per Bologna. A Bologna andammo a dormire presso l'affittacamere Tommasi che vedemmo e che mi domandò se ero Marina". Quindi secondo il suo racconto Luciano riferisce che ha dormito a Reggio Emilia, da sua madre.*

TESTIMONE BORGHINI - *Sì.*

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PALMA - *Si mette ovviamente in contatto con lei per dirle questa cosa e poi insieme da Reggio Emilia andate a Bologna e dove incontrare la Tommasi perché andate a dormire lì sostanzialmente?*

TESTIMONE BORGHINI - *Sì.*

Allo stesso modo è stato richiesto alla testimone se fosse vero che aveva incontrato Ugoletti a Reggio Emilia la sera del 2 agosto:

PRESIDENTE - *Giusto per chiarezza, lei però parte da Reggio Emilia con Luciano pomeriggio-sera del 2 agosto?*

⁴⁶⁴ Cfr. trascrizione udienza 3.9.2021, pagg. 59, 60.

TESTIMONE BORGHINI – *Sì, so che ci siamo mossi da Reggio Emilia per dirigerci verso Bologna.*

In definitiva, la testimone ha confermato che:

- Ugoletti le telefonò subito dopo l'ultima telefonata alla Tommasi e le disse che aveva dormito a casa della madre a Reggio Emilia.

- la sera del 2 agosto rivide Ugoletti in Piazzale Fiume a Reggio Emilia e insieme si recarono a Bologna a dormire presso l'affittacamere Tommasi.

La testimone, rispondendo ad altre domande, ha riferito di non sapere da quanto tempo Ugoletti dimorasse presso la Tommasi e di non avergli mai chiesto, neanche in seguito, perché il sabato 2 agosto si dovesse recare a Bologna, invece che recarsi in vacanza, come gran parte degli italiani.

Ha ricordato che lei e Ugoletti si sistemarono in seguito presso la comunità Papà Giovanni XXIII, gestita da Don Ercole Artoni, in cui il marito svolse per alcuni anni il ruolo di direttore nell'attività di recupero di tossicodipendenti di Reggio Emilia.

Alcune circostanze raccontate dalla Borghini trovarono diretta conferma nelle dichiarazioni rese lo stesso giorno dalla sig. Tommasi⁴⁶⁵, la quale confermò che la Borghini effettuò diverse telefonate il giorno 2 agosto presso l'affittacamere e che la sera Ugoletti rientrò in compagnia della Borghini.

Inoltre, la gestrice dell'attività offrì un chiarimento, asserendo che poteva avere detto alla Borghini che il letto del cliente era intatto, ma che con ciò non intendeva dire che Ugoletti non avesse dormito in camera la notte precedente, ma solo che quel giorno non era ancora rientrato.

Dunque, la sig. Tommasi confermò che l'uomo aveva dormito a Bologna quella notte.

Confermò, poi, di avere ricevuto al mattino del 2 agosto la telefonata da parte del conoscente di Ugoletti (Guido Bellini) e di essere andata di persona a svegliare Ugoletti nella propria camera.

Risulta, dunque, smentita l'asserzione da parte della Borghini secondo la quale Ugoletti aveva dormito presso casa della madre a Reggio Emilia.

Quella della Tommasi non è la sola voce che contrasta la versione della Borghini, posto che anche **Sereno Vezzani** ha reso una deposizione inconciliabile con quella della donna.

⁴⁶⁵ Si veda il già citato verbale di dichiarazioni del 23.3.1982.

Il testimone ha premesso di avere avuto una relazione sentimentale con la Borghini dal 1976 fino all'estate del 1980, poi la donna si era innamorata di Ugoletti.

Il 31 luglio 1980 la Borghini era partita dicendo che si recava a Carrara, ma in seguito apprese che era andata a Viareggio con la sorella in campeggio. Il venerdì mattina (1° agosto), per telefono le manifestò il suo disappunto e le disse di rientrare immediatamente.

La Borghini rientrò a Reggio Emilia verso le ore 17:00 e vi fu tra loro un'accesa lite, avendo Vezzani appurato del tradimento da parte della donna. Il teste ha aggiunto che in seguito la stessa Borghini gli aveva detto che, al suo rientro da Viareggio, aveva accompagnato Ugoletti a Parma per evitare che le vedesse insieme a lui.

Egli trascorse la notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 1980 con la Borghini.

Non ha ricordato subito cosa successe sabato 2 agosto, ipotizzando che potesse essersi recato a Peschiera sul Lago di Garda la notte prima con la compagna, poiché in tale luogo erano soliti trascorrere il *week-end*, in un campeggio in cui era parcheggiata la sua *roulotte*.

A seguito di contestazioni fondate sulle sue precedenti dichiarazioni, il teste ha invece confermato che essi partirono da Reggio Emilia alle ore 12:00 del sabato 2 agosto per recarsi in automobile a Peschiera sul lago di Garda; che, durante il pomeriggio, la Borghini telefonò più volte ad Ugoletti presso l'affittacamere di Bologna ove alloggiava, senza trovarlo, come aveva appreso in seguito da Angela Azzoni, un'amica che si trovava con loro a Peschiera; che la sera del 2 agosto rientrò con la Borghini a Reggio Emilia verso le ore 21:00 – 22:00; che la stessa sera seguì in auto la Borghini per vedere dove si recasse, ma ad un tratto la perse di vista; che apprese in seguito dalla sorella della Borghini che quest'ultima, quella sera si era recata a Bologna per vedere Ugoletti. Quest'ultima circostanza gli è stata contestata sulla base delle dichiarazioni rese all'epoca (*"Quando la Borghini la sera del 2 agosto mi lasciò, seppi che raggiunse Ugoletti a Bologna, lo seppi dalla sorella della Borghini"*) e il teste ha risposto in modo un po' incerto: *"Ah può darsi"* (cfr. trascrizione ud. 3.9.2021, pag. 97); e poi: *"Io credo, credo"* (pagg. 100 e 101).

Tuttavia, è certo che quella notte la Borghini si recò a Bologna, perché anche la teste Tommasi lo ha confermato; resta dubbio se ella sia andata da sola o meno.

Vezzani ha chiarito che in seguito aveva ripreso a frequentare saltuariamente la Borghini e che ciò avveniva quando Ugoletti era assente e si recava a vedere la partita di calcio a Bologna.

Il testimone ha poi detto che aveva conosciuto Bellini, in quanto accompagnava sua figlia con un furgone a nuotare alla Mucciatella. Non aveva mai parlato di politica con lui. Aveva

conosciuto Gianfranco Maggi nel 1980-'81, con il quale aveva commesso dei reati, aggiungendo che *"non aveva il cervello a posto ... gli mancava qualche lunedì"*.

Lui e gli altri lo prendevano con loro per fargli guadagnare qualcosa.

Era trasandato, parlava da solo, ma ha aggiunto che si potevano fidare di lui, nel senso che era uno che non andava poi a denunciare o a fare confidenze ai carabinieri. Guido Bellini lo aveva conosciuto nel 1981-'82.

Il teste ha negato di avere parlato mai con Gianfranco Maggi della strage di Bologna e in particolare del coinvolgimento di Bellini e Ugoletti, di cui però aveva sentito parlare all'epoca.

Tornando su Gianfranco Maggi, ha riferito che talvolta raccontava qualche storia priva di fondamento. Quando lui e gli altri erano stati arrestati⁴⁶⁶, aveva riferito circostanze che nel complesso erano da ritenere vere, ma non del tutto.

Le dichiarazioni del teste Vezzani devono reputarsi credibili perché sono riscontrate da quelle di Tommasi Triestina (quanto meno in ordine alla presenza di Ugoletti a Bologna la notte tra il 1 e il 2 agosto e dell'arrivo della Borghini a Bologna la notte del 2 agosto).

Esse, invece, inficiano alcune dichiarazioni rese da Cristina Borghini, la quale, nel convalidare in dibattimento le sue precedenti dichiarazioni, ha sostanzialmente ribadito che Ugoletti il giorno 2 agosto 1980 le disse che la notte precedente aveva pernottato a casa della madre a Reggio Emilia e che aveva incontrato Ugoletti a Reggio Emilia la sera del 2 agosto, prima di recarsi con lui a Bologna. Si tratta di accorgimenti potenzialmente volti a negare la presenza di Ugoletti presso l'affittacamere la notte tra il primo ed il due agosto del 1980 ed il giorno successivo.

È possibile che la Borghini abbia all'epoca mentito per salvaguardare il compagno.

Non può escludersi, tuttavia, che Ugoletti abbia telefonato alla ragazza la sera del 2 agosto dicendole falsamente di avere dormito a casa della madre, al fine di procurarsi un alibi anche nei suoi confronti e così non insospettirla. Una simile cautela nella prospettiva di partecipare ad un'impresa criminale così spaventosa, come quello di commettere un grave attentato in una stazione ferroviaria, non può ritenersi affatto irragionevole, come dimostra il comportamento tenuto da Bellini con i propri famigliari nella medesima occasione. Appare, invece, illogica l'affermazione che Ugoletti, dopo avere trascorso la mattina del 2 agosto a

⁴⁶⁶ Si tratta dell'arresto avvenuto per l'omicidio del custode nel corso di un furto, di cui si è già detto.

Bologna, ove venne visto dalla Tommasi, si sia recato la sera a Reggio Emilia ed abbia incontrato la Borghini, per poi tornare con lei a Bologna presso l'affittacamere.

Tuttavia, anche in questo caso vi è un elemento che lascia margine per ritenere che la Borghini possa anche non avere mentito sul punto, ovvero il fatto che nell'interrogatorio del 23 marzo 1982 la Tommasi ricordò che la notte del 2 agosto Ugoletti e la Borghini arrivarono presso l'affittacamere insieme.

Dunque, potrebbe essere accaduto che Ugoletti, dopo essere stato a Bologna al mattino, si fosse recato a Reggio Emilia verso sera, per poi tornare a Bologna più tardi in automobile con la Borghini.

Le precedenti osservazioni inducono a ritenere che non vi sia prova certa che Cristina Borghini abbia reso una testimonianza falsa al fine di fornirgli un alibi, essendo possibile che ella abbia reso determinate dichiarazioni perché indotta in errore da Ugoletti.

Per quanto qui interessa, però, appare assolutamente evidente come le predette circostanze, anche incolpevolmente narrate dalla Borghini - ma in tal caso subdolamente riferitele - non possano comunque smentire quanto è emerso dalla lucida testimonianza della Tommasi, la quale ha confermato che Ugoletti la notte tra il 1 e il 2 agosto dormì presso l'affittacamere e al mattino venne da lei svegliato e lo vide addirittura recarsi verso la stazione, perdendolo di vista all'altezza del Parco della Montagnola. Solo pochi minuti dopo, mentre era in stazione, l'orribile scoppio.

La presenza a Bologna di Ugoletti, che in quel periodo era l'*alter ego* di Paolo Bellini, è un dato di estrema rilevanza, che vale ad attribuire credibilità alle narrazioni di Gianfranco Maggi e Dino Bartoli, di cui subito dopo si tratterà. Inoltre, la permanenza di Ugoletti e per alcuni periodi anche di Bellini, presso un affittacamere distante circa 200 metri dalla stazione vale a conferire l'idea di una scelta strategica, sia dal punto di vista dei viaggi in treno da e per Bologna, sia dal punto di vista logistico, potendo raggiungersi la stazione in pochi minuti.

8.4. La testimonianza di Gianfranco Maggi e il "memoriale" Bartoli

In data **15 marzo 1983** davanti al G.I. dott. Luzza, nel corso dell'istruttoria sommaria nel primo procedimento relativo alla strage, venne sentito **Gianfranco Maggi**, un criminale comune originario della provincia piacentina, che aveva compiuto alcuni furti insieme a Guido Bellini, fratello di Paolo. La P.G. in data 21.9.2021 ha estratto presso l'Archivio di Stato di Bologna copia del predetto verbale, che è stato acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p.,

essendo Maggi deceduto (cfr. la nota di accompagnamento, prodotta all'udienza del 1.9.2021).

Si riporta il verbale per comodità:



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA

16

VERBALE

di istruzione sommaria

(art. 33 e segg. Cod. proc. pen.)

L'anno millenovecentottanta tre il giorno quindici ora 17,00
del mese di MARZO in REGGIO EMILIA Casa Circondariale.

Avanti di Noi Dr. Vincenzo Luzzi - Consigliere Istruttore con l'intervento del P.M. in persona del Dr. Guido Marino - Proc. della Rep. assistito dal di Bologna
ufficiale di p.g. del Nucleo Operativo di Bologna.

E' presente MAGGI GIANFRANCO, nato a Bettola (PC) il 12.2.1950, in atto detenuto per omicidio nella Casa Circondariale di Reggio Emilia.

Si da' atto che il Consigliere Istruttore e il Procuratore della Repubblica di Bologna sono venuti ad esaminare il MAGGI su segnalazione telefonica del Dr. Elio BEVILACQUA, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, il quale ha comunicato stamane al Dr. Marino che il MAGGI intendeva fare delle rivelazioni circa BELLI NI Paolo, UGOLETTI Luciano, e la strage di Bologna.

A.D.R.- Ho chiesto di essere sentito da loro perchè intendo rivelare tutto ciò che è di mia conoscenza intorno a fatti e persone che possono interessare la Giustizia con riferimento alla strage di Bologna.

Sono detenuto dal gennaio del 1983 e precisamente dal giorno 22 per concorso morale in omicidio insieme con VEZZANI Sereno e VEZZANI Luigi, SCIANFI Ivano, LORI Graziano e un francese di nome Cristian, nonché un certo Silvano. Mi sono deciso a chiedere di essere esaminato da loro signori perchè l'omicidio mi fa orrore. Mi ritengo capace di commettere furti ma ho sempre avuto ribrez-

Maggi Gianfranco

2 MAGGI Gianfranco

~~della società binica e delle altre~~

zo, VII fatto di essere stato coinvolto in un omicidio da me non

voluto, mi ha determinato a fare le seguenti rivelazioni:

ho subito tre periodi di detenzione in questo carcere.

L'ufficio da atto che prende visione delle cartelle biografiche

intestate al MAGGI e così ricostruisce detti periodi: il primo

dal 30.4.1979 all'8.5.1980; il secondo dal 25.4.1981 al 27.4.

1981; il terzo dal 7 al 29 novembre 1982. Conobbi GUIDO BELLINI

nei primi mesi del 1979 attraverso SCIANTI Marco Ivano il quale

faceva già parte di una banda capeggiata dal BELLINI Guido che si

dedicava ai furti di mobili antichi. Della banda faceva parte an-

che UGOLETTI Luciano e fu proprio l'UGOLETTI che mi chiese di ri-

coverare in casa mia in Via Viazza n. 4 di San Giovanni di Novella

ra, alcuni mobili che loro avevano già rubato. Feci io stesso il

trasporto e venni tratto in arresto, subendo un primo periodo di

carcerazione, perchè la Polizia trovò in casa mia i mobili rubati.

In carcere strinsi amicizia con BOMPANI Giorgio, che già conosce-

vo, e che era stato arrestato per porto indebito di arma da fuoco.

Ebbi dal BOMPANI diverse confidenze relative al fratello di BELLI-

NI Guido, a nome Paolo, che io non avevo mai conosciuto e che sape-

vo essere latitante all'estero per tentato omicidio; anzi sapevo al-

lora che BELLINI Guido aveva un fratello latitante, senza sapere do-

ve fosse. Il BOMPANI mi disse che il BELLINI Paolo era stato accom-

pagnato, travestito da frate, da Don ARTONI fino in Spagna e qui e-

ra stato sistemato in un aereo in partenza per la Columbia. Il di-

scorso cadde sul BELLINI casualmente perchè si parlava di Don ARTO-

NI, capellano del carcere, che, secondo alcuni ^{detenuti}, faceva il doppio

gioco. Appunto a tale proposito ^{il Bompiani} mi disse che non era vero perchè

Don ARTONI aveva aiutato il latitante BELLINI ad espatriare nel mo-

do che ho detto. Secondo altre confidenze avute successivamente dal

PM

Maggi Gianfranco

mm

3 MAGGI Gianfranco

BOMPANI, sempre in questo carcere di Reggio Emilia, il BELLINI Paolo aveva avuto contatti in Sud-America con DELLE CHIAIE Stefano e con un criminale nazista ricercato dagli ebrei per strage nei campi di sterminio tedeschi. Ricordo a tale proposito che il BOMPANI mi disse che il nazista di cui parlava si nascondeva in Paraguay.

A.D.R. - Conobbi BELLINI Paolo come Roberto DA SILVA qualche mese prima che egli venisse arrestato in Toscana; mi ^{fu} stato presentato da BELLINI Guido come da un di lui amico brasiliano che viveva in Toscana, almeno mi sembra. Tale periodo risale, se non erro, al mese di dicembre del 1980 nell'occasione di un tentativo fuito a Pisa -

Spontaneamente aggiunge:

Altre confidenze su BELLINI Paolo, ^{che} ripeto ~~lo~~ ancora non conoscevo, io le abbi da BELLINI Guido e da UGOLETTI Luciano. Il BELLINI Guido fin da quando io mi unii alla sua banda di ladri, mi parlò del fratello PAOLO latitante in sud-America. E ricordo che egli mi disse di essere andato a trovarlo in Brasile nel 1979 e di avere partecipato alla festa di battesimo di un di lui bambino. Il BELLINI Guido mi disse che il fratello aveva avuto aiuti considerevoli da DELLE CHIAIE Stefano e da un certo ORLANDO.

Nel maggio del 1980 poi, uscito dal carcere, incontrai UGOLETTI a Reggio Emilia e con lui vi era una donna, tale Marina GRASSI che a quel tempo viveva con lui. L'UGOLETTI mi disse che aveva litigato con gli altri componenti della banda per questioni di donne e che non voleva sapere più niente di loro. Ricordo che mi risentii con lui perchè non aveva voluto riconoscere la mia onertà quando ero stato arrestato per ricettazione. # Chiarisco meglio: il UGOLETTI, richiesto da me di darmi del denaro che mi ripagasse per la deten-

PEI

Ugoletti, di P. di P. di P.

Ugoletti

M

zione subita anche per causa sua, mi rispose che a lui non gliene importava più niente perchè era stato eliminato dal "giro" a causa di un fatto di donna. Rividi l'UGOLETTI il 1° agosto del 1980 in un bar dietro all'Hotel Europa di Reggio Emilia. Mi chiese scusa per le parole poco amichevoli che mia aveva rivolto in occasione dell'incontro del maggio precedente e mi disse che stava andando a Bologna per trovare un suo amico brasiliano col quale aveva appuntamento alla stazione ferroviaria.

A.D.R. - Fu questa la prima volta che io sentii parlare del "brasiliano". Rividi l'UGOLETTI circa una settimana dopo nei pressi del bar Marconi di fronte alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia ed io, rivoltomi a lui con tono scherzoso, gli dissi: "Ti credevo morto dopo quello che è successo a Bologna". Lui mi rispose: "C'è poco da scherzare perchè al momento dello scoppio io ero proprio di fronte alla stazione in compagnia del mio amico brasiliano e di altre due persone.". Non mi disse altro fuorchè che aveva assistito a un vero e proprio macello.

Altre confidenze sull'episodio io le abbi da VEZZANI Sereno mio coimputato nel delitto di omicidio, attualmente detenuto a Modena e amico di BELLINI Paolo, nonchè già amante di BORGHINI Cristina che allora, come oggi, convive con UGOLETTI. Quando nel 1982 UGOLETTI venne arrestato per favoreggiamento di BELLINI Paolo a Reggio Emilia, il VEZZANI mi disse che secondo lui nella strage c'entravano tanto l'UGOLETTI che il BELLINI Paolo. A mia specifica domanda disse che aveva ricevuto delle confidenze in proposito ma non mi disse da chi. Pensai che a dirglielo potesse essere stata la BORGHINI perchè il VEZZANI continuava ad avere saltuari rapporti con lei nonostante che ella convivesse con UGOLETTI.

L.C.S.



Maggi Gianfranco *W. M. M.*



Va osservato che nel momento in cui rese le dichiarazioni, egli era detenuto in carcerazione preventiva, essendo accusato in concorso con altri dell'omicidio di un custode durante un furto in presso un'abitazione. Dunque, Gianfranco Maggi era detenuto per concorso in omicidio insieme ad altri criminali, tra cui Sereno Vezzani, Ivano Scianti, Giorgio Bompani e Graziano Iori.

Maggi riferì di essersi determinato a riferire alle autorità circostanze di cui era venuto a conoscenza sulla strage di Bologna per motivi di coscienza, sia pure osservando che in quel momento era nel suo interesse mostrarsi collaborativo.

Egli ha poi raccontato come venne in contatto in carcere con Scianti, Ugoletti e Guido Bellini, i quali facevano parte di una banda specializzata nei furti di mobili antichi; la circostanza è vera, in quanto ampiamente documentata ed oggetto anche di una sentenza prodotta in giudizio (cfr. la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13.2.1984 e la successiva sentenza della Corte di Appello di Bologna).

Giorgio Bompani gli fece rivelazioni circa il fratello di Guido Bellini, che era latitante all'estero.

Il particolare del viaggio in Spagna, con Bellini travestito da frate, appare talmente peculiare che non può essere ritenuto frutto di invenzione. Esso vale a conferire credibilità al narrante ed alla fonte da cui proveniva l'informazione.

Anche la circostanza dei contatti tra Bellini e Stefano Delle Chiaie in Sudamerica e dei successivi aiuti che il Bellini aveva ricevuto dal Delle Chiaie risulta corroborata da altri elementi, quali le dichiarazioni rese dallo stesso imputato in ordine alla sua permanenza in Paraguay.

Estremamente rilevante appare la parte finale della deposizione, quando Maggi raccontò di avere incontrato Ugoletti Luciano in un bar a Reggio Emilia il 1° agosto 1980, il quale gli disse che si stava per recare a Bologna, ove doveva vedere il suo amico brasiliano. Una settimana dopo lo rivide e Ugoletti gli disse di essersi trovato proprio di fronte alla stazione al momento dello scoppio, in compagnia dell'amico brasiliano e di altre due persone e che si era trattato di un vero e proprio "macello". Il tono di gravità, assunto improvvisamente da Ugoletti e ben descritto dal testimone, appare coerente con la situazione di chi fosse stato realmente presente all'accaduto.

Anche Sereno Vezzani gli riferì di avere ricevuto delle confidenze in base alle quali Paolo Bellini e Luciano Ugoletti avevano partecipato alla strage della stazione, ma non gli rivelò

da chi provenissero; egli fu portato a pensare che fosse stata Cristina Borghini, la quale, nonostante fosse convivente dell'Ugoletti, frequentava anche Vezzani.

Tuttavia, il contenuto della deposizione non convinse del tutto gli inquirenti, secondo i quali il testimone non aveva raccontato tutto ciò che sapeva in merito alla strage di Bologna.

È in questa fase che entrò in scena **Dino Bartoli**, anch'egli detenuto per la stessa imputazione per la quale era indagato Gianfranco Maggi insieme ad altri e cioè l'omicidio del custode di una villa di Pavullo avvenuto durante l'esecuzione di un furto di mobili antichi.

Bartoli in precedenza era stato detenuto nel carcere di Is Arenas in Sardegna, ove ricevette una lettera della moglie, nella quale gli partecipava di essere venuta a conoscenza di alcune circostanze relative all'omicidio di Pavullo, di cui le avevano parlato Antonio Villa e Riccardo Mazzone (cfr. trascrizione ud. 3.9.2021, pag. 45).

Bartoli, allora, scrisse al Procuratore Bevilacqua, facendo presente che voleva essere interrogato in merito al predetto omicidio, per rendere delle dichiarazioni utili alle indagini, in tal modo ottenendo il trasferimento presso il carcere di Reggio Emilia.

Il testimone Bartoli ha confermato questa cronologia dei fatti e anche il fatto che egli scrisse spontaneamente al dott. Bevilacqua (trascrizione ud. 3.9.2021, pag. 46).

Nel carcere di Reggio Emilia ricevette una lettera della moglie in data 18.4.1983, che è stata prodotta in giudizio, nella quale lo sconsigliava di procedere nell'attività di collaborazione, perché aveva parlato con il Procuratore Bevilacqua e questi le aveva fatto capire che, da un lato, le sue provalazioni erano inutili, poiché vi erano già stati sviluppi delle indagini, dall'altro, erano addirittura pericolose per lui, posto la caratura criminale degli altri coindagati.

Sta di fatto che, giunto nel carcere di Reggio Emilia, Bartoli venne collocato in cella insieme a Gianfranco Maggi, nella speranza che ricevesse da questi delle confidenze.

Ciò avvenne quasi subito e Bartoli trasfuse le rivelazioni di Maggi in un **memoriale** che porta la data del 14.4.1983⁴⁶⁷, ove si legge quanto segue:

"Ieri sera alle diciotto ho cambiato cella e sono andato assieme a Maggi Gianfranco. Con mio grande stupore, durante la cena, alle ventuno circa, il Maggi mi ha confidato di avere rivelato alle autorità che lui sapeva chi fossero gli autori della strage di Bologna avvenuta nell'agosto dell'80. Delle Chiaie, Orlando, Massagrande ed un tedesco. Le persone nominate

⁴⁶⁷ Il documento è stato prodotto all'udienza del 3.9.2021 ed è stato riconosciuto da Bartoli nella stessa udienza.

a dire del Maggi sarebbero state accompagnare alla stazione di Bologna da tale Ugoletti e Bellini, il Bellini era allora latitante, compenso per l'Ugoletti e Bellini cento milioni a testa. L'esplosivo sarebbe stato fornito dalla Toscana e preparato in una casa di Bologna, dove gli autori del fatto si sarebbero rifugiati dopo l'attentato.

Il Maggi avrebbe avuto queste confidenze da un fratello di Paolo Bellini, due mesi prima che morisse.

Il Maggi, dopo essere stato interrogato dai Magistrati di Bologna, fu in seguito interrogato anche dal dottor Bevilacqua e da un Maresciallo dei Carabinieri di Reggio Emilia, dicendo che Vezzani Sereno era al corrente dei fatti sopra riportati, avendo il Vezzani una relazione con una donna di nome Cristina, amante e convivente dell'Ugoletti. Tale Cristina avrebbe riferito i fatti al Vezzani.

Il Vezzani il giorno della strage si trovava assieme a Cristina, ma Cristina fornì l'alibi all'Ugoletti dicendo che essa si trovava assieme a lui.

Il Maggi mi ha anche raccontato un particolare che dice di avere nascosto alle autorità: il fatto avvenne nel cortile del carcere durante una partita di pallone, Bompani Giorgio e Ugoletti vennero a diverbio con Bellini Paolo alias Roberto da Silva, il Bellini capì di essere stato tradito da Ugoletti nella sua identità, e lo minacciò dicendo che se lui avesse rivelato a chiunque la sua vera identità, a costo di pagare con l'ergastolo, avrebbe rivelato lui stesso alle autorità la sua identità e la partecipazione sua e di Ugoletti alla strage di Bologna.

Il Bellini Paolo, sempre a dire del Maggi, avrebbe poi fatto sapere dell'episodio accaduto al fratello morto, il Maggi però non mi ha saputo spiegare come il Bellini avisò il fratello.

Il Maggi mi ha poi confidato che non può dimostrare i fatti rivelati alle autorità, benché pienamente convinto della partecipazione alla strage di Bologna dell'Ugoletti e del Bellini, non firmerà mai un verbale di confessione, perché teme per la propria vita, già oltre modo minacciata per i fatti per cui è detenuto. Dice però che se Vezzani Sereno fosse disposto a confessare che il giorno della strage la Cristina si trovava con lui e non con Ugoletti, sarebbe disposto a firmare qualsiasi verbale.

Per l'omicidio di Pavullo il Maggi mi ha confidato che i compari implicati sono: Iori, Vezzani Sereno, Vezzani Luigi, Sianti, Baroncini Mauro e un francese di cui non so il nome, questo Francese amico di Sianti avrebbe partecipato con lo stesso Sianti ad altre 3 imprese banditesche.

Il Maggi ha negato alle autorità la partecipazione del Baroncini perché gli è molto amico e con lui si è sempre comportato bene, tuttora dice che gli fa avere soldi tramite altra persona.

Il Maggi mi ha anche detto che intende tenere "fuori" il Francese perché ad esso le indagini non potranno mai arrivare, per questo ha dato descrizione del Francese tutte al contrario della verità.

Sianti [rectius Scianti] e Iori sarebbero latitanti in Calabria.

Il Maggi intende ritrattare su Vezzani Luigi.

Visto che il Maggi "parlava molto", io gli ho detto che ero al corrente che vi fossero implicati anche Villa Antonio e Mazzoni Riccardo soprannominato Paganello; esso mi ha guardato ed è rimasto molto sorpreso, chiedendomi come facevo a sapere ciò, io per non dargli sospetti, ho detto che erano voci di carcere, comunque esso non si è "sbottonato", però non ha negato, e nemmeno o affermato, la partecipazione dei due".

Dunque, secondo Bartoli, Maggi aveva appreso le circostanze sulla strage da Guido Bellini, incontrato due mesi prima della morte di quest'ultimo.

Il memoriale venne poi consegnato al Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia Bevilacqua in data 20 aprile 1983.

Il giorno successivo, **21 aprile 1983**, il Cons. Istruttore Luzza del Tribunale di Bologna sentì Bartoli e subito dopo risentì Maggi, il quale, come si vedrà, rese dichiarazioni ulteriori e più circostanziate. Bartoli confermò quanto aveva scritto nel memoriale, aggiungendo che Ugoletti in passato gli aveva detto di avere ricevuto cento milioni di lire per una impresa compiuta a Bologna, non meglio specificata e che anche Maggi gli aveva riferito che sia Bellini che Ugoletti avevano ricevuto cento milioni ciascuno.

Nel corso della sua deposizione in questo processo (udienza del 3.9.2021), **Dino Bartoli** ha confermato nuovamente il tenore delle confidenze che Maggi gli fece in cella.

Ha riferito che, subito dopo, chiese un colloquio con il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, nel corso del quale chiese di essere interrogato dai Magistrati di Bologna.

Il giorno dopo, il 21 aprile 1983, venne condotto a Bologna, dove venne sentito.

Quanto al motivo per cui si sentì in dovere di scrivere il memoriale, ha riferito: *"Io ho fatto un documento scritto perché mi sembrava inammissibile cioè una cosa fuori dal normale che una o più persone avessero causato una strage simile, mi restò impressa questa faccenda nonostante la mia vita un po' travagliata però far scorrere del sangue non mi sembra una cosa giusta, soprattutto sangue innocente".*

mm

Ad un tratto della deposizione (trascrizione, pag. 14), Bartoli ha introdotto un elemento di perplessità, assumendo che aveva scritto tutto ciò, ma che vi era *“molta perplessità nel dire che il Bellini abbia commesso questo atroce fatto”* e *“io non lo posso giudicare”*.

Posto che né in data 21.4.1983, né quando fu sentito nel corso delle indagini preliminari nel 2019, egli aveva mai manifestato alcuna perplessità, è stato mostrato al testimone un documento.

Si tratta della lettera che in data 31.8.1983 Bartoli indirizzò al direttore del quotidiano *“La Gazzetta di Reggio”*, Umberto Bonafini, in cui egli sostanzialmente confermava le proprie precedenti dichiarazioni del 21.4.1983, assumendosi ogni responsabilità per gli addebiti attribuiti a Luciano Ugoletti e Paolo Bellini per la strage.

Il documento è stato prodotto all'udienza del 3.9.2021 ed ha il seguente tenore:

“Egregio signor direttore della Gazzetta di Reggio, Bonafini Umberto, chi le scrive è uno dei due detenuti comuni che accusano Bellini Paolo e Ugoletti Luciano quali esecutori della strage di Bologna avvenuta il 2 agosto '80. Per motivi di sicurezza personale mia, del mio compagno e delle rispettive famiglie sono costretto a mantenerle l'anonimato. Lo scopo di questa mia è una risposta alla lettera del signor Bellini Aldo, pubblicata sulla Gazzetta in data 30 agosto, inoltre una risposta agli articoli pubblicati dalla Repubblica e dal cui giornale in data 9 e 10 agosto. Tengo innanzitutto a precisare che sia io che il mio compagno per le informazioni date alla Magistratura non abbiamo chiesto e tanto meno ottenuto benefici di nessun genere, le nostre dichiarazioni sono di carattere puramente umanitarie in quanto ottantacinque vittime innocenti ed altrettanti famiglie attendono che sia fatta finalmente giustizia. Dalla lettera del Signor Aldo Bellini mi sembra di capire che esso stia giocando molto d'azzardo beffandosi delle Istituzioni dello Stato e degli stessi Giudici Bolognesi e Reggiani che stanno cercando con paziente lavoro di sbrogliare l'intricata vicenda. Evidentemente il Signor Aldo Bellini si sente le spalle ben coperte. Beato lui. Si guardi bene però il signor Aldo dal rilasciare interviste, sono certo che un domani ne rimarrebbe molto amareggiato perché prima o poi i Giudici che conducono l'inchiesta arriveranno alla verità, è solo questione di tempo. Vorrei aggiungere tante altre cose ma l'inchiesta è coperta da segreto istruttorio e da teste rischieri di passare ad imputato. Ribadisco e riaffermo come nei verbali firmati davanti ai Giudici Bolognesi che Ugoletti e Bellini hanno messo la bomba alla stazione di Bologna in cambio di 200 milioni. Che la Guardia di Finanza non abbia trovato tracce di quei soldi a tre anni di distanza non mi stupisce, cento milioni in mano ad Ugoletti agguerrito uomo da night possano essere durati

non più di sei mesi e cento milioni in mano ad un latitante quale era Bellini Paolo, valevano meno di uno stipendio di un onesto operaio. Mi assumo ogni responsabilità se lei vorrà e terrà opportuno pubblicare questa mia lettera. Cordiali saluti”.

Si trattava, dunque, di una risposta che manifestava una profonda convinzione da parte del Bartoli nell'accusare i due uomini.

L'iniziativa di scrivere al quotidiano venne assunta da Bartoli dopo che era stata pubblicata una lettera firmata da Aldo Bellini, che dava risposta ad un precedente articolo pubblicato in data 30.8.1983 ed avente ad oggetto le indagini che si stavano svolgendo sulla persona di Bellini.

Alla domanda circa il motivo del suo mutamento di opinione, dopo avere per circa 40 anni sostenuto il contrario, Bartoli ha osservato che non aveva prove e si era limitato a riferire ciò che aveva saputo da altri. Ha chiarito, però, che si era trattato di una mera affermazione di principio, non accompagnata anche da motivi di dubbio circa l'attendibilità di Maggi o di altri.

Ha subito dopo aggiunto un particolare, ovvero che all'epoca aveva saputo da tale Villa Antonio, che faceva parte della banda dei furti di mobili antichi, che Bellini voleva ucciderlo.

Villa si era recato a casa sua e gli aveva detto di stare in guardia, nonostante avesse cercato di dissuadere Bellini. In seguito, non successe nulla.

Alla domanda quale collegamento vi fosse tra la diversa opinione espressa all'udienza e la minaccia ricevuta all'epoca, ha risposto: *“Che c'è il collegamento che io ero convinto che Maggi avesse detto la verità, ecco. Maggi conosceva bene Villa Antonio, è questo che le voglio dire”.*

Posto che la risposta appariva ancora una volta confermare l'originaria opinione del Bartoli, è stato domandato nuovamente al testimone da cosa derivasse allora l'incertezza espressa poco prima; egli ha risposto: *“Ma la mia incertezza di oggi deriva che dopo tanto tempo siamo ancora in alto mare con questo processo, ancora non ci sono colpevoli”.* Ha chiarito che, non essendovi stati sviluppi, quell'informazione che ricevette nel 1983 potesse essere divenuta instabile.

Il difensore dell'imputato Bellini è tornato sul contenuto del colloquio tra Bartoli e il Procuratore Bevilacqua e, posto che il teste non ricordava bene, gli ha contestato un passo delle sue dichiarazioni del 21.4.1983: *“Mi trovavo nel carcere di Reggio Emilia e in tale mia qualità ebbi motivo di avere contatti con il Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, dottor Bevilacqua, al quale ho riferito notizie in mio possesso su un omicidio avvenuto in*

Pavullo e per il quale pende procedimento penale a Modena, anche a carico di Gianfranco Maggi, detenuto insieme a me a Reggio Emilia. Non nego che in cambio della mia collaborazione avevo chiesto al dottor Bevilacqua un benevolo interessamento per il mio caso. Il dottor Bevilacqua mi fece notare che quanto io avevo rivelato sull'omicidio suddetto era già a conoscenza dell'ufficio, che pertanto non aveva grande valore. Egli tuttavia avendo io fatto delle rivelazioni in base alle confidenze ricevute in carcere da Maggi, mi chiese che avrei potuto cercare di apprendere da Maggi cose ben più importanti. Alla mia domanda di sapere di che cosa trattasse, il dottor Bevilacqua disse che a suo giudizio Maggi poteva essere a conoscenza di notizie che riguardavano la strage di Bologna. Rimasi meravigliato da ciò e comunque dissi che avrei riferito quello che eventualmente fosse venuto a mia conoscenza. Se non ricordo male, ma potrei sbagliare il giorno, il 13 o 14 di aprile nella mattinata si svolse il colloquio col dottor Bevilacqua, anzi mi correggo, nel pomeriggio, e su mia richiesta la sera fui trasferito in cella insieme a Maggi. Preciso che chiesi io stesso al dottor Bevilacqua di essere messo insieme in cella al Maggi, onde potergli stare vicino”.

Il testimone ha confermato.

Alla domanda sui motivi che all'epoca lo spinsero a rendere le predette dichiarazioni accusatorie, Bartoli ha osservato: *“Non mi aspettavo niente perché io non ho mai avuto benefici. Io i miei sbagli li ho pagati, non ho chiesto e non ho avuto benefici. Ho avuto quei benefici che rientravano per legge, niente altro di più”.* L'unico beneficio che ebbe fu un interessamento da parte del Procuratore Bevilacqua, dopo due anni che era uscito dal carcere, il quale intervenne e chiese in Questura se potesse essergli rilasciata la patente in tempi ragionevoli.

Il sostituto procuratore generale ha domandato al teste un chiarimento circa il fatto che nel memoriale egli aveva scritto che Maggi gli aveva parlato della presenza a Bologna anche di Elio Massagrande, noto ordinovista veneto, mentre nelle successive dichiarazioni rese al Giudice istruttore aveva dichiarato essersi trattato di un malinteso.

Il teste sulle prime non ha ricordato e quindi gli è stata mossa una contestazione sulla base del verbale delle dichiarazioni rese all'epoca (*“Devo aggiungere che dopo qualche giorno il Maggi mi disse che il Massagrande non faceva parte del gruppo e che in effetti le persone che erano andate alla stazione erano cinque, naturalmente compresi l'Ugoletti e il Bellini”*).

Alla domanda del Presidente della Corte, il teste ha risposto che Maggi si sentiva minacciato dai componenti della banda dei mobili antichi e, in particolare, dai fratelli

Vezzani, forse perché aveva fatto il nome di chi aveva sparato e ucciso il custode (si trattava di Ivano Scianti), mentre egli era presente al furto, ma non aveva sparato.

Infine, il testimone ha riferito che nessuno gli suggerì di scrivere il memoriale e che egli si limitò a riferire ciò che gli venne detto.

Le dichiarazioni di Bartoli ebbero anche l'effetto di indurre **Gianfranco Maggi** a riferire tutto ciò che sapeva e che sulle prime aveva taciuto.

Egli venne risentito dai giudici istruttori dott. Castaldo e dott. Zincani sempre il **21 aprile 1983** e in tale occasione fornì delle dichiarazioni molto più ampie, rivelando che la fonte della sua conoscenza degli sviluppi della strage era Guido Bellini.

Si riporta per esteso il verbale di dichiarazioni, anch'esso acquisito al processo:

"Dichiaro subito che immagino il motivo per cui sono stato convocato dalla SS.LL. e spontaneamente intendo dire quello che so poiché la volta in cui sono stato interrogato a Reggio Emilia non ho detto tutto. Pertanto senza che Voi Me lo chiediate vi dico che in effetti sono a conoscenza di alcune circostanze che riguardano la strage di Bologna ed ho deciso di rivelarle, facendo però presente che io posso solo riferirvi quanto ho appreso da un'altra persona.

La persona in questione è BELLINI Guido, fratello di BELLINI Paolo.

Con BELLINI Guido avevo rapporti di intima amicizia risalente da molti anni addietro.

Qualche tempo fa, non ricordo la data, ma ricordo con esattezza che era circa un mese o un mese e mezzo prima che Guido morisse, incontrai lo stesso alla stazione di Reggio Emilia. Mi disse che era da poco uscito di galera per motivi di salute e cominciammo a parlare del più e del meno.

Poiché nei giorni precedenti i giornali si erano occupati del fratello Paolo BELLINI, di cui era stata rivelata l'identità e del quale si parlava come di sospetto autore della strage alla stazione di Bologna, il discorso cadde appunto su di lui, ed io chiesi a Guido cosa ci fosse di vero in quello che dicevano i giornali. A questo punto GUIDO BELLINI, ritengo perché ormai vicino alla morte e anche perché sapeva che in tanti anni nessuna parola era mai uscita dalla mia bocca su qualunque episodio di cui io avevo avuto notizia, mi rivelò che il fratello era in effetti implicato in tale fatto.

Egli mi disse: "MIO FRATELLO C'ENTRA CON LA STRAGE DI BOLOGNA. EGLI INSIEME CON L'UGOLETTI HA PORTATO A BOLOGNA DALLA TOSCANA IL MATERIALE UTILIZZATO PER L'ATTENTATO. CON L'AUTOVETTURA CON LA QUALE ERA STATO TRASPORTATO IL MATERIALE SONO ANDATI A PRENDERE IL DELLE

CHIAIE, L'ORLANDO, E IL TEDESCO E LI HANNO ACCOMPAGNATI ALLA STAZIONE. DALL'AUTO SONO SCESI IL DELLE CHIAIE, L'ORLANDO ED IL TEDESCO CHE SI SONO RECATI NELLA STAZIONE, MENTRE MIO FRATELLO E L'UGOLETTI LI ASPETTAVA IN AUTO; QUINDI SONO TORNATI DOPO AVER DEPOSTO NELLA STAZIONE IL "MATERIALE" SISTEMATO FORSE IN UNA VALIGIA O IN UNA SACCA DA GINNASTICA. QUINDI LI HANNO ACCOMPAGNATI VIA".

Il Bellini Guido non mi disse altro e non mi specificò neanche, come lei mi chiede, se mio (nдр suo) fratello e l'Ugoletti, avessero avuto con gli altri un appuntamento alla stazione o in un altro posto da dove poi si fossero recati nel luogo del l'attentato.

Ora che mi ricordo, non so se sia importante, ma il Bellini Guido mi disse anche che il fratello e l'Ugoletti avevano accompagnato gli attentatori in una casa posta sui colli di Bologna. A proposito dei colli egli parlò dei colli che si incontrano andando verso la Toscana.

A.D.R. Il colloquio con GUIDO BELLINI al quale ho fatto testé riferimento, si è verificato un mese - un mese e mezzo prima della sua morte, fatto che ben ricordo, avendo partecipato ai suoi funerali. Ricordo che BELLINI Guido era esacerbato per quanto era accaduto. Si lamentava che a causa del fratello, per poterne sostenere le spese della latitanza, aveva dovuto commettere degli illeciti ed era andato a finire in prigione essendo entrato nel giro dei furti. Lamentava ancora che la scoperta della falsa identità del fratello era sicuramente dovuta ad una imprudenza dell'UGOLETTI, il quale, secondo lui, aveva rivelato a BOMPANI Giorgio la verità sul presunto DA SILVA (l'episodio va ricollegato alla partita di pallavolo avvenuta in carcere a Reggio Emilia nel corso della quale BOMPANI aveva dato una sberla al presunto DA SILVA; in quella occasione l'UGOLETTI avrebbe detto al BOMPANI che lui aveva colpito BELLINI Paolo e non DA SILVA. Questo episodio mi è stato riferito non solo da GUIDO BELLINI nell'occasione del colloquio alla stazione, ma anche da altri detenuti di Reggio Emilia con i quali ho avuto modo di parlare in epoca successiva). Debbo precisare che quando si verificò l'incidente della partita di pallavolo io non ero detenuto. È certo però che il fatto mi è stato riferito in seguito da compagni di carcere.

A.D.R. Uno di costoro è BUSSI PELLEGRINO, che lavora in un ristorante in San Martino in Rio di Correggio; un altro è tale FABBRI detenuto al tempo della partita di pallavolo. Si tratta di un toscano. A parere di Guido BELLINI dalle parole imprudentemente dette dall'UGOLETTI al BOMPANI circa del presunto Da Silva sarebbe nata tutta l'intricata vicenda che poi portò alla identificazione del BELLINI Paolo. Il BELLINI Guido era

esacerbato verso l'UGOLETTI ed il BOMPANI, tanto è vero che diceva che se fosse vissuto (egli era al corrente della sua malattia tanto è vero che mi disse che quella era l'ultima volta che ci saremmo visti), si sarebbe vendicato dell'uno e dell'altro. Disse testualmente: "SE NON MUOIO E RIESCO A TIRARMI SU PER UN MESE O UN MESE E MEZZO CON DELLE CURE, ANZI, SE NON MUOIO ENTRO UN MESE O UN MESE E MEZZO, E RIESCO A TIRARMI SU CON DELLE CURE, IO QUELLI LI AMMAZZO TUTTI E DUE". Il Bellini Guido non mi specificò come ebbe dal Bompani la notizia della falsa identità del Da Silva fosse arrivata alla polizia o ai carabinieri. Io gli obiettai: "Ma sei sicuro che l'Ugoletti di fronte alle tue minacce si sta fermo?". Egli mi rispose che l'Ugoletti doveva solo stare zitto in quanto se a causa sua il PAOLO fosse stato incastrato per la strage della stazione, egli lo avrebbe "tirato dentro", chiamandolo in correità. Il BELLINI Guido mi disse solo che aveva delle prove sicure per incastrare l'UGOLETTI, ma non mi riferì quali fossero queste prove. Io non immagino neanche ora quali fossero le prove in possesso del BELLINI Guido per compromettere con la strage alla stazione l'UGOLETTI.

Richiesto di precisare in modo più chiaro ed esplicito il senso del colloquio tra lui MAGGI e BELLINI Guido, il teste dichiara: "Io dissi al BELLINI Guido che se egli andava a parlare con l'UGOLETTI per minacciarlo, poteva correre il rischio che proprio l'UGOLETTI non si stesse fermo e reagisse in qualche modo pregiudicando ulteriormente con altre dichiarazioni la posizione del fratello PAOLO. Il Guido mi rispose: "SONO GIA' D'ACCORDO CON PAOLO CHE SE LUI VIENE INCASTRATO PER LA STRAGE DA UGOLETTI, REAGIRA' CHIAMANDOLO IN CORREITA'".

Aggiunse che il fratello PAOLO aveva le prove per incastrare a sua volta l'UGOLETTI. Aggiunse ancora che se PAOLO non si fosse comportato in tal modo nei confronti dell'UGOLETTI a "sistemare" costui ci avrebbero pensato "gli altri". Egli non mi specificò, chi fossero questi "altri" ma io immaginai che si trattasse degli altri correi nella strage della stazione di Bologna.

A domanda del P.M.: Fece il BELLINI Guido il nome del MASSAGRANDE?

Risposta: Il BELLINI Guido fece il nome del MASSAGRANDE ma per escluderne la presenza fra gli autori della strage. Mi disse solo che il MASSAGRANDE aveva aiutato il fratello durante la sua latitanza in Sud-America. Aggiunse che MASSAGRANDE tiene le fila di tutti gli estremisti di destra latitanti in Sud-America.

A.D.R. Del tedesco il BELLINI Guido parlò poco e non mi disse né il suo nome, né da dove veniva. Quando io gli chiesi precisazioni sull'identità del tedesco, il GUIDO mi disse

che il fratello non sempre gli diceva l'intera verità e che spesso lui doveva carpire la realtà dei fatti dalle parole non sempre completamente sincere di PAOLO.

A domanda del P.M.: Quando ho parlato con BELLINI Guido alla stazione di Reggio Emilia e cioè l'ultima volta che l'ho visto prima che morisse, io non sapevo ancora che quel "brasiliano" che egli mi aveva presentato nel dicembre '80 a Parma in occasione di un tentato furto (di cui ho già parlato nel mio precedente interrogatorio) fosse proprio BELLINI Paolo cui faceva riferimento GUIDO. A domanda del P.M.: Quando lei ha saputo che il brasiliano era PAOLO BELLINI? Risposta: L'ho saputo in occasione del colloquio avuto con Guido BELLINI alla stazione di Reggio Emilia, terminato il colloquio con GUIDO BELLINI e dopo che mi fui allontanato da lui mi venne di riflettere che il brasiliano con cui avevo tentato il furto a Parma era in realtà PAOLO BELLINI.

Ad altra domanda del P.M.: ribadisco che in occasione del colloquio anzidetto io domandai a GUIDO BELLINI cosa c'era di vero sulla vicenda del brasiliano che i giornali presentavano come Paolo BELLINI e Guido mi spiegò, dopo un momento di silenzio, che "era vero tutto e niente" ma che il brasiliano era suo fratello PAOLO. Da questo punto ebbero inizio le rivelazioni fattemi da GUIDO BELLINI del quale colloquio ho sopra riferito i termini.

A.D.R. Delle cose che ho riferito stasera alle SS.LL. ho parlato esclusivamente a due persone: al Dr. Bevilacqua Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia ed ad un certo Bartoli mio compagno di cella, il quale mi ha detto che aveva altre rivelazione da fare su confidenze fattegli da Ugoletti delle quali non mi diede alcuna indicazione. Preciso anzi che quanto ho detto a voi stasera ho parlato soltanto con il mio compagno di detenzione Bartoli, mentre al Dr. Bevilacqua avevo detto in precedenza soltanto qualcosa di più vago e per l'esattezza quello che più o meno ebbi a dichiarare a voi magistrati di Bologna nel mio precedente esame. Al Bartoli dissi quello che mi aveva rivelato Guido ed aggiungo che quando io gli parlai della presenza dell'Ugoletti egli mi disse che era a sua volta in possesso di una notizia su Ugoletti. Notizia che collegata a quanto io gli avevo detto poteva definitivamente incastrarlo. Egli tuttavia non mi rivelò quale fosse la notizia in questione. Ribadisco quando parlai con Guido Bellini negli ambienti reggiani già circolava la voce che Paolo Bellini fosse implicato nella strage e ritengo che ne avessero già parlato i giornali.

A D.R. In occasione di una visita al carcere il Procuratore Bevilacqua mi fece chiamare e mi disse che io ero immerso fino al collo per l'omicidio di Pavullo e soggiunse che se mi volevo salvare, evitando una pena che poteva essere di 20-25 anni dovevo dimostrare di

volere collaborare con la giustizia. E poi mi domandò: "CHE NE SAI TU DELLA STRAGE DI BOLOGNA"? questa domanda mi lasciò meravigliato e fra me e me pensai" come mai questa domanda"? Dopodiché riferii i particolari relativi a Don Ercole Artoni che aveva aiutato Paolo Bellini latitante a emigrare clandestinamente in Spagna e poi in Sud America.

A D.R. Spesso la sera assumo dei tranquillanti per dormire, si tratta del farmaco "EN".

A D.R. Già conoscevo da libero il Bartoli, che provenendo dalla Sardegna è stato messo con me in cella a Reggio Emilia da circa una decina di giorni.

Spontaneamente voglio dichiarare che mi sono anche deciso a parlare in quanto ritengo di essere profondamente legato al mio Paese, di essere italiano fino in fondo nonostante i miei trascorsi, e di avere in odio tutte quelle forme di violenze e di estremismo di destra e di sinistra che hanno rovinato l'Italia".

Si tratta, anzitutto, di una deposizione fedele al contenuto del memoriale di Bartoli, il quale costituisce un primo fondamentale elemento di riscontro alle dichiarazioni rese da Maggi.

In secondo luogo, si tratta di una deposizione piuttosto dettagliata, sia con riguardo ai temi della strage, sia con riguardo ad altri elementi di contorno, quali le modalità in cui emerse la falsa identità di Bellini, gli aiuti a lui prestati da Don Ercole Artoni ed altro.

Maggi, a differenza che nella prima dichiarazione, si decise nella seconda a riferire che la principale fonte della sua conoscenza era Guido Bellini, il quale sosteneva che la mattina del 2 agosto 1980 il fratello Paolo fosse alla stazione a Bologna assieme a Luciano Ugoletti.

Sempre secondo Guido, Ugoletti e il fratello avrebbero ricevuto un compenso di 100 milioni di lire a testa per partecipare all'attentato. L'esplosivo utilizzato per la strage sarebbe pervenuto dalla Toscana e la preparazione dell'ordigno sarebbe avvenuta a Bologna all'interno di un'abitazione posta sui Colli, la stessa dove, dopo la strage, sarebbero stati accompagnati gli esecutori.

Maggi spiegò bene anche che Guido Bellini aveva escluso la presenza alla stazione di Elio Massagrande, limitandosi a dirgli che costui aveva aiutato suo fratello durante la sua latitanza in Sud-America. Invece, quel giorno a Bologna erano presenti Stefano Delle Chiaie, Gaetano Orlando ed un tedesco di cui non conosceva l'identità.

8.5. L'efficacia probatoria della chiamata in reità di Maggi e Bartoli

Le rivelazioni di Gianfranco Maggi all'epoca non furono ritenute degne di fede.

Nella sentenza di proscioglimento istruttorio di Paolo Bellini, emessa in data 28.4.1992, dopo avere dato atto del fallimento dell'individuazione fotografica effettuata da parte di Emilio Vettori ⁴⁶⁸, il giudice istruttore prendeva in esame le dichiarazioni di Gianfranco Maggi e Dino Bartoli ritenendole *"prive di valore probatorio in quanto indirette o de relato e senza riscontri o non riscontrabili"*, probabilmente intendendo dire che oltre ad essere sfornite di riscontri obiettivi, non vi era la possibilità di escutere il teste di riferimento⁴⁶⁹.

Il G.I., poi, metteva in rilievo anche alcune incongruenze, che a suo parere minavano la credibilità di Maggi.

In particolare, ritenne incongruente il racconto di Bartoli nella parte in cui aveva riferito di avere appreso da Maggi che la mattina del 2 agosto Bellini e Ugoletti avevano accompagnato in auto alla stazione quattro persone (cioè Delle Chiaie, Orlando, Massagrande e un tedesco), osservando che non potevano entrare tutte insieme nella stessa vettura.

Inoltre, in ordine all'episodio del diverbio tra Bellini e Bompani in carcere, che Maggi aveva riferito essere avvenuto in presenza dell'Ugoletti, dagli esiti degli accertamenti svolti emerse invece che in quel periodo Ugoletti non era detenuto presso il carcere di Reggio Emilia.

Dopo avere esaminato l'insufficienza degli elementi di prova a carico del Bellini, il G.I. osservò come l'asserita sussistenza di contatti tra Bellini e Sergio Picciafuoco, soggetto condannato in primo grado per la strage della stazione ed i cui rapporti con elementi gravitanti negli ambienti della destra erano accertati, all'esito dell'istruttoria, non avevano trovato alcun riscontro probatorio, né erano emersi ulteriori rapporti di Bellini con elementi gravitanti negli ambienti della destra eversiva.

Per tali motivi il giudice ritenne di prosciogliere Bellini, ritenendo ininfluenza l'alibi fornito dallo stesso, pure ravvisandone una certa fragilità, in quanto sorretto sostanzialmente dalle deposizioni dei familiari, sulla cui attendibilità era lecito avanzare dubbi *"atteso l'atteggiamento di totale solidarietà e copertura dagli stessi sempre mostrato nei confronti del congiunto nelle sue varie vicende note alle cronache giudiziarie"*.

⁴⁶⁸ L'incipit della motivazione della sentenza emessa dal G.I. è il seguente:

"Gli elementi indizianti a carico del Bellini per la strage di Bologna sono risultati inconsistenti sia intrinsecamente che alla verifica oggettiva: va innanzitutto menzionato il fatto che il teste Vettori, che determinò la predisposizione di un identikit della persona che aveva dichiarato di aver visto alla stazione di Bologna in atto di scappare in concomitanza con l'attentato e che successivamente aveva ritenuto somigliante ad un giovane ritratto in un disegno o identikit a suo dire affisso nell'atrio della Questura di Bari (peraltro mai reperito), convocato per effettuare una ricognizione formale sul Bellini affermava di non riconoscere fra le persone mostrategli quella che aveva visto alla stazione ed anzi si dichiarava assolutamente certo che tra le stesse non vi fosse la persona suddetta, che precisava di ricordare in maniera molto vivida. Tale dato processuale conclude senza possibilità di ulteriori margini di indagini la vicenda generata dalle informazioni fornite dal Vettori, vicenda che probabilmente ha sofferto originariamente di una certa sopravvalutazione, sia pur comprensibile tenuto conto della gravità del fatto..."

⁴⁶⁹ Si consideri che all'epoca, diversamente da quanto è avvenuto in questo processo, non vi era alcun elemento di prova (quali il video Polzer, l'intercettazione ambientale di Carlo Mara Maggi) della presenza di Paolo Bellini a Bologna il giorno 2 agosto 1980,

Per la verità, occorre osservare come il complesso degli elementi a disposizione di quel giudice non fosse minimamente paragonabile al materiale probatorio acquisito in questo processo, posto che all'epoca non vi erano elementi di prova, anche soltanto di natura indiziaria, capaci di collocare Paolo Bellini alla stazione di Bologna il giorno 2 agosto 1980 (quali la ritrattazione testimoniale di Maurizia Bonini, il video Polzer, l'intercettazione ambientale di Carlo Maria Maggi), elementi capaci da sé soli di scalfire il predetto alibi.

Né si fruiva all'epoca di quegli ulteriori apporti dimostrativi, dotati comunque di straordinaria efficacia persuasiva circa la sussistenza di rapporti qualificati dell'imputato sia con apparati dello Stato, sia con *Avanguardia Nazionale*, quali le dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento relativo ad Ugo Sisti, le dichiarazioni rese da Bellini negli anni successivi quale collaboratore di giustizia, contenenti alcune parziali ammissioni, la circostanza dell'incontro tra Sergio Picciafuoco e l'imputato il 12 ottobre 1990 e la confessione dell'omicidio Campanile, che proiettava inevitabilmente l'imputato al di fuori di una logica di mera criminalità comune.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, quella resa da Gianfranco Maggi è una dichiarazione avente natura composita.

Da un lato, essa richiama la figura della *testimonianza indiretta*, perché il testimone ha fatto riferimento a quanto a lui riferito da Guido Bellini.

D'altro canto, i contenuti della testimonianza sono caratterizzati da un'ulteriore peculiarità, posto che a sua volta Guido Bellini aveva ricevuto le informazioni dal fratello Paolo; dunque, si tratta di una testimonianza indiretta di secondo grado, che prende spunto da dichiarazioni di presumibile valenza confessoria dell'imputato.

In altre parole, le dichiarazioni dell'imputato sono state veicolate nel processo attraverso lo strumento della testimonianza indiretta.

Si è ritenuto, anzitutto, che *“È ammissibile la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni, anche di natura confessoria, rese dall'imputato al testimone al di fuori della sede processuale”* (Cass., Sez. 2, 13.3.2009, n. 17437).

Secondo alcune pronunce *“La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 c.p.p. che prescrive l'audizione della fonte diretta, non può trovare applicazione quando quest'ultima si identifichi nella persona dell'imputato, che non può essere chiamato a rendere dichiarazioni “contra se”, tali da pregiudicare la propria posizione”* (Cass., sez. 5, 8.10.2009, n. 4977⁴⁷⁰).

Dunque, in tali ipotesi non si richiede, per ovvie ragioni, di dovere sentire la fonte primaria, salvo adottare criteri di particolare rigore nella valutazione di tali elementi probatori.

⁴⁷⁰ In senso analogo, si veda Cass., Sez. 5, 25.11.2014, n. 29821, in tema di dichiarazione *de relato* rese dai collaboranti, che hanno riferito fatti appresi dagli stessi imputati.

Per vero, la fonte primaria (ovvero Paolo Bellini) è stata sentita nel processo e ha negato ogni addebito e, dunque, ha implicitamente sconfessato anche di avere raccontato al fratello determinati fatti, salvo poi valutare l'attendibilità di tali dichiarazioni.

Tuttavia, la disciplina della testimonianza indiretta viene in rilievo in relazione al passaggio di informazioni tra Guido Bellini e Gianfranco Maggi. A tale riguardo deve prendersi atto che il primo è deceduto nel 1982 e che non si è più in grado di vagliarne la testimonianza.

Detto accadimento non impedisce l'utilizzabilità anche della dichiarazione del teste per così dire mediato, posto che, secondo la giurisprudenza, *"La testimonianza c.d. de relato è sempre utilizzabile allorquando sia impossibile l'esame del soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti"* (cfr. Cass., Sez. 4, 12.06.2003, n. 37434; *idem*, Cass., Sez. 1, 30.06.1999, n. 4582), come del resto stabilito dall'art. 195, co. 3, c.p.p.

Si è sostenuto inoltre che *"La testimonianza "de relato", nei limiti di utilizzabilità stabiliti dall'art. 195, commi 3 e 7, c.p.p., assume valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, fermo restando l'onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone"* (fattispecie relativa a testimonianza resa su fatti dei quali il testimone aveva avuto conoscenza da persona il cui esame risultava impossibile per morte; Cass., Sez. 2, 17.01.1997, n. 4976).

Dunque, la testimonianza indiretta, anche nel caso di impossibilità di escutere il teste di riferimento, è in linea di principio utilizzabile e costituisce un elemento di prova come ogni altro, sia pure onerando il Giudice ad un adeguato, specifico e rigoroso onere motivazionale.

Secondo un'altra pronuncia, le dichiarazioni *de relato* di secondo grado, come quelle rese nel caso di specie, assumerebbero una mera valenza di indizio (*"In tema di testimonianza indiretta, le dichiarazioni doppiamente "de relato" (perché acquisite al procedimento attraverso un terzo soggetto) hanno valenza di meri indizi e richiedono una verifica particolarmente rigorosa dell'attendibilità di tutti i soggetti coinvolti, anche qualora il giudizio si svolga con le forme del rito abbreviato, potendo il giudice eventualmente compiere i dovuti approfondimenti attraverso l'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 441, co. 5, c.p.p."*; Cass., Sez. 3, 22.09.2015, n. 41835).

In ogni caso, tutte le pronunce sono concordi nell'affermare che una simile dichiarazione debba essere valutata in modo rigoroso e, in particolare, siano sottoposti ad un vaglio di attendibilità tutti i soggetti coinvolti.

La Corte ha anche osservato che in linea generale la testimonianza indiretta, pure richiedendo una particolare cautela nella sua valutazione, non necessita di elementi di riscontro a fini probatori (Cass., Sez. 2, 11/10/2016 n. 46332; *idem*, Cass., Sez. 3, 13/11/2007, n. 2001, secondo la quale *"In tema di testimonianza indiretta, il giudice ha l'obbligo di valutarla con speciale cautela, atteso il carattere*

"mediato" che ha la rappresentazione del fatto da provare, pur dovendosi escludere che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori").

Per la verità, la necessità di riscontri emerge quando la testimonianza indiretta costituisca il mezzo per operare una chiamata in reità, come è avvenuto nel caso di specie.

La chiamata in reità o in correità *de relato* ha la stessa valenza di una normale chiamata, ma necessita di maggiore rigore nel vaglio della sua attendibilità, dovendo essere verificata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria.

Va anche osservato che la costante giurisprudenza tende ad assimilare la chiamata in reità dal punto di vista probatorio alla chiamata in correità, disciplinata dall'art. 192, co. 3 e 4, c.p.p.; tuttavia, occorre osservare che vi è una significativa divergenza, perché mentre nel secondo caso a rendere dichiarazioni è un correo, nel primo caso è un soggetto che non è coinvolto nel reato.

Secondo la costante giurisprudenza, dalla disciplina dell'art. 192 c.p.p. emerge che le dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in procedimenti connessi o collegati non acquisiscono di per sé piena efficacia probatoria, essendo necessario che sussistano tre requisiti: l'attendibilità del dichiarante; l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni.

In particolare, per quanto attiene all'accertamento dell'attendibilità del dichiarante, la giurisprudenza ha affermato come lo stesso debba essere effettuato sulla base di elementi che ineriscono alla persona quali: il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, le condizioni socio-economiche, la genesi ed i motivi della chiamata in correità.

Una volta superato positivamente il vaglio sulla credibilità del dichiarante, il giudice può procedere all'accertamento del requisito dell'attendibilità intrinseca della chiamata.

Tale accertamento va condotto mediante un'analisi stringente degli elementi contenutistici delle dichiarazioni rese dal correo. In particolare, devono essere presi in considerazione elementi quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la coerenza logica e ragionevolezza, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi e altre dello stesso tenore. Eventuali imprecisioni o discrasie tra plurime dichiarazioni vanno adeguatamente apprezzate anche in riferimento all'ampiezza ed alla molteplicità dei fatti narrati, nonché alla loro collocazione più o meno lontana nel tempo.

Occorre, altresì, accertare l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, profilo che si sostanzia nella ricerca di elementi obiettivi estranei alla dichiarazione, che possono

confermare ulteriormente la sua attendibilità. Tali elementi di riscontro esterno, non devono avere il carattere di piena prova processuale, ma possono essere di qualsiasi natura.

Si è ritenuto che, tra gli elementi idonei a corroborare le dichiarazioni, possono essere utilizzate anche altre chiamate in correità purché tutte le dichiarazioni accusatorie siano caratterizzate da convergenza, indipendenza e specificità.

Ciò posto, occorre prendere le mosse dalle dichiarazioni di **Paolo Bellini**.

Come osservato, il fatto che egli non abbia asseverato nel processo quanto riferito da Gianfranco Maggi, non assume alcun rilievo, posto che egli era nella veste di imputato ed aveva dunque pieno diritto di non ammettere fatti che potevano portare ad un pronunciamento sfavorevole.

Ciò che invece qui rileva è rispondere all'interrogativo se sia verosimile che l'imputato all'epoca abbia rivelato al fratello un evento così eclatante come quello di avere partecipato ad un gravissimo attentato.

La risposta deve essere positiva.

Infatti, si è visto in più punti di come la famiglia di Bellini costituisse una sorta di *clan*, governato dal padre Aldo, all'interno del quale si condivideva tutto, come dimostrano le scorribande compiute dai figli per colpire i nemici del padre.

Quando Paolo fuggì in Brasile e diventò latitante, venne aiutato in tutti i modi dal padre e dal fratello. In particolare, quest'ultimo lo raggiunse anche in Brasile e condivise con lui il viaggio in Paraguay nel 1979 dove conobbe Gaetano Orlando ed anche altri neofascisti, essendo ben consapevole che il fratello era molto grato a loro per gli aiuti ricevuti.

Quando Paolo rientrò in Italia, si occupò addirittura del suo mantenimento, commettendo reati contro il patrimonio per fare fronte alle esorbitanti spese che la latitanza del fratello comportava.

Non si dimentichi che la mattina del 2 agosto, Guido telefonò presso l'affittacamere della signora Tommasi per avvertire Ugoletti di qualcosa, attraverso un segnale convenzionale prestabilito.

Dunque, Guido Bellini sapeva tutto del proprio fratello, dei crimini commessi nel passato come nel presente, della latitanza, della falsa identità assunta, delle protezioni che vantava, come dei legami avuti in Sudamerica con estremisti di destra.

Ne conosceva le vicende più compromettenti e ciò rende assolutamente credibile che Paolo potesse avergli fatto una rivelazione del genere.

Venendo a Maggi, occorre osservare sotto il profilo **dell'attendibilità del dichiarante** che egli (come Bartoli) era un soggetto dedito a commettere reati di modesto spessore e probabilmente non era persona dotata di grande intelletto (così lo ha descritto Sereno Vezzani).

Egli si trovava in carcere un quanto indagato per l'omicidio di un custode nel corso di un furto.

Sicuramente versava in una situazione nella quale la sua eventuale collaborazione con gli inquirenti avrebbe potuto essere vista come un elemento idoneo ad arrecargli dei benefici.

Tuttavia, detta situazione non può essere ritenuta fonte di inattendibilità del testimone per due ordini di motivi: a) anzitutto, Paolo Bellini non era coinvolto nel predetto omicidio e, dunque, la sua chiamata in reità appare del tutto avulsa da detto contesto, dovendosi escludere la sussistenza di secondi fini perseguiti da Maggi in tale ambito; b) in secondo luogo, Maggi aveva visto una sola volta nella sua vita Paolo Bellini, senza neanche sapere che fosse lui e dunque non poteva avere alcun interesse ad accusarlo ingiustamente di qualcosa e tanto meno di un fatto così infamante.

Quand'anche si ritenesse che egli volesse a tutti i costi mostrarsi collaborante con gli inquirenti per altri motivi, comunque non si ravviserebbe alcuna proporzione tra tale intento ed il gravissimo episodio di cui egli accusava Bellini, esponendosi così anche ad un notevole pericolo personale.

Del timore manifestatogli da Maggi ha testimoniato anche Dino Bartoli.

Del resto, proprio perché temeva per la propria incolumità, Maggi in un primo momento non aveva riferito agli inquirenti quanto sapeva.

Pertanto, nulla di anomalo si coglie sul piano dei pregressi rapporti tra il dichiarante e l'accusato.

Né l'imputato è stato in grado di evidenziare delle specifiche ragioni che potessero spingere Maggi ad accusarlo ingiustamente, ammettendo invece di non conoscerlo.

Quanto ai motivi della chiamata in reità, si deve ritenere che Maggi fosse rimasto impressionato rispetto alla strage e che davvero sentisse la necessità di rivelare qualcosa che attenesse all'uccisione di tante persone innocenti.

La stessa conclusione vale per Bartoli, il quale non conosceva nemmeno Bellini.

Vezzani Sereno ha teso a dipingere Maggi come un personaggio che *“non aveva il cervello a posto”* e che parlava da solo, ma ha anche osservato che era per la banda una persona fidata, nel senso che non era considerato capace di tradire i componenti della banda, facendo

confidenze alla polizia. Anche quando tali componenti erano stati arrestati, Maggi si era limitato a riferire qualche storia priva di fondamento, ma nel complesso, ha concluso Vezzani, aveva narrato circostanze vere.

Quanto all'attendibilità della fonte, vale a dire **Guido Bellini**, ci si deve domandare se egli potesse conoscere le circostanze narrate a Maggi e, soprattutto, se possa ritenersi verosimile che egli si fosse abbandonato ad una confidenza di tale natura proprio a Maggi.

Sotto il primo profilo, Guido Bellini doveva sapere della partecipazione del fratello a detta impresa criminale, per i motivi già sopra esposti.

Quanto al secondo profilo, è provato che Maggi avesse commesso alcuni "colpi" con Guido Bellini e fosse quindi considerato da quest'ultimo una persona affidabile e capace di "tenere la bocca chiusa".

Il motivo per cui Guido rivelò a Maggi una notizia così eclatante non era certo quello di mettere in difficoltà il fratello, trattandosi invece di una mera confidenza, fatta probabilmente in un momento di sconforto, in cui era consapevole della gravità della sua malattia recidivante, che ne avrebbe comportato la morte.

Non si tratta affatto di una prospettiva irragionevole.

In questo processo – così come in un precedente interrogatorio⁴⁷¹ – Bellini ha avanzato dubbi sulla credibilità della chiamata in reità da parte di Maggi e Bartoli, asserendo essere inverosimile che Maggi avesse incontrato suo fratello alla stazione di Reggio Emilia un mese e mezzo prima della sua morte, posto che Guido ebbe una lunga fase di malattia, a cagione di un melanoma ad una gamba, nel corso della quale venne operato e venne ricoverato in ospedale e, quando tornò a casa, non era più in grado di deambulare. Poco tempo dopo morì.

Bartoli ha collocato la data del colloquio tra Maggi e Guido Bellini circa due mesi prima della morte del Bellini, avvenuta il 29.4.1982, quindi verso la fine di febbraio 1982; per contro, Maggi nella deposizione del 21.4.1983, ha datato tale incontro ad un mese e mezzo prima del decesso, quindi all'inizio di marzo 1982.

Quale che sia la datazione corretta - ma alla Corte pare preferibile quella offerta dal colui che per primo ebbe la notizia, ovvero Maggi - la data dell'incontro non appare assolutamente in contrasto con la degenza di Guido Bellini presso il nosocomio, ove fu ricoverato prima di morire.

Va osservato che Guido Bellini fu ricoverato in ospedale dal 26.3.1982 fino al 6.4.1982⁴⁷².

⁴⁷¹ Si tratta dell'interrogatorio reso in data 18.11.1999 davanti alla Procura della Repubblica di Bologna.

⁴⁷² Cfr. gli atti acquisiti presso la clinica San Marco di Zingonia.

Inoltre, egli era stato in carcere sino al 6.2.1982 e in seguito, in data **18.2.1982** propose un'istanza al giudice istruttore del Tribunale di Reggio Emilia per ottenere la revoca del provvedimento emesso in tale data (libertà provvisoria con obblighi), affinché potesse svolgere un'attività di lavoro ad Ancona, quale tecnico della società BEL-CO.

L'istanza fu parzialmente accolta e il giudice istruttore autorizzò Bellini a recarsi ad Ancona per lavoro nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì, mantenendo gli obblighi residui.

Dunque, dal contenuto dell'istanza emerge che alla data del 18.2.1982 Guido Bellini era in condizioni di salute tali da consentirgli di recarsi ad Ancona per svolgere attività di lavoro.

Appare allora conseguente ritenere che un paio di settimane dopo egli fosse anche nelle condizioni di recarsi alla stazione della città in cui risiedeva e di intrattenersi a parlare con Maggi.

Dunque, l'osservazione difensiva di Bellini sul punto appare priva di pregio.

Venendo a **Gianfranco Maggi**, sotto il profilo relativo all'**attendibilità intrinseca** del dichiarante, si deve osservare, anzitutto, come le sue dichiarazioni, soprattutto quelle rese in data 21 aprile 1983, debbano ritenersi caratterizzate, oltre che da spontaneità, da specificità e completezza, con la precisazione che tale ultimo requisito, in questo caso, debba essere valutato tenendo conto che si tratta di informazioni provenienti da un terzo e che, dunque, il carattere dettagliato va inteso in senso relativo.

Va anche osservato che molti dei profili narrati non possono costituire frutto di mera immaginazione del Maggi, ma per la loro peculiarità e specificità non possono che essergli stati narrati soltanto da una persona molto vicina a Paolo Bellini, come poteva essere il fratello (ci si riferisce ad es., quanto alla prima deposizione, all'episodio del travestimento di Bellini da frate, ideato da Don Artoni; quanto alla seconda, allo schiaffo dato da Bompani a Paolo Bellini ed al connesso tema del logoramento dei rapporti con Ugoletti; ai particolari logistici sulla strage; alla conoscenza di personaggi che vivevano in Sudamerica, ecc.).

Anche il particolare della doglianza da parte di Guido Bellini di avere dovuto intraprendere un percorso criminale per far fronte alle ingenti spese che la latitanza del fratello comportava, appare un aspetto molto realistico, che acuisce la credibilità sia di Maggi, sia del suo interlocutore.

Quanto ai profili di non credibilità del testimone evidenziati dal giudice istruttore nella citata sentenza di proscioglimento di Paolo Bellini, la prima affermazione era ovviabile esaminando attentamente la deposizione resa da Maggi in data 21.4.1983, da cui già

emergeva che le persone coinvolte nell'attentato erano soltanto cinque, perché Massagrande non faceva parte del gruppo.

In ogni caso, ciò è stato confermato anche da Bartoli in questo processo, essendo emerso che con ogni probabilità era stato lui a riferire erroneamente della presenza di Massagrande nel gruppo degli attentatori, mentre in seguito riconobbe che Maggi gliene aveva parlato soltanto per dirgli che l'ordinovista veneto aveva aiutato Bellini durante la sua latitanza in Sud America.

L'aver riferito Maggi che Ugoletti era presente (e detenuto) quando si verificò l'episodio dell'alterco tra Bompani e Bellini, potrebbe anche costituire il frutto di un malinteso da parte del dichiarante, ricordando male quanto appreso da Guido Bellini o da altri, essendo emerso che Ugoletti non era detenuto a Reggio Emilia nel 1981.

Tuttavia, la versione resa potrebbe conservare parte della sua veridicità, nel senso che l'errore potrebbe riguardare unicamente la presenza di Ugoletti al momento dell'episodio, non anche la circostanza che Ugoletti avesse rivelato la reale identità di Da Silva a Bompani, ciò che poteva avere fatto anche tempo prima dell'internamento in carcere di Bompani.

Tra l'altro, quest'ultimo confermò all'epoca che vi fu la lite con Bellini (il particolare emerge dalla sentenza del G.I. di Bologna, che lo sentì come testimone).

Si deve ritenere che Maggi abbia riferito il vero anche in relazione all'alibi fornito da Cristina Borghini all'Ugoletti.

Si è detto, al riguardo, che non vi è certezza che la donna abbia consapevolmente mentito sul fatto che Ugoletti avesse dormito dalla madre a Reggio Emilia la notte del 1° agosto 1980; tuttavia, dal suo punto di vista, Sereno Vezzani poteva ragionevolmente essere indotto a ritenere che la donna avesse mentito per salvaguardare colui che nel frattempo era diventato suo marito.

Devono, poi, ritenersi credibili le rivelazioni di Maggi Gianfranco in ordine a Delle Chiaie, Orlando e Massagrande, persone delle quali è lecito ritenere che egli non sapesse nulla.

Al riguardo va detto che, dopo avere ricevuto dette dichiarazioni, gli inquirenti interpellarono i vari servizi di sicurezza (SISMI, SISDE, UCIGOS), apprendendo che Delle Chiaie ed Orlando si erano stabiliti da anni in Sud America e che non erano emersi eventuali loro spostamenti in Italia in epoca anteriore al 2 agosto 1980.

Sia consentito replicare che non poteva ritenersi un problema per personaggi del calibro di Delle Chiaie ed Orlando - in ragione dei mezzi a loro disposizione e delle conoscenze

privilegiate con gli ambienti dell'*Intelligence* - raggiungere il nostro Paese muniti di documenti falsi, così come prima di loro avevano fatto efficacemente molti altri terroristi neri e, per stare più vicino ai fatti narrati, lo stesso Paolo Bellini.

Dunque, una simile asserzione non può essere ritenuta di per sé irragionevole.

Orbene, l'accostamento di Paolo Bellini a Stefano Delle Chiaie costituisce un profilo credibile, vista la pregressa militanza del primo nel movimento di *Avanguardia Nazionale*, facente capo al predetto e il legame con altri soggetti aventi con Delle Chiaie un rapporto privilegiato (come Piero Carmassi; Franco Mariani, difensore di Delle Chiaie; Stefano Menicacci, anch'egli divenuto in seguito avvocato di Delle Chiaie e socio di quest'ultimo in un'attività commerciale tramite la società Intercontinental Export Company s.r.l.)⁴⁷³.

Va detto che proprio l'accostamento di Bellini a Delle Chiaie da parte di Maggi costituisce conferma e riscontro assolutamente univoco al criterio di giudizio adottato in precedenza e che vuole il collegamento di Bellini alla strage proprio attraverso il Delle Chiaie e attraverso i servizi che con quest'ultimo erano collegati. Tutto in questa ricostruzione si tiene senza incoerenze e contraddizioni.

Alla stessa valutazione di credibilità deve pervenirsi quanto all'indicazione del nominativo di Orlando, il quale deve ritenersi riferibile, pur in assenza di indicazione del nome, al noto Gaetano Orlando, estremista di destra appartenente al MAR (*Movimento Armato Rivoluzionario*), che Bellini aveva conosciuto quando si era recato in Paraguay e con cui aveva intrapreso addirittura un'attività commerciale, nella quale aveva preferito fare figurare il fratello Guido.

Si osservi che nella prima dichiarazione resa ai magistrati in data 15.3.1983, Maggi si soffermò sul fatto che, secondo quanto a lui riferito da Guido Bellini, così come Stefano Delle Chiaie, anche Gaetano Orlando aveva dato a suo fratello degli "*aiuti considerevoli*".

Ulteriore garanzia dell'attendibilità del testimone discende dal fatto che Gianfranco Maggi, soggetto estraneo a determinati ambienti, non poteva disporre di informazioni così precise su personaggi come Delle Chiaie, Massagrande ed Orlando e sulle loro relazioni con Paolo Bellini, se non per averle ricevute ad una persona prossima a quest'ultimo.

Nel suo complesso, la deposizione di Maggi va esente da vizi logici e da incongruenze.

⁴⁷³ Cfr. la deposizione dell'isp. Peroni, trascrizione ud. 1.7.2021, pagg. 35 e 36; deposizione dell'avv. Menicacci trascrizione ud. 6.10.2021.

Occorre poi osservare che alcune incertezze del testimone possono essere spiegate, se si tiene conto che parlava di cose che gli erano state riferite da una persona, circa due anni prima.

L'unico profilo per il quale si può avanzare qualche dubbio è costituito dal fatto che, mentre la seconda deposizione è lunga e dettagliata, la prima deposizione è stata di diverso tenore e il coinvolgimento di Guido Bellini quale fonte del racconto era stato limitato soltanto ad alcuni aspetti (i rapporti in Sudamerica con i citati neofascisti).

In realtà, tale divergenza può essere spiegata.

Nella prima dichiarazione Maggi non se la sentì di raccontare tutto ciò che sapeva, probabilmente perché ebbe paura delle conseguenze che avrebbe avuto nell'accusare Bellini.

Bartoli ha, infatti, credibilmente riferito che Maggi gli disse che non avrebbe mai sottoscritto determinate dichiarazioni.

Di ciò si rese ben conto il Procuratore Bevilacqua, il quale pensò di fare collocare nella sua cella Bartoli. Maggi, probabilmente rassicurato da tale presenza, si abbandonò a delle confidenze.

Posto che Bartoli mise per iscritto quanto gli aveva riferito il compagno di cella, Maggi si sentì spronato e, in qualche modo anche tenuto, a rivelare tutto ciò che sapeva.

D'altra parte, si deve osservare come le dichiarazioni rese nell'una e nell'altra deposizione non siano tra loro in contrasto, ma, anzi, si completino reciprocamente.

Non si deve dimenticare che Bartoli all'epoca riferì di avere anch'egli ricevuto le confidenze di Ugoletti circa il guadagno, all'epoca eclatante, di 100 milioni di lire, pure senza che l'interessato gli avesse riferito la controprestazione richiesta.

Quanto, infine, all'**attendibilità estrinseca**, le dichiarazioni di Maggi (e di riflesso quelle di Bartoli) sono supportate da riscontri obiettivi numericamente e qualitativamente importanti, scaturenti per lo più da dichiarazioni di altri testimoni, con i quali tra l'altro egli non aveva alcuna relazione, quali:

- l'accertata presenza di Paolo Bellini presso la stazione ferroviaria in concomitanza con l'esplosione, avvalorata dalla caduta del suo alibi per opera della testimone Maurizia Bonini e consolidata dal riconoscimento operato dalla stessa e dalle risultanze della consulenza tecnica fisionomica;

- la presenza di Ugoletti a Bologna la mattina del 2 agosto (e durante la notte tra l'1 ed il 2 agosto), riferita da Maggi, è stata confermata da Tommasi Triestina, la quale svegliò l'uomo e lo avvisò di una telefonata da parte di Guido Bellini;

- detta presenza è ulteriormente corroborata da una confidenza che Maggi ricevette direttamente da Ugoletti alcuni giorni dopo la strage, quando disse che aveva assistito ad un "macello"; si tratta, dunque, di un'ulteriore testimonianza *de relato* alla quale non vi è ragione di non attribuire credibilità;

- l'accostamento tra Paolo Bellini e **Luciano Ugoletti** appare calzante, posto che in quel periodo i due erano inseparabili, sia personalmente, come dimostra la deposizione della Tommasi, sia "professionalmente", avendo lo stesso imputato ammesso di avere compiuto furti insieme a lui in Svizzera; anche la documentata permanenza di Ugoletti a Foligno, nello stesso albergo in cui dimorava Roberto Da Silva, appare legata ad imprese criminose;

- l'aver accertato, anche tramite la deposizione di Sereno Vezzani, che Ugoletti la notte del 1° agosto non dormì dalla madre a Reggio Emilia, come aveva detto Cristina Borghini;

- la prospettiva che l'azione criminosa fosse stata commessa da Bellini e Ugoletti dietro il corrispettivo di una cospicua somma di denaro, che ben si coniuga con la prospettiva di una etero-direzione dell'attentato terroristico, come si è sostenuto nella prima parte di questa trattazione;

- il conforto documentale e testimoniale (cfr. la deposizione di Antonio Marotta e Raffaele Ponzetta, nonché l'annotazione redatta nel 1982 da quest'ultimo) dell'esistenza di relazioni privilegiate nell'anno 1979 di Paolo Bellini con Delle Chiaie ed Orlando, nei confronti dei quali egli aveva certamente anche un debito di riconoscenza per gli aiuti ricevuti;

- il fatto che Elio Massagrande, *ex* esponente di vertice di *Ordine Nuovo*, costituisse un punto di riferimento per tutti gli estremisti di destra rifugiati in Sudamerica, conseguenza questa del prestigio acquisito in seno a quel regime dittatoriale, in ragione della vicinanza al generale Stroessner e dell'amicizia vantata con il capo della polizia paraguayana, tanto che egli era divenuto istruttore dei paracadutisti⁴⁷⁴; dall'altro lato, viene in rilievo il fatto che Bellini, per fuggire in Sudamerica, utilizzò un passaporto falso a nome Lamberto Barberio, lo stesso che anni prima aveva utilizzato proprio Massagrande;

- la relazione tra Elio Massagrande e Gaetano Orlando, sottolineata da Maggi, trova conferma nelle dichiarazioni rese in data 13.11.1992 dallo stesso Orlando, che confermò la loro frequentazione ad Assuncion;

- l'attribuzione a Bellini del ruolo di conducente dell'automobile con cui erano stati accompagnati alla stazione i terroristi e poi portati via nonché di organizzatore di una casa

⁴⁷⁴ Sul punto si veda la deposizione resa da Paolo Marchetti all'udienza del 10.11.2021)

per nascondersi appare congeniale per chi avesse abitato per lunghi periodi a Bologna, come aveva fatto Ugoletti e in parte anche Bellini, e conoscesse il territorio;

- infine, l'asserzione che l'imputato avesse reperito in Toscana l'ordigno e lo avesse condotto a Bologna, trova parziale, ma significativo, riscontro nell'intercettazione ambientale di Carlo Maria Maggi, il quale attribuì analoga azione al più volte citato "aviere", che si deve logicamente identificare in Paolo Bellini, e ciò non solo in ragione dei brevetti di volo conseguiti dall'imputato, ma anche per il preciso riferimento al contatto con il padre, figura che, per la sua innegabile prossimità ai gruppi di estrema destra ed a organizzazioni occulte, si attaglia straordinariamente alla figura di Aldo Bellini.

Circa tale ultimo profilo, si deve osservare che Carlo Maria Maggi fece riferimento ad una notizia appresa "*nei nostri ambienti*" e ciò potrebbe indurre a ritenere a quelli da lui generalmente frequentati, ovvero quelli di *Ordine Nuovo* veneto.

Occorre, però, considerare che Maggi era stato detenuto per diversi mesi insieme a Sergio Picciafuoco (cfr. il capitolo dedicato a quest'ultimo), con il quale aveva instaurato un rapporto di profonda amicizia, come emerge anche dalla corrispondenza che è stata prodotta nel giudizio.

Si deve, pertanto, ritenere che se, come si è indotti a credere, Picciafuoco avesse fatto parte del commando terroristico, potrebbe essere stato proprio lui a riferire a Maggi della compartecipazione di Paolo Bellini.

L'unico aspetto che non ha trovato una diretta conferma è la circostanza che Sereno Vezzani fosse al corrente dei fatti relativi alla strage e che li avesse appresi dalla Borghini, posto che Vezzani ha negato tutto ciò, sia all'epoca sia oggi.

Tuttavia, rileggendo in modo attento la prima deposizione di Maggi (cfr. parte finale) appare chiaro come Vezzani si fosse limitato ad esternargli non un fatto obiettivo appreso da qualcuno, ma una propria opinione personale sulla partecipazione di Bellini alla strage ("*Vezzani mi disse che secondo lui nella strage c'entravano tanto l'Ugoletti che il Bellini...*"), che forse non si è sentito di replicare durante il suo esame dibattimentale, sia pure assumendo che all'epoca erano circolate voci sul coinvolgimento di Bellini nella strage.

Non può mancare di osservarsi che il fratello del testimone (Luigi Vezzani) venne assassinato nel 1992 dall'imputato; è possibile che il testimone abbia avvertito l'effetto intimidatorio di tale gesto e che abbia temuto di dire quanto sapeva.

Quanto alla figura di Bartoli, egli ha confermato in questo processo quanto scrisse e dichiarò all'epoca e il fatto di "*avere qualche incertezza, ora, sulla veridicità di quelle*

informazioni, visto che dopo tanto tempo siamo ancora in alto mare con questo processo" non cambia il quadro delle sue accuse, delle quali egli a suo tempo si dimostrò fermamente convinto (cfr. la missiva inviata alla Gazzetta di Reggio).

Occorre osservare che il memoriale e la sua deposizione valgono unicamente per confermare il fatto che Maggi gli disse le stesse cose che poi riferì nella sua seconda deposizione nell'aprile 1983.

Nonostante l'enfasi che è stata attribuita al ruolo di Bartoli, non si tratta di un elemento di riscontro contenutistico della dichiarazione di Maggi, perché ovviamente la fonte del primo era sempre il secondo, ma certamente si tratta di una deposizione che acuisce in qualche modo la credibilità del Maggi.

8.6. Considerazioni conclusive

Nei messaggi *WhatsApp* scambiati con la *ex* moglie ed altri parenti nel maggio 2019, una volta appresa la notizia della riapertura delle indagini, Bellini chiese alla donna di reperire per lui dei documenti ritenuti utili per apprestare le proprie difese in questo processo.

Appare significativo il fatto che nel frangente inviò alla coniuge il verbale contenente le dichiarazioni rese da Gianfranco Maggi nell'aprile 1983.

L'interesse di Bellini era quello di trovare elementi per mettere in evidenza la non credibilità di quanto Maggi sosteneva essergli stato riferito dal fratello Guido.

Egli era giustamente preoccupato per il contenuto di quelle dichiarazioni.

Perché nel loro complesso le dichiarazioni rese da Gianfranco Maggi (e Dino Bartoli) si risolvono in un'ulteriore elemento indiziario a carico di Paolo Bellini, posto che in ragione di esse egli è stato ancora una volta collocato alla stazione di Bologna il mattino del 2 agosto 1980, in piena convergenza con gli elementi indiziari e logici in precedenza esaminati, ed inoltre è stato inquadrato come soggetto che prese parte al commando terroristico e che assunse un preciso ruolo di natura logistica, consistente nel trasporto dell'ordigno da un luogo ad un altro e nel servizio di "accompagnamento" degli altri componenti del commando per e dalla stazione di Bologna.

I nominativi degli altri componenti del nucleo sono in piena sintonia non solo con l'ideologia abbracciata in gioventù da Bellini, e peraltro mai abbandonata, essendo presente il *leader* carismatico di *Avanguardia Nazionale*, ma anche con il senso di riconoscenza che egli, per forza di cose, nutriva verso coloro che lo avevano aiutato, materialmente ed economicamente, come Gaetano Orlando.

Quanto alla figura del non meglio precisato uomo tedesco, si tratta di un'affermazione così peculiare da non potere che essere ritenuta realistica, dovendo escludere che Maggi potesse avere un'immaginazione così fervida.

Per la verità, la partecipazione di uno straniero non deve stupire più di tanto.


Infatti, è noto che il *buen retiro* paraguaiano dei neofascisti italiani fosse condiviso da numerosi ex criminali nazisti, come da altri estremisti di destra o ex legionari di diverse nazionalità.

Basti ricordare che l'ex amico di Bellini Piercelso Mezzadri nel 1975 emigrò in Paraguay, dove ad Asunción aprì un ristorante-pizzeria denominato "Vecchia Parma", insieme ad un ex ufficiale tedesco⁴⁷⁵.

Analoghe relazioni possono essere attribuite a Delle Chiaie, Massagrande ed Orlando.

Si deve tenere a mente che all'epoca la collaborazione tra estremisti di analogo orientamento politico aventi diversa nazionalità era all'ordine del giorno, basti pensare all'attività di molti neofascisti italiani a favore dei regimi dittatoriali sudamericani o alla collaborazione tra vari estremisti europei nell'ambito della già ricordata *Aginter Press*.

Infine, emerge da tali dichiarazioni per la prima volta un profilo di natura retributiva riguardo alla partecipazione all'azione stragistica, che appare in linea non solo con l'idea di un coordinamento posto ad un livello superiore e come tale capace di farsi carico anche dal punto di vista economico di un determinato evento, ma anche con la personalità di Paolo Bellini, il quale per una consistente parte della sua vita successiva ha assassinato persone dietro il pagamento di un corrispettivo.



mm

⁴⁷⁵ Il dato emerge dal libro di Giovanni Vignali, "L'uomo nero e le stragi".

CAP. 9 - LA VICENDA PERSONALE E CRIMINALE DI BELLINI

9.1. Premesse

A questo punto occorre riavvolgere il nastro e ritornare indietro nel tempo, per raccontare la storia di Paolo Bellini.

Perché proprio dal suo contesto familiare e relazionale, dalle sue inclinazioni, dalla sua personalità, dalle protezioni di cui ha goduto nel corso del tempo e dalla sua vicenda criminale si traggono indicazioni di straordinaria importanza per comprendere le ragioni per le quali egli era in un certo senso un “predestinato” a partecipare alla strage della stazione felsinea.

La narrazione della storia del personaggio, inoltre, appare indispensabile per meglio comprendere gli argomenti che saranno trattati nei capitoli successivi, i quali attengono alle relazioni dell'imputato con gli ambienti della destra eversiva, con i servizi segreti, nonché con determinati personaggi di assoluto rilievo.

Paolo Bellini è stato soprannominato da certa stampa sensazionalistica “*Primula Nera*”.

L'accostamento tra un fiore caratteristico della primavera e il colore nero è stridente.

Si tratta, in ogni caso, di una definizione impropria e comunque poco consona, perché, essendo tutta incentrata sulla dimensione politico-eversiva del personaggio, coglie soltanto una delle molteplici sfaccettature della sua camaleontica esistenza, incapace di coglierne altre.

Si è di fronte, infatti, di un personaggio complesso, che sfugge ad ogni intento definitivo, essendo nel corso della sua vita passato attraverso molteplici esperienze, dalle operazioni di “spionaggio” internazionale, svolte in giovane età, alla stagione degli “anni di piombo”, dall'esperienza in America Latina al periodo dei furti di mobili antichi, dalla carcerazione in vari istituti penitenziari, al divenire un interlocutore privilegiato di Cosa Nostra, per arrivare, infine, al periodo in cui mise al servizio della 'ndrangheta la sua dote migliore, l'arte di uccidere⁴⁷⁶.

⁴⁷⁶ Nel libro di Roberto Vignali “*L'uomo nero e le stragi*”, è riportata una frase significativa pronunciata dal dott. Pier Luigi Vigna, che aveva avuto contatti diretti con Bellini quale collaboratore, in un'intervista alla Gazzetta di Reggio del 21 ottobre 2009, che appare emblematica poiché in qualche modo descrive la figura dell'imputato, anticipando alcuni temi fondamentali: «*Come collaboratore ha reso un buon servizio, permettendo di far luce su ciò che accadde, dapprima nei suoi colloqui in Sicilia, poi in tutto il Paese scosso dai boati. Un uomo che ha saputo inserirsi in un ventennio di vicende criminali italiane perché ha le*

Un uomo capace di uscire indenne da ogni situazione, anche la più critica e fallimentare che potesse essere, per gettarsi a capofitto in una nuova impresa criminale, senza apparenti cali di tensione e sempre con entusiastica adesione.

Un trasformista del crimine, ma anche uno spietato mercenario, agevolato nell'esecuzione dei suoi compiti dalla lucida risolutezza e dall'assenza di ogni senso morale.

Appare opportuno ripercorrere, in modo necessariamente riassuntivo, la vita di Paolo Bellini, avendo cura di osservare come molti degli aspetti qui trattati saranno richiamati e approfonditi nei paragrafi successivi, in quanto necessari non solo per comprendere l'indole criminale di Paolo Bellini, ma anche per attingervi direttamente elementi indiziari circa la responsabilità dell'imputato per la strage della stazione ferroviaria bolognese.

Si presta particolarmente a ripercorrere la vicenda umana di Paolo Bellini l'inesauribile deposizione di **Antonio Marotta**⁴⁷⁷, Dirigente della Digos presso la Questura di Bologna, incaricato dalla Procura generale di svolgere accertamenti a partire dal 2018 sul nuovo tema di indagine relativo ai mandanti della strage.

Egli svolse, altresì, tutte le attività successive (intercettazioni, perquisizioni e analisi di documenti) conseguenti agli esiti di tale prima delega. In particolare, tra i numerosissimi nominativi da esaminare vi era quello di Paolo Bellini.

Vennero acquisiti ed esaminati quindi tutti gli atti relativi a Bellini presenti presso la Questura di Bologna; la Questura di Reggio Emilia; la Direzione Centrale Polizia Prevenzione e, laddove vi fossero sviluppi investigativi che riguardavano altri uffici, presso le altre Digos.

Una volta eseguita l'opera di acquisizione e verifica dei documenti, vennero sviluppate ulteriori indagini sulle utenze telefoniche, sulle residenze e domicili e su tutto ciò che poteva essere collegato a Paolo Bellini.

Dunque, la deposizione del dott. Marotta è esplicativa degli accertamenti svolti su una pluralità di documenti nell'ambito delle indagini demandate al testimone e anche di ulteriori attività di indagine che verranno via via indicate.

caratteristiche ideali del mercenario della malavita: sangue freddo nell'uccidere, fantasia, sa pilotare gli aerei, conoscenza delle lingue, oltre al fatto che ha sempre mantenuto contatti con le fonti investigative».

⁴⁷⁷ Il Dirigente della Digos è stato sentito a più riprese, nelle udienze del 29.9.2021, 6.10.2021 e 8.10.2021.

Ciò vale per le diverse epoche in cui si è snodata la vicenda personale di Paolo Bellini, che appare opportuno distinguere in sotto-paragrafi, seguendo un ordine cronologico degli accadimenti.

9.2. Una famiglia vendicativa e i primi approcci con la destra eversiva (1971-'74)

Nato nel 1953 da padre gestore di un albergo e da madre casalinga, Paolo Bellini era cresciuto secondo i dettami di un'educazione medio-borghese, caratterizzata però dall'autoritarismo del padre Aldo, *ex* paracadutista della Folgore che aveva combattuto nella seconda guerra.

Quest'ultimo gestiva un albergo in località Mucciatella di Quattro Castella (RE), ove in una casa adiacente abitava la famiglia.

Dopo il servizio militare, Paolo Bellini occupava il suo tempo facendo l'autista del pullman che portava i bambini delle scuole, ai corsi di nuoto organizzati nella piscina dell'albergo di famiglia (lo ha ricordato il teste Sereno Vezzani).

Sogno nel cassetto: ottenere un brevetto come pilota di aereo.

La spensieratezza di quegli anni veniva turbata, però, dall'avvento dell'eversione di sinistra, in una città che costituiva una roccaforte del PCI.

Paolo Bellini, anche in ciò seguendo le orme del padre, avvertì il problema e iniziò a frequentare la Giovane Italia, un'appendice giovanile del MSI.

Erano gli anni degli scontri di piazza, da cui non andò esente nemmeno Reggio Emilia.

Ma l'ambiente del MSI stava troppo stretto a Paolo Bellini, che giudicava evidentemente la linea del partito troppo moderata, nella profonda convinzione che una "vera destra" non esistesse più.

Proprio a questa fase di transizione si riferisce il primo episodio su cui il testimone Marotta si è soffermato. Si tratta del rapporto giudiziario della Questura di Reggio Emilia (n. 28.733) diretto alla Procura della Repubblica e relativo all'arresto di **Roberto Leoni**, in relazione al tentativo di compiere un attentato alla sede del Movimento Sociale Italiano di Reggio Emilia la notte del 14 settembre 1971.

In particolare, un vigilante notò un ragazzo con un maglione rosso – poi identificato in Roberto Leoni, all'epoca segretario della *Giovane Italia*, movimento giovanile del MSI – depositare un oggetto davanti alla sede del partito, che si accertò poi contenere dell'esplosivo. Nello stesso contesto venne avvistato anche un altro ragazzo – poi identificato in Paolo Bellini – passare a bordo di una motocicletta ed osservare verso la sede del MSI.

Roberto Leoni venne arrestato, mentre Paolo Bellini fu soltanto segnalato.

Il processo si svolse dieci giorni dopo e si concluse con una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.

Giova osservare come tale esito dipese anche dalla deposizione resa nel processo da Paolo Bellini, in veste di testimone, il quale riferì di avere visto passare dalla sede un ragazzo diverso da Leoni, che egli ben conosceva.

A seguito di questo episodio, sia Roberto Leoni che Paolo Bellini furono espulsi dal Movimento Sociale Italiano⁴⁷⁸.

Il testimone è passato poi a commentare un rapporto giudiziario datato 22 marzo 1972 della Squadra Mobile di Reggio Emilia a carico di Aldo Bellini (n. 22.776), padre dell'imputato, che venne tratto in arresto per il tentato omicidio aggravato in danno di Pio Belli, suo creditore.

In particolare, Aldo Bellini tra la fine degli anni '60 e gli inizi degli anni '70 era proprietario di una struttura alberghiera con annessa piscina e campi da tennis (la più volte citata Mucciatella), la quale venne in tale periodo ristrutturata e ricostruita con conseguente notevole impegno economico per lo stesso.

Pio Belli era un imprenditore che fu coinvolto nella ristrutturazione e venne incaricato di svolgere un'attività di tinteggiatura della struttura. La sera del 22 marzo 1972 egli si recò malauguratamente alla Mucciatella, pretendendo di ottenere il pagamento del suo credito.

In tale occasione si scatenò una lite, che vide Aldo Bellini accoltellare il Belli.

Intervennero le forze dell'ordine che arrestarono Aldo Bellini, il quale finì in carcere e venne poi scarcerato il successivo 9 ottobre 1972.

L'episodio è importante perché condusse ad un ulteriore aggravio della situazione economica della famiglia Bellini, la quale provocò una serie di conseguenze.

Fra i creditori che avanzarono anche in sede civile le proprie pretese vi era una cooperativa di vari imprenditori detta "Cooperativa Muratori Santa Vittoria".

In questo contesto, il legale della famiglia Bellini, l'avvocato Luigi Vezzosi, cercò di trovare una mediazione con i creditori al fine di poter soddisfare le richieste ed evitare ulteriori conseguenze processuali.

L'accordo dallo stesso trovato prevedeva la vendita di un terreno al fine di incassare una determinata somma e soddisfare una parte dei creditori. Esso fu inizialmente accettato da

⁴⁷⁸ La figura di Roberto Leoni sarà richiamata con riferimento ai fatti relativi all'avvocato Luigi Vezzosi ed all'omicidio di Alceste Campanile, cui prese parte.

Aldo Bellini ma, successivamente alla scarcerazione, quest'ultimo vendette il terreno senza soddisfare i creditori.

Per tale motivo, l'avvocato della famiglia Bellini rinunciò all'incarico, ma commise poi la leggerezza di accettare di patrocinare uno dei creditori di Aldo Bellini. Ciò comportò il verificarsi di vari episodi di intimidazione nei confronti dell'avvocato Vezzosi, prima, e dell'avvocato della cooperativa Muratori (Dino Felisetti), poi, che furono oggetto di vari rapporti giudiziari, in cui i principali sospettati erano Aldo Bellini e i due figli Guido e Paolo.

Un primo episodio si verificò il 7 ottobre 1973 quando un **ordigno** venne collocato davanti all'abitazione dell'avvocato **Luigi Vezzosi** e scoppiò nella notte provocando il danneggiamento dell'abitazione e il ferimento della domestica.

Un altro episodio si verificò l'11 dicembre 1973 quando venne incendiato un casolare con annesso un fienile di proprietà dell'avvocato Vezzosi.

Un ultimo episodio si verificò il 19 ottobre 1974, quando venne incendiato lo studio dell'avvocato Vezzosi, e in particolare le pratiche dove erano conservati gli atti della famiglia Bellini. Qualche giorno prima del fatto, l'avvocato aveva ricevuto anche la visita di Aldo Bellini al fine di trovare una possibile conciliazione della controversia.

Di tutti questi eventi si dà conto in un rapporto del novembre del 1974 (nr. 796/9) dei Carabinieri di Reggio Emilia.

La responsabilità della famiglia Bellini per le condotte sopra descritte sarebbe poi stata confessata dallo stesso Paolo negli interrogatori resi davanti alla DDA di Firenze in data 1 e 2 febbraio 2005.

In tali occasioni egli mise in evidenza, in particolare, il ruolo del padre quale persona dal carattere estremamente forte, che impartiva direttive ai figli circa le azioni da compiere; dichiarò, inoltre, di aver provocato insieme a Roberto Leoni l'esplosione davanti all'abitazione e con il fratello Guido, l'incendio dello studio.

Appare rilevante, altresì, la circostanza – riferita sempre alla DDA di Firenze – secondo cui era stata utilizzata come tipologia di esplosivo della dinamite da cava proveniente da Massa e, nello specifico, reperita da Pietro Firomini, un militante di *Avanguardia Nazionale* in stretto legame con il *leader* del movimento in tale zona, Piero Carmassi⁴⁷⁹.

Altri episodi ebbero come vittima l'avvocato **Dino Felisetti**, senatore del Partito socialista e legale della cooperativa Muratori Santa Vittoria, la quale vantava un credito di 47 milioni

⁴⁷⁹ Detto esplosivo emergerà anche in altri episodi che riguardano Bellini.

nei confronti della famiglia Bellini. Il 5 ottobre 1974 vennero esplosi alcuni colpi di arma da sparo contro la finestra della camera da letto dell'abitazione dell'avv. Felisetti, cui seguirono un suono di citofono ed altri tre colpi di pistola (cfr. nota della Questura di Reggio Emilia del 25 novembre 1974 e rapporto nr. 706/09 dei Carabinieri di Reggio Emilia del 6 novembre 1976).

Anche in relazione a tale fatto, Paolo Bellini riferì dinanzi alla DDA di Firenze, confermando la circostanza della provenienza delle armi da Massa Carrara.

Il teste ha poi riferito di aver svolto delle verifiche sul fascicolo inerente il servizio militare prestato da Paolo Bellini dal 31 maggio del 1973 al luglio 1974.

In esso sono presenti gli atti, acquisiti dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, nell'ambito dell'indagine sul furto di documenti presso il Distretto Militare di Modena.

In particolare, viene in rilievo un rapporto dei Carabinieri del 13 gennaio 1982 e la nota numero 91/3. Si tratta di una nota in cui viene elencata l'acquisizione di atti presso il distretto militare di Modena. Fra questi atti si rileva il foglio matricolare e degli allegati allo stesso.

In particolare, vi è una scheda informativa, ove vengono indicati tutti i dati riferiti a Paolo Bellini, al tipo di lavoro svolto, al tipo di studi frequentati e tutte le indicazioni riguardanti la sua persona.

Al termine della prima pagina della scheda informativa, vi è un questionario, in cui viene chiesto se l'interessato ha qualche patentino, brevetto o diploma e si può constatare che vi è scritto a mano quanto segue: *"Ho frequentato corso paracadutista e pilota moto e ad elica civile senza conseguire brevetti"*.

Nella pagina successiva vi sono un'altra serie di domande, quale per esempio se l'interessato sapesse e la risposta annotata è "sì", e con quale tipo di arma, e vi è scritto *"pistola"*, fino alla domanda *"Qual è il posto più lontano dove sei stato?"* e l'indicazione è *"Portogallo"*.

Il riferimento al Portogallo ha destato particolare attenzione nel teste, perché nelle dichiarazioni rese da Paolo Bellini davanti all'autorità giudiziaria di Bologna nel 1999 e a quella di Firenze nel 2005 si faceva riferimento ad un periodo trascorso in Portogallo su indicazione del padre, con riferimento ad una richiesta del Senatore del MSI Mariani (nato, come Aldo Bellini, nella città di Novellara) al fine di verificare la possibile presenza di estremisti italiani e collegamenti con eventuali estremisti operativi in Italia. Dunque, le dichiarazioni rese da Bellini in questo caso trovano riscontro documentale nella nota sopracitata.

Secondo quanto riferito dal teste, il 19 settembre 1974 – giorno in cui avvenne l'incendio presso lo studio dell'avvocato Vezzosi – Paolo Bellini fu oggetto di una perquisizione in quanto sospettato di ricettare del materiale rubato in delle ville e nella chiesa di Albinea.

La perquisizione ebbe esito negativo per quanto riguardava la ricerca di oggetti rubati, ma permise il ritrovamento di un biglietto che riguardava una specifica azione compiuta da gruppi della destra di Reggio Emilia nel maggio del 1974.

Il bigliettino ripercorreva una giornata di un gruppo di militanti, i quali si resero autori a Novellara di uno scontro fisico con giovani di sinistra, che stavano strappando dei manifesti e che vennero per tale motivo messi in fuga. Il manoscritto è firmato da un militante della *Giovane Italia* e del Movimento Giovanile di Reggio Emilia, di nome Antonio Sarzi Amadè.

Nella nota dei Carabinieri di Reggio Emilia n. 706/9 venivano riferiti altri tre episodi che si erano verificati nel circondario di Reggio Emilia.

In particolare, l'episodio del 2 gennaio del 1975 attiene al rinvenimento di **bombe di mortaio** presso una piscina a Moretto, località situata verso Mantova, dov'era in costruzione una piscina.

L'episodio venne collegato al tentativo di evitare che un imprenditore concorrente di Aldo Bellini, che gestiva una piscina presso il proprio albergo, potesse distrarre della clientela. Il teste ha aggiunto che l'episodio era stato citato da Bellini nell'interrogatorio del 2005, asserendo espressamente che nel frangente aveva agito su indicazione del padre.

Un altro episodio del 14 aprile 1975 riguarda il **danneggiamento** di una rete di recinzione di un confinante della famiglia Bellini, il signor Bonvicini.

L'ultimo episodio era costituito dall'**incendio** del 23 ottobre 1975 degli uffici della sede della cooperativa Muratori Santa Vittoria.

Entrambi gli episodi vennero collegati alla famiglia Bellini e, in relazione al primo, Paolo Bellini avrebbe poi reso dichiarazioni riferendo dell'acquisizione delle bombe di mortaio a Massa Carrara presso Pietro Firomini.

Il teste ha riferito poi su una serie di condotte, commesse dall'imputato tra la fine del 1973 ed il 1976 ai danni di **Carlo Lanzoni**, accusato dal primo di avere infastidito sua moglie nel periodo in cui svolgeva il servizio militare ed ella lavorava come cameriera nel ristorante del padre "Il Capriolo".

Tali fatti si erano sostanziati in un crescendo di azioni, a partire da alcuni tentativi di speronamento lungo le strade della provincia di Reggio Emilia e di telefonate di minaccia alla fine del 1973, fino a fatti più gravi, consistiti prima nell'esplosione di alcuni colpi di

pistola presso l'officina di Lanzoni il 30 ottobre 1975, e poi nella collocazione di un ordigno presso la stessa il 19 gennaio 1976, episodio a seguito del quale Bellini venne indagato per la detenzione e il porto dell'esplosivo. Quest'ultimo fece riferimento a tali episodi nelle dichiarazioni rese all'A.G. nel 2005, indicando Lanzoni come colui che aveva creato problemi con il corteggiamento della moglie.

Si deve osservare che negli anni successivi alla cessazione del rapporto con l'MSI (1973-74), Bellini cercò di contornarsi di altri giovani stanchi della politica sterile del partito di Almirante e indirizzati verso idee nuove e rivoluzionarie.

Si osservi che nel volgere di pochi anni, l'imputato era già in ottimi rapporti con esponenti di *Avanguardia Nazionale*, quali Piero Carmassi e Pietro Firomini, tanto da poter contare sulla fornitura di armi, esplosivi e bombe da mortaio, i quali però in una prima fase furono destinati non ad antagonisti politici, ma a persone colpevoli di essersi poste contro il volere del padre o di avere mancato di rispetto a qualche altro componente della famiglia.

9.3. Dall'omicidio Campanile al tentato omicidio Relucenti (1975-'76)

Il teste Marotta ha riferito poi in merito ad uno degli episodi più significativi della carriera criminale di Bellini, l'omicidio di **Alceste Campanile**, un giovane reggiano che, dopo avere militato nella *Giovane Italia* per un breve periodo – insieme a Paolo Bellini, del quale era anche amico – divenne esponente di Lotta Continua.

Egli venne ritrovato assassinato il 13 giugno 1975, in località Convoglio di Montecchio Emilia, in una zona isolata, lungo l'argine di un fiume, ucciso da due colpi d'arma da fuoco (calibro 7,65), uno alla nuca ed uno al torace, con modalità da vera e propria esecuzione in stile mafioso.

Le indagini non portarono ad alcun risultato, nonostante emersero diverse ipotesi investigative.

La vicenda di Alceste Campanile ritornò però di interesse investigativo nel 1999, quando Bellini venne arrestato il 4 giugno 1999 in seguito ad una sparatoria in un ristorante ed iniziò a collaborare con la giustizia, rendendo dichiarazioni su una serie di omicidi commessi in passato, tra i quali quello di Campanile. Riferì che il giorno dell'omicidio aveva trovato Campanile casualmente per strada, mentre faceva l'autostop; lo aveva caricato in automobile e portato sul luogo del delitto e lì lo aveva freddato.

Il testimone Marotta ha ripercorso le vicende processuali, le quali trovano comunque riscontro nei verbali di interrogatorio resi dell'imputato nel 1999 e nel 2005, così come nella

sentenza del GUP di Reggio Emilia, prodotta in atti, con la quale Bellini venne giudicato per il delitto nel 2001.

Va subito osservato come nelle due dichiarazioni l'imputato rese due versioni parzialmente diverse, per quanto attiene al movente dell'omicidio.

Nel primo interrogatorio del 10 giugno 1999 vi fu una prima ammissione di responsabilità da parte di Bellini, che descrisse però un movente d'impeto per l'uccisione, quale reazione cioè ad un incendio avvenuto alla Mucchiatella del quale Campanile era stato ritenuto responsabile.

Per contro, nelle dichiarazioni rese nel 2005 all'A.G. fiorentina, venne descritta una situazione affatto diversa, ovvero quella di un omicidio caratterizzato da un movente politico-eversivo, in risposta ad alcune azioni violente commesse nei confronti di esponenti dell'estrema destra che frequentavano il bar Cavour di Reggio Emilia e concepito anche in funzione dell'influenza che lo stesso avrebbe avuto sulle imminenti elezioni amministrative, in programma il 15 giugno 1975, ovvero due giorni dopo l'omicidio.

In tali dichiarazioni, l'imputato ammise di essere appartenente ad *Avanguardia Nazionale* e svelò i nominativi di altri appartenenti alla medesima organizzazione eversiva che avevano concorso con lui nell'ideazione e pianificazione dell'omicidio, cioè **Pietro Firomini, Franca Tanzi, Piercelso Mezzadri e Roberto Leoni**.

In particolare, l'organizzazione avvenne presso l'abitazione della coppia Tanzi-Mezzadri a Parma, i quali negli anni '70 erano titolari di un bar denominato "Bonanni", frequentato da estremisti di destra, che poi venne chiuso per problemi di ordine pubblico, collegati all'omicidio di Mariano Lupo, militante di *Lotta Continua*.

I predetti Tanzi e Mezzadri erano stati sospettati anche di eseguire volantinaggio per conto di *Avanguardia Nazionale* e comunque di essere in contatto con esponenti dell'estrema destra emiliana (in particolare, con Edgardo Bonazzi e Andrea Ringozzi, che vennero arrestati per l'omicidio di Mariano Lupo).

Inoltre, si riteneva che la Tanzi avesse rapporti con l'estremista Mario Tuti, avendo partecipato a diverse udienze del processo c.d. "Italicus", ove Tuti era imputato⁴⁸⁰.

⁴⁸⁰ In seguito, Tanzi e Mezzadri vennero anche indagati per il delitto di favoreggiamento di Paolo Bellini, in relazione ad un'intercettazione avvenuta nel gennaio-febbraio 1982 e ad una telefonata che Mezzadri effettuò dal Sudamerica alla moglie, in cui si raccomandava di cancellare un nominativo (quello di Roberto Leoni) da un'agenda in loro possesso.

Le armi, reperite come di consueto a Massa Carrara presso Pietro Firomini, erano tre e vennero consegnate a Bellini da Mezzadri. Bellini poi utilizzò per l'omicidio una Walter 775, la quale venne in seguito distrutta dallo stesso Firomini.

Il procedimento penale a carico di Bellini per il delitto di omicidio premeditato con finalità politica culminò con una sentenza che, pure riconoscendo la sua colpevolezza, in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche per la confessione resa, in regime di prevalenza con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, comportò una pronuncia di prescrizione del reato, conformemente alla disciplina all'epoca vigente, che attribuiva rilievo alla sussistenza di circostanze attenuanti e al conseguente giudizio di bilanciamento nella determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Evidentemente Bellini contava sul fatto di poter fruire della concessione delle attenuanti generiche, in virtù della sua confessione e scelse di rendere dichiarazioni in un momento in cui il delitto era ormai prescritto.

Il reato era stato contestato come commesso in concorso con tutti gli estremisti sopra citati (Firomini, Mezzadri, Tanzi e Leoni), ma nei loro confronti intervenne una pronuncia di archiviazione per non aver commesso il fatto; il GIP non mise in discussione la credibilità soggettiva del dichiarante Bellini, ma si limitò a rilevare l'assenza di riscontri alle dichiarazioni dallo stesso rese⁴⁸¹.

Nella motivazione della sentenza, pure dandosi atto delle due diverse versioni rese dall'imputato, si aderiva sostanzialmente alla prospettazione di un movente di carattere politico, affermandosi che l'omicidio fu concepito ed organizzato in ragione della militanza di Campanile ad un'organizzazione politica contrapposta a quello di Bellini e dei suoi complici⁴⁸².

Si osservava anche come Bellini rivestisse a Reggio Emilia un ruolo attivo in seno ad *Avanguardia Nazionale*, occupandosi di azioni di reclutamento e selezione di giovani, per verificarne la disponibilità a commettere azioni violente.

Quanto alle ragioni della scelta di colpire proprio Alceste Campanile, il giudice reggiano osservava che lo stesso "*era ritenuto particolarmente attivo nei frequenti scontri di piazza tra giovani di destra e di sinistra; ucciderlo avrebbe dovuto in realtà produrre un altro e più*

⁴⁸¹ Cfr. la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia in data 18.5.2007 e il decreto emesso dal GIP in data 22.12.2008.

⁴⁸² Cfr. la sentenza del GUP del Tribunale di Reggio Emilia in cui si dà atto delle due diverse versioni rese da Bellini.

vasto effetto, ossia generare un clima di paura e sfiducia negli ambienti non solo giovanili della sinistra reggiana, in un momento in cui le elezioni amministrative erano alle porte e le stesse forze di sinistra apparivano in netta crescita”⁴⁸³.

Si tratta della versione più credibile dei fatti, non reggendo ad un vaglio critico la tesi dell’omicidio dettato da ragioni di carattere puramente personale. D’altra parte, il movente politico ben si coniuga con l’interesse che Bellini aveva ad accreditarsi all’interno dei gruppi parmense e massese di AN e l’omicidio di un “compagno” poteva costituire per lui una svolta decisiva.

Si può congetturare che, mentre nel 1999 Bellini fosse restio a parlare della sua appartenenza ad AN, diversamente nel 2005 avesse capito di dovere offrire all’autorità giudiziaria maggiori garanzie circa la sua credibilità ed aveva deciso, quindi, di rivelare altre circostanze.

Un ulteriore episodio attiene al **sequestro di persona** a scopo di rapina avvenuto il 4 maggio 1976 ai danni di **Giuseppe Gualandri**, un commerciante frequentatore del ristorante “Il Capriolo”. Le indagini svolte all’epoca portarono ad individuare **Giulio Firomini** e **Fulvio Cagetti** quali responsabili, sulla base delle indicazioni dello stesso Gualandri, che li riconobbe dalla visione delle fotografie fatte vedere all’epoca dalla Polizia Giudiziaria. Paolo Bellini venne indicato quale mandante, anche perché Gualandri frequentava e si attardava spesso presso il suddetto locale, di proprietà del suocero di Bellini.

L’episodio venne ricostruito nel rapporto della Squadra Mobile di Reggio Emilia in data 1° dicembre 1976, sulla base del quale la Procura della Repubblica di Reggio Emilia emise un ordine di cattura a carico degli estremisti di *Avanguardia Nazionale* Giulio Firomini (fratello di Pietro), Fulvio Cagetti e Paolo Bellini, a firma del Dott. Tarquini.

L’ordine non fu però eseguito, in quanto i predetti non vennero rintracciati, essendosi resi nel frattempo latitanti.

Il processo si concluse con l’assoluzione di Bellini e di Cagetti e con la condanna dei soli Giulio e Pietro Firomini a cinque mesi di reclusione per la detenzione di un proiettile per mitra.

In relazione a tale sequestro, tuttavia, Bellini confessò la propria responsabilità nelle dichiarazioni che rese alla Digos di Firenze nell’anno 2005.

mw

Va sin d'ora osservato che Giulio Firomini e Fulvio Cagetti raggiunsero Bellini a Rio de Janeiro, ove si fermarono per un periodo. Firomini si trasferì poi in Paraguay, dove ebbe contatti con Gaetano Orlando, il quale fu poi messo in contatto con lo stesso Paolo Bellini per un'attività di import-export dal Paraguay verso l'Italia (cfr. le missive acquisite dalla Procura di Reggio Emilia dell'ottobre 1980).

Un ulteriore episodio riguarda il ristorante "**Il Capriolo**", gestito dal suocero del Bellini ed è legato a questioni familiari.

L'imputato, infatti, nel luglio del 1976 lasciò la moglie e la famiglia per andare a convivere con Giuseppina Niro, conosciuta dagli uffici di Polizia quale prostituta.

Tale evento provocò una reazione da parte della famiglia di Maurizia Bonini.

I litigi divennero sempre più frequenti, al punto che l'8 settembre 1976 vennero esplosi degli spari contro la serranda del ristorante.

L'intervento della Polizia portò poi al ritrovamento dell'arma utilizzata, identificata in un mitra di marca *Sten*, che proveniva sempre da Massa Carrara per il tramite di Pietro Firomini, il quale a sua volta lo aveva ricevuto da Piero Carmassi.

L'arma venne sequestrata, vennero disposti degli accertamenti tecnici e l'abitazione di Bellini venne perquisita. Quest'ultimo venne indagato in relazione ai reati di minaccia, danneggiamento e possesso illegale di armi.

Il difensore di Bellini fu inizialmente l'avvocato Luigi Corradi, al quale subentrò poi personalmente il senatore Mariani di Roma, a seguito di nomina del 25 novembre 1977.

Il procedimento si concluse con l'assoluzione di Bellini.

Egli, poi, riferì in merito a tali episodi nelle dichiarazioni rese all'A.G. di Firenze nel 2005.

Un ulteriore episodio riguarda la perquisizione eseguita ai danni di **Guido Boiardi** sulla base di una notizia proveniente da una fonte confidenziale, che portò al rinvenimento di 300 gr. di dinamite e delle munizioni calibro 38 e calibro 765, nonché degli inneschi da utilizzare per un'eventuale preparazione di un ordigno.

Boiardi dichiarò nell'immediatezza della perquisizione di averlo portato nella sua cantina prelevandolo da un nascondiglio posto nell'abitazione della Mucciatella di Paolo Bellini, all'epoca latitante. In relazione a tale fatto venne interpellata la Digos di Massa Carrara; la ragione è da correlarsi alla circostanza che l'episodio era successivo al deposito del rapporto sulla questione di Gualandri, che collegava Bellini a Firomini ed a Cagetti e le indagini portarono a ritenere che ci potesse essere una protezione da parte degli attivisti di Massa nei confronti di Paolo Bellini.

Il procedimento si concluse con una sentenza (n. 293 del 10 giugno 1977), con la quale Boiardi venne condannato ad un anno e sei mesi di reclusione; Bellini, essendo latitante, fu giudicato in seguito e venne ancora una volta assolto.

Dunque, fino alla fine del 1976 sostanzialmente Bellini l'aveva sempre fatta franca nei procedimenti penali che lo riguardavano.

Tuttavia, nella descritta *escalation* di violenza, Bellini era ormai fuori controllo ed i tempi erano ormai maturi perché egli commettesse un errore.

Ciò avvenne con il tentato omicidio di **Paolo Relucenti** (settembre del 1976), commesso con l'obiettivo di impedire la nascente relazione tra lo stesso e la sorella di Paolo Bellini.

Non si dispone della sentenza di condanna; il teste Marotta si è limitato a riferire che il fatto avvenne all'interno di un locale e nel frangente era presente anche Roberto Leoni⁴⁸⁴.

La responsabilità di Bellini apparve fin da subito evidente, tanto che venne emesso nei suoi confronti un ordine di cattura dalla Procura di Reggio Emilia, che rimase però ineseguito perché da quel momento non si ebbero più notizie di Bellini sul territorio nazionale, fino al suo arresto.

9.4. Un uomo in fuga (1976 -'77)

Il predetto crimine segnò una svolta nella vita di Bellini.

In merito alla latitanza, il teste Marotta ha riferito che Bellini, dopo aver commesso il tentato omicidio di Relucenti, si spostò dapprima in Toscana dove venne ospitato da Pietro Firomini.

Quest'ultimo riuscì a procurargli un passaporto falso⁴⁸⁵ e Bellini, dopo aver trascorso qualche settimana a Lecce, espatriò in Spagna, dove fu ospite due o tre giorni a casa di Piero Carmassi.

⁴⁸⁴ Nel suo libro "L'uomo nero e le stragi" (pag. 29), l'autore R. Vignali, racconta così l'episodio:

"La sera del 22 settembre 1976 un ragazzo di ventitré anni sta scappando come un criminale comune: ha appena sparato alla schiena e nei testicoli a un commerciante d'auto romano, trentanovenne. Paolo Relucenti, soccorso all'ospedale di Reggio Emilia, è gravissimo. Paolo Bellini è entrato con la sua Volkswagen cabriolet fumo di Londra in un'officina per la fabbricazione di caschi per motociclette, il tettuccio nero abbassato. Non ha nemmeno salutato il titolare e gli altri due presenti, che conosce bene. Ha attirato a sé la vittima: "Ciao", poi ha estratto la pistola. Un primo colpo da tergo. Relucenti ha cercato di fuggire nel retrobottega, Bellini si è sbarazzato di uno degli amici, che cercava di fermarlo, quindi ha esplosi altri tre colpi da un metro e mezzo di distanza: ha puntato alla colonna vertebrale e al bassoventre. I proiettili sono andati tutti a segno. È uscito senza dire nulla, sgommando lontano ..."

⁴⁸⁵ Nelle dichiarazioni rese da Bellini nel febbraio 2005 all'A.G. si fa riferimento ad un passaporto appartenente a **Barberio Alberto**. Secondo lo stesso imputato, tale passaporto sarebbe stato già usato, in ragione dei molti timbri, anche da Elio Massagrande. Il testimone ha riferito di avere effettuato delle ricerche sul

Dall'esame degli atti, secondo quanto riferito dal teste, emerge che Bellini raggiunse in seguito il Brasile, ciò quantomeno dal 22 novembre 1976, giorno in cui egli si presentò presso l'Ufficiale dello Stato Civile per il riconoscimento della sua identità come Roberto Da Silva.

Sempre dagli atti, emerge che nel medesimo periodo Bellini ebbe rapporti intensi con un cittadino italiano conoscente del padre Aldo, **Ugo Mistura**, latitante in Brasile dal 1973.

In particolare, quest'ultimo – residente, in Italia, a Fidenza – era stato indagato nell'ambito di una truffa ai danni dell'INPS di varie centinaia di milioni, a seguito della quale fece perdere le proprie tracce, trasferendosi a Rio De Janeiro.

Tale soggetto compare anche tra i testimoni che garantirono sulla sua identità, nell'atto pubblico dello Stato civile che gli riconobbe l'identità di Da Silva Roberto.

Da una nota della Digos di Massa Carrara, datata 1° luglio 1983, viene dato conto dei rapporti di Ugo Mistura con **Fulvio Cagetti**⁴⁸⁶. In essa si riferisce, cioè, che quest'ultimo, insieme a Firomini Giulio, all'epoca latitante, poteva aver trovato ospitalità a Fidenza nell'appartamento intestato ad un certo "Orzi Bruno", intrattenendo altresì legami con Franca Albanelli.

Gli accertamenti sviluppati successivamente dalla Digos di Parma evidenziarono che Franca Albanelli era l'ex moglie di Orzi, il quale, a sua volta, era in realtà un *alias* utilizzato dallo stesso Ugo Mistura. Dunque, emerse come quest'ultimo avesse, da un lato, contatti con Bellini in Brasile (essendosi "speso" per fargli acquisire le nuove generalità di Roberto Da Silva) e, dall'altro, contatti con Cagetti – noto avanguardista – in Italia.

In un'ulteriore nota del 25 settembre 1980 (A8/1980) la Questura di Parma, sviluppando le indagini su Orzi Bruno, *alias* Mistura Ugo, indicava Cagetti quale usuario sia di un appartamento a Fidenza appartenente a Mistura, sia di un'abitazione brasiliana, sempre di quest'ultimo, in cui faceva recapitare la propria corrispondenza.

Da Silva acquisì in Brasile, oltre al sopracitato documento datato 22.11.1976, un'altra serie di documenti, tra cui la carta d'identità e il passaporto.

nominativo di Barberio per verificare se risultassero sequestri o altre acquisizioni e veniva rilevata una nota dei Carabinieri, relativa alla denuncia fatta dal gestore di un bar di Quattro Castella a carico di Bellini Guido (in quanto aveva chiesto di fare delle telefonate urbane, ma nei fatti erano state eseguite delle telefonate intercontinentali per la somma di 400.000 lire). Dai dati della SIP si era riusciti a ricostruire i numeri telefonici chiamati che erano tutti riferiti a Rio de Janeiro. In più, sempre dai dati della SIP, emergeva l'indicazione di una telefonata avvenuta tramite la SIP con richiesta di contattare, per conto del signor Guido, un tale Lamberto Barberio, lo stesso nominativo che Bellini aveva riferito essere presente sul passaporto datogli da Pietro Fiorimini. Quindi quanto raccontato da Bellini sul passaporto intestato a Barberio Lamberto, o Alberto, trova un riscontro in questa vicenda inerente una truffa telefonica.

⁴⁸⁶Indagato, come visto, per il sequestro di persona di Giuseppe Gualandri insieme a Giulio Firomini e Paolo Bellini.

In particolare, il passaporto venne rilasciato il 15 giugno 1977 ed esattamente due giorni dopo, il 17 giugno 1977, venne registrato l'arrivo del Da Silva in Italia.

9.5. Un brasiliano a Foligno (da giugno 1977 in poi)

Come sarebbe emerso dagli sviluppi delle indagini successive al suo arresto nel 1982, giunto in Italia, Bellini si trasferì a Foligno, dove si iscrisse presso il locale Aeroclub in data 23 giugno 1977.

Dal giorno successivo, 24 giugno 1977, egli prese altresì una stanza all'albergo Nunziatella, dove trasferì la propria residenza fino al momento dell'arresto.

Egli ottenne in questo periodo, oltre alla residenza, la patente di guida e il permesso di soggiorno per motivi di studio, che gli sarebbe poi stato rinnovato in conseguenza della frequentazione del corso da pilota.

Dunque, secondo quanto riferito dal teste Marotta, in quel periodo l'imputato ottenne il rilascio di diversi provvedimenti autorizzativi che gli consentirono poi di ottenerne degli altri; infatti, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio consentì allo stesso di ottenere la residenza a Foligno e quest'ultima, a sua volta, di ottenere il rilascio del permesso di guida (della patente B, D ed internazionale), nonché la licenza di porto di fucile.

Sulla rapidità e facilità con cui Bellini ottenne tali provvedimenti amministrativi favorevoli si ritornerà in un capitolo apposito, ove saranno evidenziate le protezioni di cui Roberto Da Silva poté fruire, pure risultando cittadino straniero.

Va anticipato che in questo periodo si intensificò il legame tra Aldo Bellini e il **dott. Ugo Sisti**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, con il quale anche l'imputato ebbe relazioni dirette.

I rapporti con il predetto saranno trattati in un apposito capitolo.

Successivamente, dal 20 settembre 1978, Bellini ottenne il rilascio di un visto come "studente" della validità di un anno per frequentare un corso di pilotaggio ad Oakland, in California.

Come si vedrà nel capitolo successivo, nel corso del dibattimento Bellini ha confermato che si recò negli USA per frequentare tale corso, soffermandosi sulle ragioni per le quali dovette interrompere il corso e ritornare in Italia. Lascia perplessi, tuttavia, la facilità con la quale egli fece ingresso in tale paese, nonostante fosse gravato da un mandato di cattura per un grave reato e fosse munito di un passaporto di un Paese diverso da quello di provenienza.

L'anno successivo, il 2 marzo 1979, tornò in Brasile (dove ottenne nell'aprile 1979 una licenza come pilota) insieme a Maurizia Bonini, incinta all'ottavo mese e alla figlia minore, Silvia; vi rimase fino all'agosto del 1979.

Aveva necessità di rinnovare il passaporto; quello rilasciato il 15 giugno del 1977 aveva validità di soli due anni. Recatosi presso l'autorità brasiliana di Rio de Janeiro il 10 maggio 1979 ottenne, dunque, un nuovo passaporto.

Verosimilmente, il 4 giugno dello stesso anno rientrò in Italia con la sorella Marta Bellini, rimanendovi alcune settimane; ripartì per il Brasile il 27 giugno 1979 (il 21 agosto 1979 ottenne il rilascio di una carta d'identità). Sempre nel mese di agosto – presumibilmente il 2 agosto 1979, quando partì anche il fratello Guido – si recò in Paraguay, dove incontrò nuovamente Cagetti, Firomini e sviluppò i suoi contatti con Gaetano Orlando.

Il 29 settembre 1979 Bellini rientrò in Italia con Maurizia Bonini, la figlia Silvia ed il figlio Guido (nato in Brasile il 2 aprile 1979).

Il 15 novembre 1979 ottenne il porto d'armi in Italia.

Al riguardo, il teste Marotta ha riferito che Bellini acquistò complessivamente quattro armi:

- il 12 dicembre 1979 un fucile marca Itaca calibro 12 a pompa presso l'armeria Frazzoni;
- il 3 gennaio 1980 una carabina marca 270 Winchester sempre presso l'armeria Frazzoni;
- il 12 febbraio 1980 un fucile marca Berretta a pompa calibro 12 a tre colpi (contestualmente cederà il fucile marca Winchester);
- il 17 marzo 1970 una carabina marca Remington⁴⁸⁷ calibro 30-60 (con restituzione del fucile marca Itaca).

Tutto ciò è assolutamente anomalo; non può essere negligenza e neppure frutto di stupidità burocratica. Significa solo che Bellini è uomo dei servizi.

Il giorno dell'arresto di Bellini, il 14 febbraio 1981, a seguito della perquisizione eseguita presso la sua residenza, venne trovato il fucile marca Beretta e il munizionamento per calibro 30-06. I carabinieri, in seguito a determinati episodi, recuperarono altro munizionamento del

⁴⁸⁷ Tale arma, pur risultando denunciata, non venne ritrovata dai Carabinieri al momento della perquisizione dell'abitazione del Bellini. Essa venne, tuttavia, rinvenuta molti anni dopo, nel 1991, a seguito di un duplice omicidio, ad opera della banda dei fratelli Savi, che accadde il 2 maggio 1991 a Bologna ai danni della proprietaria e di un collaboratore dell'armeria Volturno. A tale fatto, seguirono delle perquisizioni presso l'abitazione della defunta Licia Ansaloni, proprietaria dell'armeria, dove verrà trovato il fucile, denunciato dal Da Silva, Remington 30.06. Attraverso le dichiarazioni dell'ex marito della Ansaloni, Luciano Verlicchi, si riuscì a ricostruire che l'arma era stata rilasciata molti anni prima per una riparazione, ma non venne poi più ritirata dal titolare, in quanto, secondo quanto riferitole da un legale, lo stesso si trovava in stato di detenzione.

medesimo tipo, operando successivamente delle comparazioni tecniche che evidenziarono la compatibilità dell'uso delle cartucce ritrovate a Bellini.

In particolare, i fatti cui si fa riferimento sono quelli verificatisi in data 11 giugno 1980 e 19 agosto 1980, entrambi ai danni dell'abitazione dell'avvocato Carmelo Cataliotti, nonché in data 11 ottobre 1980 ai danni del prof. Renzo Comastri.

Si accertò, pertanto, che in tutti questi episodi erano stati utilizzati munizionamenti della stessa provenienza di quelli sequestrati all'albergo della Nunziatella nel febbraio 1981 e che avevano una correlazione con Bellini, avvalorata dalla circostanza che lo stesso aveva acquistato presso l'armeria Frazzoni, in data 11 giugno e 11 ottobre 1981, venti cartucce dello stesso tipo.

In merito alle motivazioni dei suddetti episodi, occorre ricordare che Cataliotti era il legale di Carlo Lanzoni, il quale aveva subito delle azioni da parte di Bellini, motivate da questioni di gelosia nei confronti della moglie.

Per quel che riguarda Comastri, il movente era legato sempre alla famiglia di Bellini e in particolare alla madre, la quale venne condannata in una causa civile a pagare una somma di oltre sedici milioni e mezzo al professore, il quale però poi rinunciò a proseguire la controversia a seguito del citato episodio ritorsivo.

Non si registrano episodi particolari nel periodo del suo rientro in Italia nel settembre 1979 sino al dicembre 1980.

Tuttavia, si può anticipare che, sulla base di alcune testimonianze dell'epoca, che verranno in seguito esplicate, in questo periodo egli si dedicò alla vendita di mobili ed oggetti d'arte rubati e stabilì il centro dei suoi interessi a Bologna, ove in alcuni periodi dimorò, anche perché egli non poteva vivere con la propria famiglia, posto il perdurante stato di latitanza.

Nell'estate 1980 Bellini si recò alcune volte in Svizzera, come risulta da una nota della polizia del luogo, da cui emergono diversi pernottamenti alberghieri.

Nell'ottobre del 1980 l'imputato si portò in Germania e il 10 dicembre dello stesso anno, raggiunse il Paraguay insieme al fratello Guido, dove sviluppò dei rapporti di natura economica, di possibile importazione ed esportazione di beni, con Gaetano Orlando.

L'8 gennaio 1981 rientrò in Italia.

All'inizio del 1981 si rilevò la presenza di Bellini - Da Silva, documentata da alcune note dell'Interpol, in Svizzera, dove noleggiò un furgone, lo stesso che venne poi sequestrato il 14 febbraio 1981 a Pontassieve, quando fu arrestato insieme a Giuseppe Fabbri per il reato

mm

di furto aggravato di quadri ed altri oggetti di valore e ristretto in carcere, dove sarebbe rimasto fino all'11 dicembre 1986.

Nel primo periodo di detenzione Bellini, sotto il falso nome Da Silva, venne trasferito ripetutamente da un carcere all'altro, talvolta in modo inspiegabile, proprio nel periodo in cui alla direzione del DAP era stato designato il dott. Ugo Sisti.

Per quanto qui interessa, Bellini fu detenuto a Firenze e quindi, in attesa del secondo grado di giudizio per i fatti di cui all'arresto, il 29 settembre 1981 fu trasferito alla Casa Circondariale di Sciacca "per sfollamento", ove, con un breve intermezzo presso la Casa Circondariale di Palermo, rimase fino al 13 gennaio 1982.

In questa fase si verificò un evento assai importante.

Il **31 dicembre 1981** vi fu una comunicazione da parte della Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione alla DIGOS di Reggio Emilia ed al Commissariato di Sciacca (località in cui era stato detenuto Bellini da settembre a dicembre 1981), al fine di identificare se realmente, così come era stato a sua volta riferito da una nota del SISDE del **30 dicembre 1981**, il detenuto Roberto Da Silva potesse identificarsi in Paolo Bellini.

La nota datata **30 dicembre 1981**, in partenza dalla direzione SISDE e diretta al dipartimento di Pubblica Sicurezza a Roma, riporta quanto segue: "*Fonte normalmente attendibile abt riferito che estremista destra, Paolo Bellini, e di Aldo et Angiolina Bellini, nato a Reggio Emilia il 22/06/1953, latitante, perché colpito da numerosi provvedimenti restrittivi emessi da Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia, tentato omicidio, detenzione et porto abusivo armi, munizione et materia esplosive, nonché rapine ed altro, attualmente trovasi ristretto Casa Circondariale Palermo con nome et generalità diverse, predetto tratto in arresto a Firenze, unitamente a due cittadini di nazionalità straniera per traffico mobili rubati, abt fornito generalità et documenti intestato a Roberto Da Silva*". "*Documenti che sarebbero autentici sono stati forniti da cittadino brasiliano Da Silva e padre numerosi figli, alcuni dei quali non registrati ad Anagrafe. Paolo Bellini alias Roberto Da Silva, dovrebbe usufruire di imminente amnistia per reati minori, al sedicente Roberto Da Silva*".

Il dipartimento di Pubblica Sicurezza, sempre il **30 dicembre 1981**, richiamava la stessa nota e la indirizzava con firma del Direttore De Francisci alle questure di Perugia (per via di Foligno), di Palermo (dove Bellini era stato detenuto, stringendo amicizia con Antonino Gioè), di Agrigento (poiché all'epoca Bellini era in stato di detenzione a Sciacca), di Firenze (l'ultimo luogo di arresto di Bellini), di Reggio Emilia (dove Bellini era nato e ripetutamente denunciato) e, per conoscenza, al Ministero di Grazia e Giustizia.

Dunque, una fonte anonima rivelò la vera identità del “brasiliano” e la sua copertura cadde.

Sul punto è stata prodotta anche la relazione del Questore di Sciacca in data 4.1.1982, in quanto l'autore della stessa è deceduto, che ripercorre la vicenda e dalla quale emerge che vennero disposti accertamenti fotodattiloscopici ai quali Bellini, *alias* Da Silva, rifiutò di sottoporsi.

Infatti, il riscontro della veridicità della predetta rivelazione fu assai difficile, in ragione non solo dell'ostinata negazione di tale identità da parte del Bellini e dei componenti della sua famiglia, ma anche della rocambolesca sparizione del foglio matricolare riportante le impronte digitali del Bellini, custodito presso il distretto ove aveva prestato il servizio militare.

Infatti, l'indagato, rifiutandosi di fornire le proprie impronte digitali nei mesi a seguire negò ostinatamente davanti ai magistrati di essere Paolo Bellini, anche contro l'evidenza della sua somiglianza con il predetto e del fatto di avere un rapporto sentimentale e di filiazione con la moglie del Bellini. Quest'ultima, nel corso delle plurime audizioni alle quali fu sottoposta, ribadì fino a giugno 1982 che Da Silva non era suo marito, ma il suo nuovo compagno, conosciuto dopo la fine della relazione con il primo, nonché padre del piccolo Guido Da Silva.

Anche Aldo Bellini continuò a negare di fronte all'evidenza.

Nonostante fosse stato ammesso nel novembre del 1981 ad un colloquio in carcere con il Da Silva, continuò a sostenere con fermezza di non vedere da anni il figlio Paolo, che nulla c'entrava con quel brasiliano, nonostante avesse dei tratti somatici simili a suo figlio.

Preso atto, infine, che la sua identità era stata ormai accertata, nell'agosto del 1982, Paolo Bellini manifestò segni di cedimento, facendo intendere di volere collaborare ed anche di temere per la propria incolumità negli Istituti di detenzione ove era ristretto, tanto che fu trasferito “*per motivi di sicurezza personale*” dalla Casa circondariale di Modena a quella di Ferrara e, il 10.11.1982, per gli stessi motivi, da Ferrara a Parma, oramai con il vero nome di Paolo Bellini.

L'emersione dell'identità di copertura di Bellini e il fatto che avesse vissuto in Italia per diversi anni offrirono lo spunto per espletare indagini nei suoi confronti alla Procura di Reggio Emilia; se ne occupò il giovane Sostituto procuratore Giancarlo Tarquini, che iniziò ad indagare su coloro che avevano dapprima favorito la fuga dell'estremista in Brasile ed in

seguito sul suo rientro in Italia sotto falso nome, con una inspiegabile libertà di movimento per tanti anni.

Nel corso delle sue indagini, ripercorrendo a ritroso la vita di Bellini, il dott. Tarquini apprese aspetti assai importanti, primo fra tutti il fatto che Da Silva fosse stato introdotto nell'ambiente folignese dall'avvocato Stefano Menicacci, ex deputato missino e legale dell'estremista nero Stefano Delle Chiaie.

Si tratta di profili di cui venne costantemente tenuto informato l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna e che alimentarono poi ulteriori atti istruttori di tale ufficio.

Di conseguenza, negli anni 1982 e 1983 vennero svolte delle indagini su Paolo Bellini, con l'assunzione di diverse persone informate sui fatti; le risultanze di tali investigazioni sono state riportate nel precedente Capitolo 8.

Negli anni successivi non sono state segnalate vicende di interesse.

Tuttavia, occorre osservare che durante il non breve periodo di detenzione (fino al dicembre 1986), consapevole anche di non potere più fruire delle protezioni del padre Aldo, Bellini cercò di intessere nuove relazioni (prima fra tutte, quella con Antonino Gioè nel carcere di Sciacca) che avrebbero poi costituito le basi per futuri sviluppi della sua carriera criminale.

Si tratta di un'ulteriore dimostrazione di elevato istinto di sopravvivenza e di spirito di adattabilità da parte dell'imputato, il quale, nonostante fosse indagato per la strage di Bologna e fosse probabilmente ritenuto dai detenuti come soggetto "protetto" dai servizi segreti – come in qualche modo, ha riferito nel processo Sergio Picciafuoco –, riuscì a destreggiarsi in un ambiente ostile come quello del carcere.

9.6. La consacrazione quale killer al soldo della 'ndrangheta

L'11 dicembre 1986 Bellini venne scarcerato ed ebbe un periodo di libertà fino all'11 gennaio 1988 quando venne sottoposto a fermo a Prato, perché sospettato dell'**omicidio di Giuseppe Fabbri**, un fiorentino che era stato arrestato insieme a lui a Pontassieve, poiché concorrente con lo stesso nel reato di furti nelle ville. Egli era noto alle autorità anche in relazione ad altri fatti e in particolare all'indagine condotta dalla Procura di Reggio Emilia sulla cosiddetta "Banda Baroncini", ritenuta responsabile di molti furti commessi nel nord Italia di beni avente valore storico, della quale facevano parte, oltre a Fabbri, Paolo e Guido Bellini, Luigi Vezzani e Agostino Vallorani (quest'ultimo in qualità di esperto di beni preziosi e mobili antichi).

mm

Bellini venne, dunque, arrestato perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Fabbri, ma anche perché, a seguito di perquisizioni, vennero rinvenuti mobili ed altri oggetti riferibili a furti commessi nel 1988. Il processo terminò con la condanna del Bellini per ricettazione e con l'assoluzione per l'omicidio di Fabbri⁴⁸⁸. All'esito del processo, il 15 febbraio 1990, venne scarcerato.

Nell'ultima parte della deposizione, il teste Marotta ha trattato il periodo in cui Bellini, operando quale sicario della 'ndrangheta, commise i più efferati delitti di sangue, distinguendo due periodi: il primo che va dal 1990 al 1992, cui segue un periodo di collaborazione e il secondo che va 1998 al 1999, cui segue un secondo periodo di collaborazione con la giustizia.

Il primo episodio risale al 6 maggio del 1990 quando Bellini, insieme ad Antonio Valerio – soggetto strettamente legato a Nicola Vasapollo e alla famiglia dei Dragone - si rese responsabile del **tentato omicidio di Antonino D'Angelo**, un pregiudicato palermitano, attivo nello spaccio di stupefacenti e in contrasto, per tale motivo, con la famiglia dei Vasapollo - Dragone.

Il 30 settembre 1990 vi fu l'**omicidio di Cosimo Martina** a Crotona, il cui movente era una lite per questioni di viabilità tra lo stesso e Valerio Antonio.

Entrambi gli omicidi citati si legano al rapporto che Bellini aveva avviato con la 'ndrina di Vasapollo – Dragone.

Il 9 aprile 1992 vi fu l'omicidio di **Graziano Iori**, sul cui movente Bellini fornì due versioni diverse. La prima versione, fornita dall'imputato nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria di Bologna del 1999, evidenziava un movente legato al mancato pagamento di una partita di droga che Bellini aveva ricevuto da Gioè Antonino.

Successivamente, nel 2005 dinanzi alla DDA di Firenze, diede un'altra versione legando il movente alla mancata indicazione da parte di Iori del luogo ove si trovasse Ivano Scianti.

All'inizio del 1992, infatti, si era verificato a Modena il furto di opere d'arte all'interno della Pinacoteca; da questo episodio era nata una attività investigativa, svolta dagli investigatori di Modena e di Reggio Emilia, nonché da parte dei Carabinieri del Nucleo Patrimonio Tutela Artistica di Roma. In tale contesto, Bellini fu contattato prima dall'Ispettore Procaccia e poi dal Maresciallo Tempesta per cercare di acquisire informazioni

⁴⁸⁸ Successivamente, in seguito all'arresto del 1999, vi sarà la confessione di Paolo Bellini relativa al citato omicidio dinanzi all'autorità giudiziaria di Bologna. In carcere a Prato, Bellini entrerà in contatto e diventerà amico di Vasapollo Nicola, appartenente ad una 'ndrina di Reggio Emilia, detenuto per spaccio di stupefacenti.

su queste opere d'arte. Si verificarono quindi degli incontri al fine di poter stimolare l'ambiente vicino a Bellini. Quest'ultimo si decise a collaborare e si presentò da Iori, chiedendo dove si trovasse Ivano Scianti.

Il movente dell'omicidio sarebbe dunque legato alle informazioni in possesso di Scianti, il quale avrebbe dovuto avere informazioni sui possibili possessori degli oggetti rubati alla Pinacoteca, tuttavia, contattato dal Bellini, riferì di non averne conoscenza alcuna.

Da ciò nacque una lite cui seguì la decisione da parte del Bellini di ucciderlo.

Secondo l'imputato, le ragioni per le quali non indicò originariamente il vero movente sono da ricercarsi nella considerazione che l'attività investigativa non era nata per iniziativa di Bellini, ma era diretta di due ufficiali di p.g. sopraddetti, che egli volle tutelare.

Il 13 agosto 1992 a Cutro si verificò l'omicidio di **Paolino Lagrotteria** e il ferimento della moglie per questioni legate ad un regolamento di conti tra le famiglie di Cutro e di Reggio Emilia.

Parallelamente si svilupparono i rapporti con il maresciallo Tempesta, con il quale il Bellini si incontrò, nei pressi di Roma il 12 agosto 1992. In tale contesto vi fu uno scambio, oltre che di informazioni e di fotografie, anche di un biglietto contenente dei nominativi sui quali poter intervenire per avviare una trattativa con alcuni esponenti della mafia. Si trattava della cosiddetta "merce di scambio" per ottenere le informazioni richieste al Bellini su dove si trovassero beni oggetto di furti. Si sviluppa, dunque, un duplice rapporto collaborativo che vede l'infiltrazione del Bellini svilupparsi da un lato con la 'ndrangheta e dell'altro con Cosa Nostra. Bellini chiedeva a Gioè e quindi alla mafia, una collaborazione per acquisire informazioni sul recupero delle opere d'arte rubate alla Pinacoteca e la mafia in contropartita chiedeva a Bellini di fare da intermediario per ottenere benefici in merito al trattamento carcerario da riservare ad alcuni affiliati.

Tale attività è considerata agli albori della c.d. "trattativa Stato-mafia"

Il 12 ottobre 1992 venne ritrovato il corpo senza vita di **Luigi Vezzani**, esponente della cosiddetta "Banda Baroncini", attivo sia nell'ambito dei furti in appartamento che nel mondo del traffico di stupefacenti. Vezzani, aveva fatto parte della c.d. banda del parmigiano ed era stato poi stato componente negli anni '80 insieme a Graziano Iori, della banda specializzata nel furto di opere d'arte.

Bellini se ne sarebbe assunto la paternità molti anni dopo, il 10 giugno 1999 dinanzi all'autorità giudiziaria di Bologna. Bellini disse che aveva agito su incarico di un esponente della 'ndrangheta reggiana, perché Vezzani aveva omesso di pagare ad un clan calabrese del

mantovano, una partita di stupefacenti. Riferì che l'omicidio era avvenuto pochi giorni prima dell'omicidio di Nicola Vasapollo (freddato a Brescello il 21 settembre 1992).

Ancora una volta – dopo Campanile, Fabbri e Iori – Bellini assassinava una persona che ben conosceva e con la quale aveva collaborato per alcuni furti.

Il 7 novembre 1992 si verificò il duplice omicidio di **Domenico Scida** e di **Maurizio Puca** in provincia di Mantova. In particolare, Scida era legato alla famiglia Dragone e Puca, coabitante del primo occasionalmente presente, era un testimone da eliminare.

Il testimone ha spiegato che l'omicidio di Lagrotteria aveva innescato una faida tra le famiglie calabresi Dragone e Vasapollo. In particolare, Scida era stato ritenuto colpevole di aver aiutato in qualche modo gli assassini di Giuseppe Ruggiero, un calabrese amico di Bellini, che era stato ammazzato due settimane prima a Brescello.

Mandante di tali omicidi era, dunque, Vincenzo Vasapollo.

Il 29 dicembre 1999 si verificò l'omicidio di **Domenico Lucano**, a seguito di un litigio con Giulio Bonaccio, legato alla famiglia Vasapollo.

I tre episodi Vezzani, Scida e Lucano costituirono oggetto di una serie di interrogatori che si svilupparono a partire dal 1992.

Dal novembre 1993 Bellini fu nuovamente detenuto per scontare un residuo di pena fino al giugno del 1995.

A partire dal maggio 1995 entrò in un programma di protezione come testimone, su richiesta della DDA di Firenze, nell'ambito dell'indagine relativa alla c.d. trattativa per gli attentati avvenuti nel 1993 a Firenze, Roma e Milano⁴⁸⁹.

Il rapporto di protezione perdurò sino al 28 aprile 1997 quando Bellini con atto formale rinunciò al programma di protezione, facendo rientro a Reggio Emilia. Tale rinuncia venne capitalizzata (per un totale di euro 8.719,86 per il 1996 ed euro 3.408,60 per il 1997), ma non pagata: non venne cioè corrisposta la misura economica finalizzata al reinserimento socio-lavorativo che viene erogata quando il collaboratore giunge al termine del suo percorso. Ciò in ragione del rientro arbitrario nella località di origine nel 1997, con la conseguente revoca del programma di protezione.

⁴⁸⁹ Il 3 maggio 1995 la Commissione Centrale, su proposta della Procura della Repubblica di Firenze, avanzata in data 24 aprile 1995 deliberava nei confronti dei collaboratori e del suo nucleo familiare lo speciale programma di protezione che veniva accettato il 2 giugno 1995.

Dal 1998 si verificano altri episodi delittuosi. Il 9 dicembre 1998 avviene l'omicidio di **Abramo Giuseppe**, sempre nell'ambito della faida tra famiglie calabresi (Bellini - Vasapollo contro la famiglia Dragone - Aracri).

Il 12 dicembre 1998 si verificò l'**attentato al Bar Pendolino** che vide Bellini lanciare una bomba a mano di origine serba all'interno del bar, frequentato prevalentemente da calabresi che si opponevano alla famiglia dei Vasapollo, causando il ferimento di dieci persone, alcune anche gravi. Si trattò di un'azione di violenza indiscriminata, poiché nel luogo bersagliato erano presenti anche soggetti estranei, che nulla avevano a che vedere con gli obiettivi per cui veniva lanciato l'ordigno esplosivo. Tale episodio è stato narrato da Bellini nella deposizione del 7 luglio 1999.

Il 16 aprile 1999 si rese autore dell'omicidio del giostraio **Oscar Truzzi** avvenuto per errore, cioè per uno scambio di persona. L'obiettivo dell'azione era, infatti, Giuseppe Sarcone, affiliato a famiglia opposta ai Vasapollo.

L'ultimo atto omicidiario di Paolo Bellini fu il tentato omicidio di **Antonio Valerio**, inizialmente appartenente alla famiglia Vasapollo e poi avvicinosi all'opposta fazione dei Dragone. Il 1° maggio 1999 l'imputato lo sorprese sotto casa e lo centrò con diversi colpi, ma Valerio se la cavò.

Infatti, il 4 giugno del 1999 venne tratto in arresto nell'ambito delle indagini relative al tentato omicidio di Antonio Valerio.

A seguito di tale evento, iniziò un nuovo periodo di collaborazione dell'imputato, su richiesta della DDA di Bologna, durato fino al 26 febbraio 2009, quando, su conforme parere della DNA, la Commissione revocò il programma di protezione nei confronti di Bellini.

Quest'ultimo si oppose, proponendo ricorso al Tar del Lazio⁴⁹⁰ che, in data 4 giugno 2009, respinse la domanda cautelare di sospensione dell'atto impugnato e, pertanto, venne dato corso alla delibera di revoca nei confronti di Bellini Paolo, della moglie e del figlio, i quali in data 16 luglio 2009 abbandonarono il domicilio protetto per stabilirsi in un immobile autonomamente reperito.

Dal 2009 ad oggi egli si trova in regime di esecuzione pena.

⁴⁹⁰ Comunicazione a firma del Direttore della Divisione Diomeda, dott. Zaupo, di data 17 settembre 2021.

9.7. Considerazioni conclusive

Quella di Paolo Bellini è una figura che riaffiora più volte in un trentennio di storia italiana, sempre in correlazione a vicende criminali caratterizzate da opacità ed efferatezza, ogni volta in una veste diversa.

Bellini si rese autore di una pluralità di omicidi o di tentati omicidi, attuati con fredda determinazione ed inquietante distacco, spesso preordinati e pianificati nel dettaglio, per lo più conseguenti ad un mandato ricevuto e dietro il pagamento di un corrispettivo.

Sorprendente è anche la facilità con cui Bellini abbia accettato di eliminare persone a lui precedentemente legate da rapporti di amicizia, come nel caso di Alceste Campanile, o di affari, come nel caso di Graziano Iori, Luigi Vezzani e Giuseppe Fabbri detto *Bibi*.

Egli si rese responsabile anche del lancio di una bomba all'interno del bar Pendolino di Reggio Emilia, ferendo tredici persone, alcune anche in modo molto grave.

In quel caso non vi furono decessi, ma l'azione stessa dell'imputato presupponeva l'accettazione del rischio di togliere la vita ad un numero indeterminato di persone, così come avviene quando si compie un attentato terroristico in un luogo affollato.

La stragrande maggioranza delle condotte omicidiarie venne commessa dopo l'agosto 1980, ma in ogni caso si deve ritenere indicativa di una determinata originaria inclinazione dell'imputato, non senza osservare che all'epoca della strage, a soli 27 anni, egli poteva vantare un gentilizio di tutto rispetto, vale a dire un tentato omicidio e un omicidio volontario, che già in qualche modo potevano indurre a presagire il suo operato futuro.

Se il tentato omicidio di Relucenti era rispondente ad un'esigenza di reintegrazione dell'onore familiare violato, l'omicidio di Campanile venne commesso per conseguire un vantaggio, al fine cioè di accreditarsi all'interno di un determinato ambiente eversivo.

Quelli sopra descritti sono tratti fondamentali della personalità di Paolo Bellini, i quali inducono a comprendere quanto il suo profilo fosse adatto a renderlo partecipe di evento stragistico.